

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 12 dicembre 2002

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 0685081

COMUNITÀ EUROPEE

SOMMARIO

REGOLAMENTI

<u>Regolamento n. 1811/2002 del Consiglio, del 24 settembre 2002, recante modifica del regolamento n. 2555/2001 che stabilisce, per il 2002, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura</u>	Pag.	5
Regolamento n. 1812/2002 della Commissione, dell'11 ottobre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	»	14
Regolamento n. 1813/2002 della Commissione, dell'11 ottobre 2002, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 106 ^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento n. 2571/97	»	16
Regolamento n. 1814/2002 della Commissione, dell'11 ottobre 2002, che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 59 ^a gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento n. 2771/1999	»	18
Regolamento n. 1815/2002 della Commissione, dell'11 ottobre 2002, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 278 ^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento n. 429/90	»	19
<u>Regolamento n. 1816/2002 della Commissione, dell'11 ottobre 2002, che riduce, per la campagna 2002/2003, gli importi dell'aiuto ai produttori di taluni agrumi in seguito al superamento del limite di trasformazione in alcuni Stati membri</u>	»	20
<u>Regolamento n. 1817/2002 della Commissione, dell'11 ottobre 2002, recante abrogazione del regolamento n. 416/2002 che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Spagna</u>	»	23
<u>Regolamento n. 1818/2002 della Commissione, dell'11 ottobre 2002, recante deroga al regolamento n. 1251/1999 del Consiglio, per quanto riguarda i pagamenti per superficie a favore di taluni seminativi e i pagamenti per il ritiro di terreni dalla produzione per la campagna di commercializzazione 2002/2003 ai produttori stabiliti sul territorio dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord</u>	»	24

<u>Regolamento n. 1819/2002 della Commissione, dell'11 ottobre 2002, che modifica il regolamento n. 347/2002 recante apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento n. 1493/1999 del Consiglio per i vini da tavola in Francia</u>	Pag. 25
<u>Regolamento n. 1820/2002 della Commissione, dell'11 ottobre 2002, che modifica il regolamento n. 2958/93 recante modalità comuni di applicazione del regolamento n. 2019/93 del Consiglio per il regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli</u>	» 27
<u>Regolamento n. 1821/2002 della Commissione, dell'11 ottobre 2002, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli</u>	» 29
<u>Regolamento n. 1822/2002 della Commissione, dell'11 ottobre 2002, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato</u>	» 30
<u>Regolamento n. 1823/2002 della Commissione, dell'11 ottobre 2002, recante quinta modifica del regolamento n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento n. 467/2001 del Consiglio</u>	» 31
<i>Pubblicati nel n. L 276 del 12 ottobre 2002</i>	
<u>Regolamento n. 1824/2002 del Consiglio, dell'8 ottobre 2002, che modifica il regolamento n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali</u>	» 33
<u>Regolamento n. 1825/2002 della Commissione, del 14 ottobre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli</u>	» 35
<u>Regolamento n. 1826/2002 della Commissione, del 14 ottobre 2002, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della seconda gara di cui al regolamento n. 1654/2002</u>	» 37
<u>Regolamento n. 1827/2002 della Commissione, del 14 ottobre 2002, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della gara di cui al regolamento n. 1761/2002</u>	» 39
<u>Regolamento n. 1828/2002 della Commissione, del 14 ottobre 2002, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera del Portogallo</u>	» 41
<u>Regolamento n. 1829/2002 della Commissione, del 14 ottobre 2002, che modifica l'allegato del regolamento n. 1107/96 della Commissione per quanto riguarda la denominazione «Feta»</u> ...	» 42
<u>Regolamento n. 1830/2002 della Commissione, del 14 ottobre 2002, che modifica il regolamento n. 2342/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi</u>	» 47
<u>Regolamento n. 1831/2002 della Commissione, del 14 ottobre 2002, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza</u>	» 49

Pubblicati nel n. L 277 del 15 ottobre 2002

DIRETTIVE

Direttiva 2002/79/CE della Commissione, del 2 ottobre 2002, recante modifica degli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di certi antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli Pag. 51

Direttiva 2002/80/CE della Commissione, del 3 ottobre 2002, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore Pag. 70

Publicate nel n. L 291 del 28 ottobre 2002

Direttiva 2002/81/CE della Commissione, del 10 ottobre 2002, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva Flumiossazina Pag. 107

Publicata nel n. L 276 del 12 ottobre 2002

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento n. 1337/2002 della Commissione, del 23 luglio 2002, che modifica il regolamento n. 76/2002 relativo all'introduzione di una vigilanza comunitaria preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE originali di alcuni paesi terzi (GU L 195 del 24.7.2002) Pag. 110

Publicata nel n. L 297 del 31 ottobre 2002

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1811/2002 DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2002

recante modifica del regolamento (CE) n. 2555/2001 che stabilisce, per il 2002, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Nel febbraio 2002 l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha adottato vari emendamenti delle proprie misure di conservazione e di esecuzione che riguardano le dimensioni delle maglie per la pesca della razza, disposizioni in materia di dichiarazione delle catture per la pesca dei gamberetti nella divisione 3L, la proroga del fermo di pesca per i gamberetti in alcune zone della divisione 3M, una modifica del numero massimo di giorni di pesca per i gamberetti nella divisione 3M e il totale ammissibile di catture (TAC) dell'ippoglosso nero.
- (2) Secondo la procedura prevista dall'articolo 3 dell'accordo in materia di pesca dell'11 dicembre 1992 concluso tra il governo del Regno di Svezia e il governo della Federazione russa, la Comunità, in nome della Svezia, e la Federazione russa si sono consultate sui reciproci diritti di pesca nel 2002.
- (3) In base agli studi scientifici più recenti e di concerto con la Norvegia è possibile aumentare il TAC per il 2002 per la passera di mare nella sottodivisione Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) IIIa (Kattegat e Skagerrak).
- (4) È intervenuto un accordo tra la Comunità europea e la Norvegia, secondo il quale 15 000 t di cicerello nelle acque comunitarie della sottodivisione CIEM IIa e del mare del Nord sono state trasferite alla Norvegia e

1 500 t di passera nella stessa zona sono state trasferite dalla Norvegia alla Comunità.

- (5) È inoltre opportuno, in considerazione del nuovo parere scientifico del CIEM, stabilire il TAC per l'aringa nelle sottodivisioni CIEM VIIg,h,j,k per l'intero anno 2002.

- (6) A seguito della sentenza della Corte di giustizia del 18 aprile 2002 nel procedimento C-61/96 è necessario sopprimere la nota in calce 2 relativa alla voce acciuga nella zona IX, X, COPACE 34.1.1.

- (7) Durante la sessione annua della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico — ICCAT, svoltasi dal 12 al 19 novembre 2001, sono state adottate per la prima volta tabelle che indicano in che misura le parti contraenti dell'ICCAT non hanno utilizzato o hanno utilizzato in eccesso le possibilità di pesca concordate nell'ambito dell'ICCAT. A questo proposito l'ICCAT ha adottato una decisione dalla quale risulta che, durante il 2000, la Comunità europea non ha utilizzato 1 696 t del proprio contingente di tonno rosso dell'Atlantico meridionale e 2 t del contingente di pesce spada dell'Atlantico meridionale, mentre ha superato il proprio contingente di pesce spada dell'Atlantico settentrionale di 147,5 t.

- (8) Per tener conto degli adeguamenti dei contingenti comunitari decisi dall'ICCAT nonché della sottoutilizzazione e del sovrasfruttamento attribuiti alla Comunità europea a seguito della sottoutilizzazione dei contingenti di tonno rosso e di pesce spada dell'Atlantico meridionale e del sovrasfruttamento, da parte di alcuni Stati membri, delle possibilità di pesca per il 2000 relative al pesce spada dell'Atlantico settentrionale stabilite dall'ICCAT, è opportuno che la ripartizione della sottoutilizzazione e del sovrasfruttamento avvenga in base al contributo rispettivo di ogni Stato membro, senza modificare il metodo di ripartizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2555/2001 ⁽²⁾ relativo alla ripartizione annua dei TAC.

⁽¹⁾ GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 347 del 31.12.2001, pag. 1.

- (9) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 973/2001 del Consiglio, del 14 maggio 2001, che stabilisce alcune misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori ⁽¹⁾, occorre determinare il numero di pescherecci comunitari che pescano l'alalunga dell'Atlantico settentrionale come specie bersaglio basandosi sulla media dei pescherecci che hanno catturato tale specie durante il periodo 1993-1995. Il numero di pescherecci va ripartito tra gli Stati membri.
- (10) Durante la sessione straordinaria del novembre 2000, l'ICCAT ha raccomandato che vengano introdotti contingenti per il marlin bianco e il marlin azzurro dell'oceano Atlantico.
- (11) La Commissione internazionale per la pesca nel mar Baltico (IBSFC) ha raccomandato, nel marzo 2001, misure tecniche di conservazione per la pesca del merluzzo con reti da traino. Occorre modificare il punto 3 dell'allegato V del regolamento (CE) n. 2555/2001, del 18 dicembre 2001.
- (12) Il regolamento (CE) n. 2555/2001 dev'essere pertanto modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2555/2001 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 17, paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente testo:
- «È vietato l'uso di reti da traino aventi in qualsiasi loro parte maglie di dimensione inferiore a 130 mm per la pesca diretta delle specie elencate nell'allegato IX. Tale dimensione può essere ridotta a un minimo di 60 mm per la pesca diretta del totano (*Illex illecebrosus*). Per la pesca diretta delle razze (*Rajidae*) la dimensione delle maglie è aumentata, a decorrere dal 1º luglio 2002, ad un minimo di 280 mm nel sacco della rete.»

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 2002.

- 2) All'articolo 18 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5. Gli Stati membri comunicano giornalmente alla Commissione i quantitativi di gamberello boreale (*Pandalus borealis*) catturati nella divisione 3L della zona di regolamentazione della NAFO da pescherecci battenti la bandiera di uno Stato membro e immatricolati nella Comunità.»

- 3) L'allegato IA è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.
- 4) L'allegato IB è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
- 5) L'allegato ID è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.
- 6) L'allegato IE è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento.
- 7) L'allegato IF è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento.
- 8) Nell'allegato V, il punto 3 è sostituito dal seguente testo:

«3. Dimensione delle maglie per la pesca del merluzzo bianco con reti da traino

In deroga alle disposizioni dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio, la dimensione minima delle maglie per la pesca del merluzzo bianco con reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe è di 130 mm. Lo spessore massimo del filo ritorto è di 6 mm se si utilizza un filo unico e di 4 mm se si utilizza un filo doppio. Tale dimensione di maglia e lo spessore del filo ritorto si applicano a qualsiasi sacco o avansacco che si trovi a bordo del peschereccio e che sia fissato o atto ad essere fissato a qualsiasi rete da traino.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. FISCHER BOEL

⁽¹⁾ GU L 137 del 19.5.2001, pag. 1.

ALLEGATO I

L'allegato 1A del regolamento (CE) n. 2555/2001 è modificato come segue:

- 1) La voce relativa alla specie Spratto nella zona «IIIbcd (acque CE)» è sostituita dal seguente testo:

«Specie: Spratto Sprattus sprattus		Zona: IIIb,c,d (acque CE)
Danimarca	33 705	(1) Da imputare alla quota spettante all'Estonia del TAC IBSFC.
Germania	21 353	(2) Da imputare alla quota spettante alla Lettonia del TAC IBSFC.
Finlandia	17 644	(3) È consentito un massimo di 5 % in peso di aringa come cattura accessoria.
Svezia	76 158	(4) Da imputare alla quota spettante alla Lituania del TAC IBSFC.
CE	148 860	(5) Da pescare nella zona svedese delle acque CE. Catture accessorie di altre specie da imputare a questa quota.
Estonia	0 (1)	
Lettonia	8 000 (2) (3)	
Lituania	4 000 (4)	
Federazione Russa	1 000 (5)	
TAC	380 000	

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Acque estoni	Acque lettoni	Acque lituane
CE	0	8 000	4 000»

- 2) È aggiunta la seguente voce:

«Specie: Spratto Sprattus sprattus		Zona: IIIcd (acque russe)
Svezia	1 000	
CE	1 000	
TAC	380 000»	

ALLEGATO II

Nell'allegato IB del regolamento (CE) n. 2555/2001 le voci relative alla specie Cicerelli nella zona «Ila, Mare del Nord», alla specie Passera di mare nelle zone «Skagerrak», «Kattegat» e nella zona «Ila (acque CE), Mare del Nord» sono sostituite dal seguente testo:

«Specie: Cicerelli Ammodytidae	Zona: Ila ⁽¹⁾ , Mare del Nord ⁽¹⁾
Danimarca 799 388 Regno Unito 17 473 Tutti gli Stati membri 31 139 ⁽²⁾ CE 848 000	⁽¹⁾ Acque comunitarie escluse le acque entro 6 miglia dalle linee di base del Regno Unito nelle isole Shetland, Fair e Foula. ⁽²⁾ Eccetto Danimarca, Finlandia, Spagna, Portogallo e Regno Unito.
Norvegia 50 000 ⁽³⁾ Isole Færøer 20 000 ⁽⁴⁾	⁽³⁾ Tale contingente consiste di catture miste di cicerelli, busbane norvegesi e melù. Può essere prelevato fino a un massimo di 500 t di busbana norvegese nella divisione VIa a nord di 56° 30' N.
TAC 918 000	⁽⁴⁾ Tale contingente consiste di cicerelli, busbane norvegesi, fino a un massimo di 2 000 t di spratti e delle catture accessorie inevitabili di melù. Lo spratto e un massimo di 6 000 t di busbana norvegese possono essere pescati nella divisione VI a nord di 56° 30' N. Le catture di busbana norvegese sono subordinate alla comunicazione di dati specifici, a richiesta della Commissione, relativi ai quantitativi e alla composizione delle catture accessorie effettuate.»
«Specie: Passera di mare Pleuronectes platessa	Zona: Skagerrak
Belgio 50 Danimarca 6 578 Germania 34 Paesi Bassi 1 265 Svezia 352 CE 8 279 TAC 8 448 ⁽¹⁾	⁽¹⁾ TAC concordato nell'ambito delle consultazioni tra la Comunità europea e la Norvegia sulla pesca nello Skagerrak e nel Kattegat per il 2002. Le quote del TAC spettanti alle parti sono le seguenti: CE: 8 279 t; Norvegia: 169 t.
Specie: Passera di mare Pleuronectes platessa	Zona: Kattegat
Danimarca 1 880 Germania 21 Svezia 211 CE 2 112 TAC 2 112	
Specie: Passera di mare Pleuronectes platessa	Zona: Ila (acque CE), Mare del Nord
Belgio 4 591 Danimarca 14 922 Germania 4 305 Francia 861 Paesi Bassi 28 696 Regno Unito 21 235 CE 74 610	⁽¹⁾ Da prelevare solamente nella zona IV (acque CE). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC. ⁽²⁾ TAC concordato nell'ambito delle consultazioni sulla pesca tra la Comunità europea e la Norvegia per il 2002. Le quote del TAC spettanti alle parti, previ gli scambi, sono le seguenti: CE: 74 610 t, Norvegia: 2 390 t.
Norvegia 2 390 ⁽¹⁾ TAC 77 000 ⁽²⁾	

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Acque norvegesi

CE

31 500»

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO III

Nell'allegato ID del regolamento (CE) n. 2555/2001 le voci relative alla specie Aringa nella zona «VIIg,h,j,k», alla specie Acciuga nella zona «IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE)» e alla specie Sogliola nella zona «VIIIa,b» sono sostituite dal seguente testo:

«Specie: Aringa Clupea harengus		Zona: VIIg,h,j,k ⁽¹⁾
Germania	144	(1) La divisione CIEM VIIg,h,j,k è aumentata grazie alla zona aggiunta al Mare Celtico, delimitata: — a nord da 52° 30' N, — a sud da 52° 00' N, — a ovest dalla costa dell'Irlanda, — a est dalla costa del Regno Unito.»
Francia	802	
Irlanda	11 235	
Paesi Bassi	802	
Regno Unito	17	
CE	13 000	
TAC	13 000	
«Specie: Acciuga Engraulis encrasicolus		Zona: IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE)
Spagna	3 826 ⁽¹⁾	(1) Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro in causa, oppure nelle acque internazionali della zona in questione.»
Portogallo	4 174 ⁽¹⁾	
CE	8 000	
TAC	8 000	
«Specie: Sogliola Solea solea		Zona: VIIIa,b
Belgio	50 ⁽¹⁾	(1) Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Francia oppure nelle acque internazionali della zona in questione. (2) Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna, oppure nelle acque internazionali della zona in questione.»
Spagna	9 ⁽²⁾	
Francia	3 666 ⁽¹⁾	
Paesi Bassi	275 ⁽¹⁾	
CE	4 000	
TAC	4 000	

ALLEGATO IV

Nell'allegato I E del regolamento (CE) n. 2555/2001 le voci relative alla specie Gamberello boreale nella zona «NAFO 3M» e alla specie Ippoglosso nero nella zona «NAFO 3LMNO» sono sostituite dal seguente testo:

«Specie: Gamberello boreale Pandalus borealis		Zona: NAFO 3M ⁽¹⁾																																																			
TAC	⁽²⁾	⁽¹⁾ I pescherecci possono pescare questo stock anche nella divisione L3, nell'area delimitata dalle seguenti coordinate: <table> <tr> <th>Punto N.</th><th>Latitudine</th><th>Longitudine</th></tr> <tr> <td>1</td><td>47° 20' 0</td><td>46° 40' 0</td></tr> <tr> <td>2</td><td>47° 20' 0</td><td>46° 30' 0</td></tr> <tr> <td>3</td><td>46° 00' 0</td><td>46° 30' 0</td></tr> <tr> <td>4</td><td>46° 00' 0</td><td>46° 40' 0</td></tr> </table> I pescherecci, quando pescano gamberetti in quest'area, a prescindere se attraversano o meno la linea che separa le divisioni NAFO 3L e 3M, comunicano le informazioni di cui al punto 1.3 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 189/92 (GU L 21 del 30.1.1992, pag. 4). Inoltre, la pesca del gamberello è vietata dal 1° giugno al 31 dicembre 2002 nell'area delimitata dalle seguenti coordinate: <table> <tr> <th>Punto N.</th><th>Latitudine</th><th>Longitudine</th></tr> <tr> <td>1</td><td>47° 55' 0</td><td>45° 00' 0</td></tr> <tr> <td>2</td><td>47° 30' 0</td><td>44° 15' 0</td></tr> <tr> <td>3</td><td>46° 55' 0</td><td>44° 15' 0</td></tr> <tr> <td>4</td><td>46° 35' 0</td><td>44° 30' 0</td></tr> <tr> <td>5</td><td>46° 35' 0</td><td>45° 40' 0</td></tr> <tr> <td>6</td><td>47° 30' 0</td><td>45° 40' 0</td></tr> <tr> <td>7</td><td>47° 55' 0</td><td>45° 00' 0</td></tr> </table> ⁽²⁾ Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca. Gli Stati membri interessati rilasciano permessi di pesca speciali per i pescherecci che effettueranno questo tipo di pesca, notificando tale rilascio alla Commissione prima che i pescherecci inizino la loro attività, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1627/94. In deroga all'articolo 8 di detto regolamento, i permessi sono validi soltanto se la Commissione non formula obiezioni entro 5 giorni lavorativi dalla loro notifica. Il numero massimo di navi e di giorni di pesca autorizzati è: <table> <tr> <th>Stato membro</th><th>Numero massimo di navi</th><th>Numero massimo di giorni di pesca</th></tr> <tr> <td>Danimarca</td><td>2</td><td>131</td></tr> <tr> <td>Spagna</td><td>10</td><td>257</td></tr> <tr> <td>Portogallo</td><td>1</td><td>69</td></tr> </table> Ogni Stato membro comunica mensilmente alla Commissione, entro 25 giorni dal mese civile in cui le catture sono state effettuate, i giorni di pesca nella divisione 3 M e nell'area delimitata alla nota ⁽¹⁾.	Punto N.	Latitudine	Longitudine	1	47° 20' 0	46° 40' 0	2	47° 20' 0	46° 30' 0	3	46° 00' 0	46° 30' 0	4	46° 00' 0	46° 40' 0	Punto N.	Latitudine	Longitudine	1	47° 55' 0	45° 00' 0	2	47° 30' 0	44° 15' 0	3	46° 55' 0	44° 15' 0	4	46° 35' 0	44° 30' 0	5	46° 35' 0	45° 40' 0	6	47° 30' 0	45° 40' 0	7	47° 55' 0	45° 00' 0	Stato membro	Numero massimo di navi	Numero massimo di giorni di pesca	Danimarca	2	131	Spagna	10	257	Portogallo	1	69
Punto N.	Latitudine	Longitudine																																																			
1	47° 20' 0	46° 40' 0																																																			
2	47° 20' 0	46° 30' 0																																																			
3	46° 00' 0	46° 30' 0																																																			
4	46° 00' 0	46° 40' 0																																																			
Punto N.	Latitudine	Longitudine																																																			
1	47° 55' 0	45° 00' 0																																																			
2	47° 30' 0	44° 15' 0																																																			
3	46° 55' 0	44° 15' 0																																																			
4	46° 35' 0	44° 30' 0																																																			
5	46° 35' 0	45° 40' 0																																																			
6	47° 30' 0	45° 40' 0																																																			
7	47° 55' 0	45° 00' 0																																																			
Stato membro	Numero massimo di navi	Numero massimo di giorni di pesca																																																			
Danimarca	2	131																																																			
Spagna	10	257																																																			
Portogallo	1	69																																																			
«Specie: Ippoglosso nero Reinhardtius hippoglossoides		Zona: NAFO 3LMNO																																																			
Germania	896																																																				
Spagna	12 060																																																				
Portogallo	5 090																																																				
CE	18 046																																																				
TAC	32 604»																																																				

ALLEGATO V

L'allegato IF del regolamento (CE) n. 2555/2001 è modificato come segue:

- 1) Le voci relative alla specie Tonno rosso nella zona «Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e Mediterraneo», alla specie Pesce spada nelle zone «Oceano Atlantico, a nord di 5° di latitudine N» e «Oceano Atlantico, a sud di 5° di latitudine N» e alla specie Alalunga nella zona «Oceano Atlantico, a nord di 5° di latitudine N» sono sostituite dal seguente testo:

«Specie: Tonno rosso Thunnus thynnus	Zona: Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e Mediterraneo														
Grecia 359,5 Spagna 6 497 Francia 6 461 Italia 6 105 Portogallo 803,5 Tutti gli Stati membri 60 ⁽¹⁾ CE 20 286 TAC 29 500	⁽¹⁾ Eccetto Grecia, Spagna, Francia, Italia e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria.														
Specie: Pesce spada Xiphias gladius	Zona: Oceano Atlantico, a nord di 5° di latitudine N														
Spagna 4 087,5 Portogallo 763 Tutti gli Stati membri 75 ⁽¹⁾ CE 4 925,5 TAC 10 200	⁽¹⁾ Eccetto Spagna e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria.														
Specie: Pesce spada Xiphias gladius	Zona: Oceano Atlantico, a sud di 5° di latitudine N														
Spagna 5 850 Portogallo 385 CE 6 235 TAC 14 620															
Specie: Alalunga Germo alalunga	Zona: Oceano Atlantico, a nord di 5° di latitudine N														
Irlanda 3 158 ⁽¹⁾ ⁽³⁾ Spagna 17 801 ⁽¹⁾ ⁽³⁾ Francia 5 599 ⁽¹⁾ ⁽³⁾ Regno Unito 201 ⁽¹⁾ ⁽³⁾ Portogallo 1 953 ⁽¹⁾ ⁽³⁾ CE 28 712 ⁽¹⁾ ⁽³⁾ TAC 34 500	⁽¹⁾ È proibito usare reti da imbrotto, le reti da posta ancorate, i tramagli e le reti da posta impiglianti. ⁽²⁾ Il numero di pescherecci comunitari che pescano l'alalunga come specie bersaglio è fissato a 1 253 unità, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 973/2001. ⁽³⁾ Conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 973/2001 la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di pescherecci battenti la bandiera di uno Stato membro autorizzati a pescare l'alalunga come specie bersaglio è la seguente: <table> <tr> <th>Stati membri</th><th>Numero massimo di pescherecci</th></tr> <tr> <td>Irlanda</td><td>50</td></tr> <tr> <td>Spagna</td><td>730</td></tr> <tr> <td>Francia</td><td>151</td></tr> <tr> <td>Regno Unito</td><td>12</td></tr> <tr> <td>Portogallo</td><td>310</td></tr> <tr> <td>CE</td><td>1 253»</td></tr> </table>	Stati membri	Numero massimo di pescherecci	Irlanda	50	Spagna	730	Francia	151	Regno Unito	12	Portogallo	310	CE	1 253»
Stati membri	Numero massimo di pescherecci														
Irlanda	50														
Spagna	730														
Francia	151														
Regno Unito	12														
Portogallo	310														
CE	1 253»														

2) Sono inserite le seguenti voci relative alle specie Marlin azzurro e Marlin bianco nella zona «Oceano Atlantico»:

«Specie: Marlin azzurro Makaira nigricans		Zona: Oceano Atlantico
CE	106,5	
TAC	Non pertinente	
Specie: Marlin bianco Tetrapturus alba		Zona: Oceano Atlantico
CE	46,53	
TAC	Non pertinente»	

REGOLAMENTO (CE) N. 1812/2002 DELLA COMMISSIONE**dell'11 ottobre 2002****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 ottobre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	65,1
	096	37,5
	999	51,3
0707 00 05	052	103,8
	999	103,8
0709 90 70	052	88,7
	999	88,7
0805 50 10	052	67,7
	388	56,0
	524	61,6
	528	52,5
	999	59,5
0806 10 10	052	109,4
	064	124,7
	400	198,5
	999	144,2
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	096	38,5
	388	85,0
	400	58,6
	512	84,7
	800	192,2
	804	89,8
	999	91,5
0808 20 50	052	88,0
	720	40,1
	999	64,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1813/2002 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 2002

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 106ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il

burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 106ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 ottobre 2002, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 106ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro ≥ 82 %	Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Importo massimo dell'aiuto	Burro ≥ 82 %		85	81	—	81
	Burro < 82 %		83	79	—	79
	Burro concentrato		105	101	105	101
	Crema		—	—	36	34
Cauzione di trasformazione	Burro		94	—	—	—
	Burro concentrato		116	—	116	—
	Crema		—	—	40	—

**REGOLAMENTO (CE) N. 1814/2002 DELLA COMMISSIONE
dell'11 ottobre 2002**

**che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 59ª gara effettuata nel quadro della gara
permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1614/2001 ⁽⁴⁾, stabilisce che, tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara, si procede alla fissazione di un prezzo d'intervento applicabile, oppure si può decidere di non dare seguito alla gara.

- (2) A seguito delle offerte ricevute, è opportuno fissare il prezzo massimo di acquisto al livello sotto indicati.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo massimo d'acquisto per la 59ª gara effettuata in virtù del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 8 ottobre 2002, è fissato a 295,38 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 214 dell'8.8.2001, pag. 20.

REGOLAMENTO (CE) N. 1815/2002 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 2002

che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 278ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

- (2) È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione dei destinazione.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 278ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| — importo massimo dell'aiuto: | 105 EUR/100 kg, |
| — cauzione della destinazione: | 116 EUR/100 kg. |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 1816/2002 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 2002

che riduce, per la campagna 2002/2003, gli importi dell'aiuto ai produttori di taluni agrumi in seguito al superamento del limite di trasformazione in alcuni Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1933/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2202/96 ha stabilito, per taluni agrumi, un limite comunitario di trasformazione, ripartito tra gli Stati membri, conformemente all'allegato II del regolamento summenzionato. In caso di superamento del limite comunitario, gli importi di aiuto indicati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2202/96 sono ridotti negli Stati membri nei quali è stato superato il corrispondente limite di trasformazione. Il superamento del limite è calcolato in base alla media dei quantitativi trasformati con l'aiuto nel corso delle tre campagne o dei tre periodi equivalenti che precedono la campagna per la quale deve essere stabilito l'aiuto.
- (2) In virtù dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1092/2001 della Commissione, del 30 maggio 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 350/2002 ⁽⁴⁾, gli Stati membri hanno comunicato i quantitativi di arance trasformate con l'aiuto. In base a tali dati, è stato constatato un superamento di 8 982 tonnellate del limite comunitario di trasformazione. Nell'ambito di tale superamento è stato rilevato un superamento del limite relativo all'Italia. Pertanto gli importi dell'aiuto per le arance previsti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2202/96 per la campagna 2002/2003 devono essere diminuiti dell'1,25 % in Italia.
- (3) Conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1092/2001, gli Stati membri hanno comunicato i quantitativi di pompelmi e pomeli trasformati con l'aiuto. In base a tali dati, è stato constatato un superamento di 2 155 tonnellate del limite comunitario di trasformazione. Nell'ambito di tale superamento è stato rilevato un superamento dei limiti relativi alla Spagna, alla Francia, alla Grecia e all'Italia. Pertanto gli importi dell'aiuto per i pompelmi e i pomeli previsti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2202/96

per la campagna 2002/2003 devono essere diminuiti del 59,09 % in Spagna, del 26,23 % in Francia, dell'11,47 % in Grecia e del 28,35 % in Italia.

- (4) Conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1092/2001, gli Stati membri hanno comunicato i quantitativi di piccoli agrumi trasformati con l'aiuto. In base a tali dati, è stato constatato un superamento di 15 538 tonnellate del limite comunitario di trasformazione. Nell'ambito di tale superamento è stato rilevato un superamento del limite relativo all'Italia. Pertanto gli importi dell'aiuto per i piccoli agrumi previsti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2202/96 per la campagna 2002/2003 devono essere diminuiti del 10,64 % in Italia.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per quanto riguarda l'Italia, per la campagna 2002/2003 gli importi dell'aiuto a titolo del regolamento (CE) n. 2202/96 per le arance consegnate alla trasformazione figurano nell'allegato I.

Articolo 2

Per quanto riguarda la Spagna, la Francia, la Grecia e l'Italia, per la campagna 2002/2003 gli importi dell'aiuto a titolo del regolamento (CE) n. 2202/96 per i pompelmi e i pomeli consegnati alla trasformazione figurano nell'allegato II.

Articolo 3

Per quanto riguarda l'Italia, per la campagna 2002/2003 gli importi dell'aiuto a titolo del regolamento (CE) n. 2202/96 per i piccoli agrumi consegnati alla trasformazione figurano nell'allegato III.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 262 del 2.10.2001, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 150 del 6.6.2001, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 55 del 26.2.2002, pag. 20.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO I

	(in EUR/100 kg)		
	Contratti pluriennali	Contratti di campagne	Singoli produttori
Italia	11,13	9,68	8,71

ALLEGATO II

	(in EUR/100 kg)		
	Contratti pluriennali	Contratti di campagne	Singoli produttori
Spagna	4,28	3,72	3,35
Francia	7,72	6,71	6,04
Grecia	9,27	8,06	7,25
Italia	7,50	6,52	5,87

ALLEGATO III

	(in EUR/100 kg)		
	Contratti pluriennali	Contratti di campagne	Singoli produttori
Italia	9,36	8,13	7,32

**REGOLAMENTO (CE) N. 1817/2002 DELLA COMMISSIONE
dell'11 ottobre 2002**

**recante abrogazione del regolamento (CE) n. 416/2002 che istituisce misure eccezionali di sostegno
del mercato nel settore delle carni suine in Spagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito all'insorgenza della peste suina classica in talune regioni di produzione in Spagna, le autorità di tale paese hanno adottato misure sanitarie in virtù degli articoli 9, 10 e 11 della direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica ⁽³⁾. Misure eccezionali di sostegno del mercato della carne suina sono state istituite a favore di questo Stato membro tramite regolamento (CE) n. 416/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 907/2002 ⁽⁵⁾.

- (2) I progressi ottenuti sul piano sanitario consentono di mettere fine all'applicazione delle misure eccezionali di sostegno del mercato. Occorre, pertanto, abrogare il regolamento (CE) n. 416/2002.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 416/2002 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5.
⁽³⁾ GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5.
⁽⁴⁾ GU L 63 del 6.3.2002, pag. 19.
⁽⁵⁾ GU L 142 del 31.5.2002, pag. 31.

REGOLAMENTO (CE) N. 1818/2002 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 2002

recante deroga al regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, per quanto riguarda i pagamenti per superficie a favore di taluni seminativi e i pagamenti per il ritiro di terreni dalla produzione per la campagna di commercializzazione 2002/2003 ai produttori stabiliti sul territorio dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1038/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, secondo comma, terzo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1251/1999 prevede che i pagamenti per superficie si effettuano a decorrere dal 16 novembre successivo al raccolto.
- (2) Durante l'estate 2002, nell'Irlanda e nell'Irlanda del Nord si sono verificate piogge troppo abbondanti. Queste piogge eccezionali hanno provocato una resa effettiva media eccezionalmente bassa.
- (3) A causa di questa situazione, i produttori incontrano gravi difficoltà finanziarie.
- (4) Date le condizioni esistenti in Irlanda e in Irlanda del Nord e in considerazione della situazione di bilancio, è necessario autorizzare l'Irlanda e il Regno Unito ad effettuare, anteriormente al 16 novembre 2002, anticipi dei pagamenti per superficie per i seminativi e dei pagamenti per il ritiro di terreni dalla produzione per la campagna 2002/2003.
- (5) In considerazione del carattere urgente delle misure che devono essere adottate, occorre prevedere l'immediata entrata in vigore del presente regolamento.

- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1251/1999, un pagamento anticipato, a titolo della campagna 2002/2003, pari al massimo al 50 % dell'importo dei pagamenti per superficie per i seminativi nonché dei pagamenti per il ritiro dei terreni dalla produzione, può essere effettuato a decorrere dal 16 ottobre 2002 a favore dei produttori stabiliti sul territorio dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord.

2. Il pagamento anticipato può essere effettuato soltanto se risulta che, alla data del pagamento, il produttore in questione può beneficiare della misura.

3. Per calcolare il pagamento per superficie definitivo ai produttori che fruiscono del pagamento anticipato di cui al paragrafo 1, l'autorità competente terrà conto:

- a) di eventuali riduzioni della superficie ammissibile del produttore;
- b) di eventuali anticipi versati conformemente al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 16.

REGOLAMENTO (CE) N. 1819/2002 DELLA COMMISSIONE
dell'11 ottobre 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 347/2002 recante apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per i vini da tavola in Francia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 30 e 33,

Il regolamento (CE) n. 347/2002 è modificato come segue:

1) All'articolo 3 è aggiunta la frase seguente:

«Tuttavia, nelle regioni elencate nell'allegato del presente regolamento, i produttori possono sottoscrivere contratti sino al 15 ottobre 2002.»

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 347/2002 della Commissione, del 25 febbraio 2002, recante apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per i vini da tavola in Francia ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1083/2002 ⁽⁴⁾, è stata avviata in Francia la distillazione di crisi di 3,85 milioni di ettolitri durante un periodo che si conclude il 30 settembre 2002.

2) All'articolo 4, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente:

«2. Lo Stato membro prende le disposizioni amministrative necessarie per approvare, entro il 6 maggio 2002 per i contratti sottoscritti durante il periodo dal 1º marzo 2002 sino al 29 marzo 2002, nonché entro il 24 ottobre 2002 per quelli sottoscritti dal 24 giugno 2002 sino al 30 settembre 2002 e per quelli sottoscritti sino al 15 ottobre 2002, i contratti succitati in cui dovranno essere indicati il tasso di riduzione applicato, il volume di vino accettato per ogni contratto nonché la possibilità per il produttore di rescindere il contratto in caso di riduzione. Lo Stato membro comunica alla Commissione anteriormente al 20 maggio 2002 e al 4 novembre 2002, rispettivamente, i volumi di questi vini indicati nei contratti approvati.

(2) Nel settembre scorso una calamità naturale ha colpito alcune zone viticole francesi. A causa dei gravi danni arrecati da tale calamità agli impianti di vinificazione, alle cantine e alle infrastrutture, i produttori delle regioni interessate non hanno potuto partecipare a questa misura di distillazione. Per ovviare a tale situazione è opportuno concedere loro un termine supplementare per la distillazione e modificare in conformità le date amministrative dipendenti dal termine di distillazione.

3. Per quanto concerne i contratti sottoscritti dal 1º marzo 2002 al 29 marzo 2002, le consegne dei vini in distilleria devono aver luogo entro il 31 luglio 2002; l'alcole prodotto deve essere consegnato all'organismo d'intervento entro il 31 dicembre 2002. Per quanto concerne i contratti sottoscritti dal 24 giugno 2002 al 30 settembre 2002 o quelli sottoscritti sino al 15 ottobre 2002, le consegne dei vini in distilleria devono aver luogo entro il 13 dicembre 2002; l'alcole prodotto deve essere consegnato all'organismo d'intervento entro il 15 febbraio 2003.»

(3) Per agevolare la gestione della misura ed evitare la discriminazione dei viticoltori che lavorano in vigneti situati in vari dipartimenti, occorre delimitare le zone interessate a tre regioni.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

Articolo 2

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10.
⁽³⁾ GU L 55 del 26.2.2002, pag. 14.
⁽⁴⁾ GU L 164 del 22.6.2002, pag. 22.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

Elenco delle regioni francesi di cui al presente regolamento

- Rhône-Alpes
 - Languedoc-Roussillon
 - Provence-Alpes-Côte d'Azur.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1820/2002 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 2002

che modifica il regolamento (CEE) n. 2958/93 recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio per il regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 442/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3 bis,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, i prodotti che fruiscono di un regime di approvvigionamento specifico non possono essere riesportati verso i paesi terzi né rispediti verso altre parti della Comunità. Esso prevede tuttavia una deroga per le esportazioni tradizionali o le spedizioni tradizionali di prodotti trasformati verso il resto della Comunità.
- (2) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2958/93 della Commissione, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio per il regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1020/2002 ⁽⁴⁾, la Commissione determina i limiti quantitativi annui di prodotti trasformati contenenti materie prime che hanno beneficiato del regime d'approvvigionamento specifico di cui è autorizzata l'esportazione o la spedizione il resto della Comunità.
- (3) Tali quantitativi devono essere determinati in base alla media delle esportazioni e spedizioni verso il resto della Comunità effettuate durante il 1991, il 1992 e il 1993,

prima che entrasse in vigore il regime, quali sono state stabilite dalle autorità competenti.

- (4) Occorre modificare in conformità il regolamento (CEE) n. 2958/93 per inserirvi questi quantitativi annui.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2958/93 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Le esportazioni tradizionali e le spedizioni tradizionali verso il resto della Comunità di prodotti trasformati contenenti materie prime che hanno beneficiato del regime d'approvvigionamento specifico sono autorizzate entro i limiti dei quantitativi annui fissati nell'allegato III. Le autorità competenti adottano le misure necessarie per garantire che tali operazioni non superino i quantitativi annui stabiliti.»

- 2) L'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato III.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 68 del 12.3.2002, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 267 del 28.10.1993, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 155 del 14.6.2002, pag. 32.

ALLEGATO

«ALLEGATO III

Quantitativi massimi di prodotti trasformati che possono essere esportati o spediti ogni anno verso il resto della Comunità dalle isole minori dell'Egeo nel quadro delle esportazioni e spedizioni tradizionali

(Articolo 4)

(quantità in chilogrammi)

Codice NC	Verso la CE	Verso i paesi terzi
1704 90	600	200
1902 11	6 500	—
1902 30	2 300	—
1905 40	55 000	2 000
1905 90	3 500	—
2008 19	900	100
2106 90	3 800	900»

REGOLAMENTO (CE) N. 1821/2002 DELLA COMMISSIONE**dell'11 ottobre 2002****relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1312/2002 della Commissione ⁽³⁾, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare.
- (2) Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per le uve da tavola, i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale superamento pregiudicherebbe il corretto funzionamento del

regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

- (3) Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per le uve da tavola esportate dopo il 13 ottobre 2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1312/2002 per le uve da tavola la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 13 ottobre 2002 e prima del 16 novembre 2002, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69.

⁽³⁾ GU L 192 del 20.7.2002, pag. 13.

REGOLAMENTO (CE) N. 1822/2002 DELLA COMMISSIONE
dell'11 ottobre 2002
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 ⁽⁴⁾. Recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quota-

zioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 22,627 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1823/2002 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 2002

recante quinta modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio ⁽¹⁾, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1754/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) Il 10 ottobre 2002, il Comitato per le sanzioni ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle

entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I.

- (3) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2002.

Per la Commissione
Christopher PATTEN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 264 del 2.10.2002, pag. 23.

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

Le persone giuridiche, i gruppi e le entità seguenti vengono aggiunti all'elenco «Persone giuridiche, gruppi e entità»:

- 1) Gruppo islamico combattente marocchino (alias GICM o Groupe Islamique Combattant Marocain)
- 2) Gruppo combattente tunisino (alias GCT o Groupe Combattant Tunisien).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

**REGOLAMENTO (CE) N. 1824/2002 DEL CONSIGLIO
dell'8 ottobre 2002**

che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 2505/96 ⁽¹⁾ il Consiglio ha aperto contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e industriali. È opportuno provvedere a soddisfare il fabbisogno della Comunità per i prodotti in questione alle condizioni più favorevoli. Occorrerebbe pertanto aprire contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo per volumi adeguati a decorrere dal 1º luglio 2002, senza perturbare i mercati di tali prodotti.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2505/96 dovrebbe essere pertanto modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti tariffari di cui all'allegato del presente regolamento sono aggiunti all'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso ha effetto il 1º luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 8 ottobre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. PEDERSEN

⁽¹⁾ GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1578/2002 della Commissione (GU L 236 del 4.9.2002, pag. 3.)

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingente (in %)	Periodo contingente
09.2610	ex 2925 20 00	20	Cloruro di (clorometilen)dimetilammino	25 t	0	1.7.-31.12.2002
09.2976	ex 8407 90 10	10	Motori a benzina a quattro tempi, di cilindrata inferiore o uguale a 250 cm ³ , destinati alla fabbricazione di tosatrici da prato della sottovoce 8433 11 ⁽⁴⁾	650 000 unità	0	1.7.2002-30.6.2003

⁽⁴⁾ Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

REGOLAMENTO (CE) N. 1825/2002 DELLA COMMISSIONE**del 14 ottobre 2002****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 ottobre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	50,3
	096	36,4
	999	43,3
0707 00 05	052	103,8
	999	103,8
0709 90 70	052	89,5
	999	89,5
0805 50 10	052	63,1
	388	61,4
	524	61,6
	528	47,9
0806 10 10	999	58,5
	052	106,8
	064	135,5
	400	213,7
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	999	152,0
	096	38,5
	388	85,1
	400	58,6
	512	88,6
	800	192,2
	804	91,5
0808 20 50	999	92,4
	052	86,1
	720	40,1
	999	63,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1826/2002 DELLA COMMISSIONE**del 14 ottobre 2002****che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della seconda gara di cui al regolamento (CE) n. 1654/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine, fissati dal regolamento (CE) n. 1654/2002 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 ⁽⁵⁾, i prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine per la seconda gara prevista dal regolamento (CE) n. 1654/2002 per la prima il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 7 ottobre 2002 sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 250 del 18.9.2002, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Estado miembro	Productos	Precio mínimo Expresado en euros por tonelada
Medlemsstat	Produkter	Mindestepriser i EUR/t
Mitgliedstaat	Erzeugnisse	Mindestpreise Ausgedrückt in EUR/Tonne
Κράτος μέλος	Προϊόντα	Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόμενες σε ευρώ ανά τόνο
Member State	Products	Minimum prices Expressed in EUR per tonne
État membre	Produits	Prix minimaux exprimés en euros par tonne
Stato membro	Prodotti	Prezzi minimi Espressi in euro per tonnellata
Lidstaat	Producten	Minimumprijzen Uitgedrukt in euro per ton
Estado-Membro	Produtos	Preço mínimo Expresso em euros por tonelada
Jäsenvaltio	Tuotteet	Vähimmäishinnat euroina tonnia kohden ilmaistuna
Medlemsstat	Produkter	Minimipriser i euro per ton

**Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα με κόκαλα — Bone-in beef — Viande
avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben**

ITALIA	— Quarti posteriori	1 350
DEUTSCHLAND	— Hinterviertel	1 350
ESPAÑA	— Cuartos traseros	1 350
ÖSTERREICH	— Hinterviertel	1 401
FRANCE	— Quartiers arrières	—
DANMARK	— Bagfjerdinger	—

**REGOLAMENTO (CE) N. 1827/2002 DELLA COMMISSIONE
del 14 ottobre 2002**

**che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della gara di cui
al regolamento (CE) n. 1761/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine, fissati dal regolamento (CE) n. 1761/2002 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 ⁽⁵⁾, i prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine per la gara prevista dal regolamento (CE) n. 1761/2002 per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto l'8 ottobre 2002 sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.
⁽²⁾ GU L 345 dell'1.12.2001, pag. 29.
⁽³⁾ GU L 250 del 18.9.2002, pag. 6.
⁽⁴⁾ GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.
⁽⁵⁾ GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Estado miembro	Productos	Precio mínimo Expresado en euros por tonelada
Medlemsstat	Produkter	Mindestpriser i EUR/t
Mitgliedstaat	Erzeugnisse	Mindestpreise Ausgedrückt in EUR/Tonne
Κράτος μέλος	Προϊόντα	Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόμενες σε ευρώ ανά τόνο
Member State	Products	Minimum prices Expressed in EUR per tonne
État membre	Produits	Prix minimaux exprimés en euros par tonne
Stato membro	Prodotti	Prezzi minimi Espressi in euro per tonnellata
Lidstaat	Producten	Minimumprijzen Uitgedrukt in euro per ton
Estado-Membro	Produtos	Preço mínimo Expresso em euros por tonelada
Jäsenvaltio	Tuotteet	Vähimmäishinnat euroina tonnia kohden ilmaistuna
Medlemsstat	Produkter	Minimipriser i euro per ton

**Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα με κόκαλα — Bone-in beef — Viande
avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben**

DEUTSCHLAND	— Vorderviertel	—
DANMARK	— Forfjerdinger	—
ITALIA	— Quarti anteriori	650
FRANCE	— Quartiers avant	—
ÖSTERREICH	— Vorderviertel	—
NEDERLAND	— Voorvoeten	—
ESPAÑA	— Cuartos delanteros	—

REGOLAMENTO (CE) N. 1828/2002 DELLA COMMISSIONE**del 14 ottobre 2002****relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera del Portogallo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2555/2001 del Consiglio, del 18 dicembre 2001, che stabilisce, per il 2002, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 2002.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM I e II (acque della Norvegia) da parte di navi battenti bandiera del Portogallo o immatricolate in Portogallo

hanno esaurito il contingente assegnato per il 2002. Il Portogallo ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 2 settembre 2002. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM I e II (acque della Norvegia), eseguite da navi battenti bandiera del Portogallo o immatricolate in Portogallo, abbiano esaurito il contingente assegnato al Portogallo per il 2002.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM I e II (acque della Norvegia) effettuata da navi battenti bandiera del Portogallo o immatricolate in Portogallo è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica con effetti a decorrere dal 2 settembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 347 del 31.12.2001, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1829/2002 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2002

che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione per quanto riguarda la denominazione «Feta»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2796/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17,

considerando quanto segue:

- (1) Il 21 gennaio 1994 le autorità elleniche hanno trasmesso alla Commissione una domanda di registrazione della denominazione «Feta» relativa ad un formaggio, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2081/92.
- (2) Con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 564/2002 ⁽⁴⁾, la denominazione «Feta» è stata registrata come denominazione di origine protetta.
- (3) Successivamente, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese hanno proposto un ricorso per l'annullamento della suddetta registrazione a norma dell'articolo 230 del trattato.
- (4) Nella sentenza resa il 16 marzo 1999 in merito alle cause congiunte C-289/96, C-293/96 e C-299/96, la Corte di giustizia ha pronunciato l'annullamento parziale del succitato regolamento nella misura in cui registra la denominazione «Feta» come denominazione di origine protetta. La Corte considerava che la Commissione non avesse «preso correttamente in considerazione il complesso dei fattori di cui l'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento base le imponeva di tener conto» e metteva in evidenza in particolare l'analisi insufficiente compiuta dalla Commissione del fattore attinente alla situazione concreta esistente negli Stati membri.
- (5) Il regolamento (CE) n. 1070/1999 della Commissione ⁽⁵⁾ che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 ha pertanto soppresso la denominazione «Feta» dall'allegato suddetto e dal registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
- (6) Successivamente, in data 15 ottobre 1999 la Commissione ha trasmesso a tutti gli Stati membri un questionario particolareggiato destinato ad acquisire una valutazione completa e aggiornata della situazione esistente in ciascuno Stato membro con riguardo alla produzione e al consumo del formaggio «Feta» e, in generale, al grado

di effettiva conoscenza di tale denominazione da parte del consumatore comunitario.

- (7) Per quanto riguarda la produzione di formaggio «Feta», gli Stati membri sono stati invitati ad indicare i seguenti elementi: l'esistenza di una normativa nazionale o usi codificati specifici; le condizioni di attuazione della produzione di questo formaggio, in particolare gli obiettivi perseguiti, la natura privata o pubblica di tale iniziativa, i mercati e il profilo dei consumatori a cui essa è destinata; la ripartizione dei quantitativi prodotti all'anno; la destinazione finale della produzione e le denominazioni concrete delle marche commerciali utilizzate.
- (8) Per quanto riguarda il consumo di formaggio «Feta», gli Stati membri sono stati invitati ad indicare i seguenti elementi: l'esistenza di una normativa nazionale che disciplini la commercializzazione di tale formaggio, la ripartizione annua dei quantitativi consumati, la provenienza geografica del formaggio consumato e le etichette concrete presenti sul loro mercato.
- (9) Per quanto riguarda la conoscenza della denominazione «Feta», gli Stati membri sono stati invitati ad indicare i seguenti elementi: le definizioni di tale termine, in particolare nelle opere a carattere generale quali dizionari o enciclopedie; gli studi o le indagini demoscopiche o qualsiasi altra informazione complementare.
- (10) La Commissione ha raccolto in una sintesi globale le informazioni ricevute, per Stato membro, sintesi successivamente corretta o modificata dagli Stati membri stessi.
- (11) Ne è risultato che in dodici Stati membri la produzione di formaggio «Feta» non è disciplinata da una normativa specifica che ne definisca le caratteristiche qualitative, le modalità di produzione ed eventualmente la zona geografica delimitata di produzione. In Grecia, gli usi in materia di produzione del formaggio «Feta» sono stati progressivamente precisati e codificati dal 1935 e la zona geografica di produzione, basata tradizionalmente su pratiche leali e costanti, è stata definita nel 1988. Dal 1963 vige in Danimarca una legislazione relativa ai requisiti qualitativi da rispettare per la produzione di formaggio «Feta» e un'analoga normativa è esistita nei Paesi Bassi dal 1981 al 1998. Va segnalato, peraltro, che il termine «Feta» figura nella regolamentazione comunitaria relativa alle restituzioni all'esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari e nella nomenclatura combinata. Tali normative rispondono a finalità di carattere esclusivamente doganale e non si preoccupano in alcun modo di tener conto della percezione che il consumatore ha di questo prodotto, né di disciplinare i diritti di proprietà industriale; esse non pregiudicano la scelta della denominazione con cui tale formaggio viene effettivamente commercializzato, che dipende esclusivamente da considerazioni connesse con le aspettative dei consumatori dei vari paesi di destinazione.

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 324 del 21.12.2000, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 86 del 3.4.2002, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU L 130 del 26.5.1999, pag. 18.

- (12) È emerso che la produzione di formaggio «Feta» ai sensi della nomenclatura doganale, è inesistente nel Lussemburgo e in Portogallo. Essa è o è stata marginale sotto il profilo statistico ed economico o episodica in nove Stati membri, ossia in Italia, Belgio, Finlandia, Austria, Irlanda, Svezia, Regno Unito, Paesi Bassi e Spagna tale produzione.
- (13) In quattro Stati membri invece la produzione di formaggio «Feta» è considerevole. La Grecia produce tale formaggio fin dall'antichità ed esso è destinato quasi esclusivamente al mercato greco. Le statistiche ufficiali risalgono al 1931 ed indicano in tale anno una produzione di 25 000 tonnellate, mentre attualmente la produzione sfiora le 115 000 tonnellate annue. Il formaggio che reca la denominazione «Feta» in Grecia è ottenuto esclusivamente da latte di pecora oppure da una miscelanza di latte di pecora e di capra.
- (14) La Danimarca produce il formaggio «Feta» dal 1930 circa, essenzialmente per l'esportazione. Disponiamo di statistiche soltanto dal 1967, anno in cui la produzione ammontava a 133 tonnellate. Nel 1971 la produzione ha superato le 1 000 tonnellate e a partire dal 1975, in seguito alla concessione di restituzioni all'esportazione di formaggio «Feta» da parte della Comunità, la sua produzione ha registrato una crescita esponenziale, passando da 9 868 tonnellate nel 1975 ad un picco di 110 932 tonnellate nel 1989. Dal 1995 si assiste a un calo nella produzione che è scesa nel 1998 a 27 640 tonnellate, soprattutto a motivo di una flessione della domanda dei paesi terzi e della progressiva diminuzione delle restituzioni all'esportazione per tale formaggio. La produzione danese si basa quasi esclusivamente sull'impiego di latte vaccino.
- (15) La Francia ha iniziato a produrre formaggio «Feta» nel 1931. Le statistiche sono disponibili solo a partire dal 1980, anno in cui la produzione era di 875 tonnellate. Tra il 1988 e il 1998 la produzione oscilla tra 7 960 e 19 964 tonnellate. Destinata inizialmente a soddisfare la domanda delle comunità ellenica e armena della Francia, la produzione è oggi destinata all'esportazione, sia negli altri Stati membri sia in paesi terzi, mediamente per il 77,5 % della produzione. Il formaggio prodotto in Francia è ottenuto principalmente da latte di pecora e in misura minore da latte vaccino.
- (16) La Germania produce «Feta» dal 1972, anno in cui le statistiche indicano una produzione di 78 tonnellate. Nel 1977 la quantità prodotta è arrivata a 5 000 tonnellate, per sfiorare le 15 000 tonnellate nel 1980 e raggiungere le 24 000 tonnellate nel 1985. Da allora essa oscilla tra un minimo di 19 757 tonnellate e un massimo di 39 201 tonnellate. Inizialmente la produzione era destinata esclusivamente alle comunità di immigrati originari dei Balcani e progressivamente si è rivolta anche ai paesi del Medio Oriente e dei Balcani a motivo, in particolare, del beneficio di restituzioni all'esportazione, nonché verso gli altri Stati membri. Il formaggio prodotto in Germania è ottenuto quasi esclusivamente da latte vaccino.
- (17) È opportuno segnalare che le statistiche sopra riportate rispecchiano i dati trasmessi da ogni Stato membro relativamente alla propria produzione e hanno pertanto soltanto un valore indicativo, in quanto l'assenza di una disciplina regolamentare specifica nella quasi totalità degli Stati membri e la definizione molto generica del termine «Feta» figurante nella nomenclatura combinata danno luogo a stime del tutto approssimative e a dati statistici fortemente divergenti nell'ambito di un'analisi incrociata delle risposte trasmesse. È peraltro difficile distinguere, per vari Stati membri, tra produzione e riesportazione, il che può sfociare in statistiche del tutto inattendibili.
- (18) Per quanto riguarda le normative degli Stati membri in materia di consumo del formaggio «Feta», in linea di massima si applicano esclusivamente le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercializzazione, presentazione o etichettatura relative ai formaggi in generale. Soltanto la Grecia e la Danimarca dispongono di una normativa dettagliata specifica in materia, mentre l'Austria riserva l'indicazione «Feta» esclusivamente ai prodotti ellenici in virtù di una convenzione bilaterale greco-austriaca che risale al 1971.
- (19) Per quanto riguarda l'entità del consumo di «Feta» della Comunità, l'analisi delle risposte degli Stati membri ha permesso di constatare, da un lato, che la valutazione lorda basata sul totale dei quantitativi di formaggio «Feta» prodotti e importati diminuito dei quantitativi esportati, si è rivelata talora inadeguata e ha prodotto risultati aberranti, rendendo impossibile il conteggio delle scorte esistenti, delle quantità riesportate o di altri elementi, da cui risulterebbe addirittura un consumo teoricamente negativo per certi Stati membri. D'altro canto, l'immissione sul mercato di formaggio «Feta» ai sensi della nomenclatura doganale non è avvenuta sistematicamente con tale denominazione, e questo per motivi di ordine giuridico che riservano tale termine ai prodotti conformi a certi requisiti più specifici, oppure per ragioni di ordine commerciale che inducono a privilegiare altre denominazioni che godono del favore dei consumatori destinatari di tale formaggio. Ferma restando la relativa incertezza che ne deriva, le risposte trasmesse dagli Stati membri hanno consentito di constatare, in via indicativa, che al momento dell'adesione della Grecia alla Comunità il 92 % circa del formaggio «Feta» consumato sul territorio comunitario era consumato in Grecia. Successivamente si è registrato un graduale aumento dei consumi negli altri Stati membri per cui attualmente circa il 73 % del consumo comunitario di «Feta» si registra in territorio ellenico. Analizzando il consumo annuo pro capite in ciascuno Stato membro si constata che in Spagna, Lussemburgo, Portogallo, Italia e nei Paesi Bassi il consumo annuo pro capite di formaggio «Feta» è inferiore o uguale a 0,010 kg, il che corrisponde allo 0,08 % del consumo comunitario; in Irlanda, Regno Unito, Austria, Francia, Svezia, Belgio e Finlandia, il consumo annuo pro capite di formaggio «Feta» varia tra 0,040 kg e 0,150 kg, ossia dallo 0,32 % all'1,22 % del consumo comunitario; in Germania, il consumo annuo pro capite è di 0,290 kg, vale a dire il 2,36 % del consumo comunitario; in Danimarca è di 0,700 kg pro capite all'anno, ossia il 5,0 % del consumo comunitario, e infine in Grecia è di 10,500 kg pro capite all'anno, il che rappresenta l'85,64 % del consumo comunitario.

- (20) In base alle informazioni trasmesse dagli Stati membri i formaggi che sull'etichetta recano la denominazione «Feta» sul territorio comunitario in genere contengono nell'etichetta un riferimento implicito o esplicito al territorio, alle tradizioni culturali o alla civiltà greca, attraverso diciture o disegni a forte connotazioni elleniche, benché siano prodotti in Stati membri diversi dalla Grecia. Ne deriva che il legame tra la denominazione «Feta» e il territorio ellenico è volontariamente suggerito e ricercato in quanto costituisce un argomento di vendita inerente alla rinomanza del prodotto di origine, ma ciò comporta il rischio reale di indurre il consumatore in confusione. Le etichette apposte sul formaggio «Feta» non originario della Grecia, commercializzato effettivamente nel territorio comunitario con tale denominazione senza fare allusione diretta o indiretta alla Grecia, oltre ad essere numericamente minoritarie, costituiscono una porzione estremamente ridotta del mercato comunitario della «Feta» in termini di quantitativi di formaggio effettivamente commercializzato in questo modo.
- (21) Dalle opere di carattere generale, come dizionari o enciclopedie, e da quelle più specializzate trasmesse dagli Stati membri, si desume che il termine «Feta» non figura in opere di lingua italiana e portoghese. Nelle pubblicazioni in lingua greca, spagnola e olandese si fa riferimento esclusivamente ad un formaggio greco a base di latte di pecora e di capra. Le pubblicazioni in lingua svedese si riferiscono ad un formaggio di origine greca a base di latte di pecora e di capra, prodotto ormai anche in altri paesi a base di latte vaccino, con la citazione esplicita della Danimarca e della Svezia. Le pubblicazioni in lingua danese fanno riferimento principalmente ad un formaggio greco ottenuto da latte di pecora e di capra, ma anche ad un formaggio prodotto in Danimarca e nei Balcani, oppure non contengono alcun riferimento geografico preciso. Le pubblicazioni in finlandese parlano esclusivamente di un formaggio greco o di origine greca a base di latte di pecora o di latte di pecora e di capra, ad eccezione di un'opera che non riporta alcuna provenienza geografica. Le opere in lingua tedesca fanno riferimento ad un prodotto elaborato in Grecia e nella maggior parte dei paesi dell'Europa sud-orientale, nonché in alcuni paesi d'oltremare. Quattordici delle 17 opere in lingua francese trasmesse fanno riferimento ad un formaggio greco a base di latte di pecora e/o di capra, mentre un'opera si riferisce ad un formaggio prodotto in Grecia e nei Balcani, un'altra ad un formaggio di origine greca del quale esistono molte imitazioni in Europa e un'altra ancora ad un formaggio greco a base di latte di pecora e di capra la cui fabbricazione si è diffusa ad altri paesi, diversi dal paese di origine, e più recentemente in Europa e nel Nord America, utilizzando latte di vacca. In lingua inglese quattro opere fanno riferimento ad un formaggio a base di latte di pecora prodotto soprattutto in Grecia; quattro parlano di un formaggio greco a base di latte di pecora o di capra; un'opera fa riferimento ad un formaggio originario della Grecia e del Medio Oriente, tradizionalmente ottenuto a partire da latte di pecora o di capra e al giorno d'oggi talvolta con latte vaccino; due opere fanno riferimento ad un formaggio originario della Grecia a base di latte di pecora o di capra, prodotto anche in altri paesi, generalmente come ingrediente di piatti della cucina greca; un'opera indica l'esistenza di una produzione di «Feta» in Nuova Zelanda, Bulgaria, Jugoslavia, Cipro, Danimarca e Grecia, quest'ultima indicata come il paese di origine; un'opera si riferisce ad un formaggio prodotto in Grecia e nei Balcani; un'altra ad un formaggio greco a base di latte di pecora o di capra prodotto negli Stati Uniti a base di latte vaccino; quattro opere indicano che il formaggio «Feta» prodotto attualmente in Grecia discende direttamente da un formaggio prodotto nella Grecia antica. L'evoluzione cronologica delle definizioni del termine «Feta» non allenta la correlazione o l'identificazione tra la Grecia e il formaggio «Feta» e ciò vale complessivamente per tutte le lingue.
- (22) Tutte le informazioni che gli Stati membri hanno trasmesso sono state inoltrate al comitato scientifico in appresso «il comitato», che il 24 aprile 2001 ha adottato un parere all'unanimità.
- (23) Il comitato precisa anzitutto che: «[...] una denominazione di origine o indicazione geografica può considerarsi come diventata comune per un tipo di prodotto soltanto se, sul relativo territorio, una parte significativa del pubblico interessato non è più convinto che l'indicazione resti una indicazione geografica (...); per quanto riguarda il territorio su cui è avvenuta la trasformazione, occorre prendere in considerazione la situazione dell'intera Comunità europea, data la portata comunitaria del regolamento e il fatto che la Comunità europea vuole essere un mercato unico. Ne deriva che non è possibile considerare esclusivamente o principalmente la situazione in un solo Stato membro, considerato a parte. L'articolo 3 del regolamento prescrive che occorre tener conto della situazione dello Stato membro in cui il nome ha origine e negli Stati membri di consumo, nonché negli altri Stati membri, alla luce della normativa comunitaria e nazionale pertinente. [...] Per stabilire quale sia il pubblico rilevante, tutto dipende dal tipo di prodotto e dal pubblico a cui il prodotto si rivolge. Nella fattispecie, poiché si tratta di un formaggio destinato ad essere consumato dal consumatore finale (ma anche acquistato per attività commerciali come ristoranti e industrie alimentari) il destinatario rilevante è il grande pubblico. Di conseguenza, occorre stabilire se la denominazione o indicazione di cui trattasi abbia perso o meno il suo significato geografico di origine agli occhi del grande pubblico. Per valutare in che modo il pubblico la percepisca si può procedere a constatazioni «dirette», come sondaggi di opinione o altre indagini, e a constatazioni «indirette» come il livello della produzione e del consumo, il tipo e la natura dell'etichettatura utilizzata, il tipo e la natura della pubblicità che accompagna tali prodotti, l'indicazione nei dizionari ecc.»
- (24) Per quanto riguarda la produzione di formaggio «Feta», il comitato constata che la produzione greca rappresenta il 60 % della produzione comunitaria totale di tale formaggio e il 90 % della produzione comunitaria di formaggi a base di latte di pecora e di capra. Il formaggio «Feta» ottenuto a base di latte vaccino rappresenta il 34 % della produzione totale comunitaria ed è in ampia misura destinato ai paesi terzi.

- (25) Per quanto riguarda il consumo, il comitato sottolinea che attualmente il 73 % dei consumi di formaggio «Feta» avvengono in Grecia, con una media di 10,5 kg all'anno per abitante, contro 1,76 kg all'anno per abitante per l'insieme dei cittadini del resto dell'Unione. In Danimarca e in Germania il consumo di «Feta», secondo il comitato, è sicuramente più elevato, ma resta pur sempre inferiore a quello della Grecia, rispettivamente di 15 e 36 volte. Secondo il comitato è anche significativo il consumo di «Feta» riferito al consumo totale di formaggio per abitante: in Grecia si consumano, in particolare, 10,5 kg di «Feta» all'anno per abitante su un consumo annuo complessivo di 14 kg di formaggio; in Danimarca si consumano 0,7 kg all'anno per abitante rispetto ad un consumo annuo di 15 kg di formaggio; in Francia 0,13 kg di «Feta» all'anno per abitante su un consumo annuo di 20 kg di formaggio; in Germania 0,29 kg di «Feta» all'anno per abitante su un consumo annuo di 19 kg di formaggio.
- (26) Il comitato constata per inciso che «una frazione significativa della produzione fuori del territorio greco è esportata in paesi terzi, il che non ha alcuna incidenza sulla situazione della denominazione «Feta» all'interno del mercato unico» e che «l'assenza di produzione e di consumo in numerosi Stati membri non ha alcun effetto sulla genericità della denominazione.»
- (27) Per quanto riguarda l'analisi delle normative nazionali o comunitarie pertinenti, il comitato considera che dodici Stati membri non dispongono di alcuna normativa specifica e applicano alla «Feta» le norme generali, sia comunitarie che nazionali, relative ai formaggi. Il comitato constata inoltre che la Grecia possiede fin dal 1935 una normativa specifica per il formaggio «Feta», la Danimarca dal 1963, e che l'Austria riserva la denominazione «Feta» esclusivamente ai prodotti originari della Grecia in virtù dell'accordo bilaterale del 1971.
- (28) Per quanto riguarda le modalità di commercializzazione del formaggio «Feta» all'interno della Comunità, il comitato constata che al consumatore vengono proposti «due prodotti di composizione diversa e con diverse caratteristiche organolettiche, sotto la stessa denominazione». Il comitato sottolinea che le etichette del formaggio «Feta» non originario della Grecia contengono riferimenti diretti o indiretti alla Grecia, il che implica che la denominazione «Feta» non è utilizzata come «un nome comune, senza alcuna connotazione geografica, sinonimo di formaggio bianco di pecora o di vacca, in salamoia» [...]. Secondo il comitato si tratta di un «prodotto generalmente presentato come di origine greca [...]».
- (29) Il comitato conclude all'unanimità che la denominazione «Feta» non è generica, in particolare per i seguenti motivi:
- (30) La produzione e il consumo di «Feta» sono concentrati in massima parte nella Repubblica ellenica. I prodotti elaborati in altri Stati membri (Germania, Danimarca e Francia), eventualmente denominati «Feta», sono essenzialmente prodotti a base di latte vaccino, con una tecnologia diversa e vengono in ampia misura esportati in paesi terzi. Non si può pertanto affermare che la denominazione «Feta» rivesta carattere generico, in quanto sul mercato unico predomina il prodotto greco originale. Va notato anche che negli Stati membri che non sono grandi produttori o consumatori la denominazione «Feta» non è potuta diventare generica in quanto l'uso della stessa come nome comune è inesistente. Agli occhi del consumatore il nome «Feta» evoca sempre l'origine greca e pertanto non si tratta di un nome diventato comune, e quindi generico, sul territorio comunitario.
- (31) Sul piano delle normative nazionali o comunitarie pertinenti, il comitato scientifico nota che nella maggior parte degli Stati membri non esiste alcuna legislazione o regolamentazione specifica per tale prodotto, soltanto in Grecia e in Danimarca esiste una normativa specifica. La normativa danese che autorizza l'elaborazione di un prodotto denominato «Danish Feta» si distingue nettamente dalla normativa greca sul piano tecnico (utilizzo di latte vaccino ultrafiltrato e non di latte di pecora e di capra, con additivi fino al 1994). D'altro canto, la Danimarca non adduce la prova che la denominazione «Feta» fosse diventata un nome comune, utilizzabile con l'aggiunta del nome del paese produttore («Danish Feta»), nel momento in cui l'uso di tale denominazione fu autorizzato da tale Stato membro (1963), così come non ha fornito la prova che si tratta di un nome generico per il periodo posteriore.
- (32) Il fatto che la denominazione «Feta» sia utilizzata nella nomenclatura doganale comune o nella normativa comunitaria relativa alle restituzioni all'esportazione non ha alcuna incidenza sulla percezione, la conoscenza e la protezione della denominazione in esame all'interno del mercato unico, in quanto si tratta di una legislazione comunitaria non pertinente nel contesto considerato.»
- (33) La Commissione ha preso atto del parere, di natura consultiva, del comitato scientifico. Essa considera che l'analisi globale esaustiva dell'insieme dei dati di ordine giuridico, storico, culturale, politico, sociale, economico, scientifico e tecnico comunicati dagli Stati membri o desunti dalle indagini avviate o commissionate dalla Commissione, permette di considerare in particolare che non è soddisfatto alcuno dei criteri di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2081/92 che consentono di stabilire se una denominazione sia divenuta generica e che di conseguenza la denominazione «Feta» non è diventata «il nome di un prodotto agricolo o alimentare, che pur collegato col nome del luogo o della regione in cui il prodotto agricolo o alimentare è stato inizialmente ottenuto o commercializzato, è divenuto, nel linguaggio corrente, il nome comune di un prodotto agricolo o alimentare».
- (34) Poiché la denominazione «Feta» non è risultata generica, la Commissione ha proceduto, a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92, alla verifica della conformità con gli articoli 2 e 4 dello stesso regolamento della domanda presentata dalle autorità elleniche ai fini della registrazione della denominazione «Feta» come denominazione di origine protetta.

(35) La denominazione «Feta» costituisce una denominazione tradizionale non geografica, conforme all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92. I termini «regione» e «luogo» a cui è fatto riferimento in tale paragrafo devono essere interpretati in un'ottica non tanto amministrativa, quanto geomorfologica, nella misura in cui i fattori naturali e umani inerenti a un dato prodotto sono tali da trascendere i confini amministrativi. È tuttavia escluso, in virtù del paragrafo suddetto, che la zona geografica relativa ad una denominazione possa coprire un intero paese. Nel caso della denominazione «Feta» si è constatato quindi che la zona geografica delimitata di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, del regolamento citato copre esclusivamente il territorio della Grecia continentale e il dipartimento dell'Isola di Lesbo. Tutte le altre isole e gli altri arcipelaghi ne sono esclusi in quanto non vi ricorrono i fattori naturali ed umani richiesti. La delimitazione amministrativa della zona geografica viene inoltre ulteriormente precisata dal fatto che il disciplinare di produzione presentato dalle autorità elleniche menziona requisiti imprescindibili e cumulativi: in particolare, la zona di origine della materia prima è sostanzialmente ristretta poiché il latte che serve alla produzione di formaggio «Feta» deve obbligatoriamente essere ottenuto da pecore e capre di razze locali, allevate con sistemi tradizionali, la cui alimentazione deve imperativamente basarsi sulla vegetazione dei pascoli delle regioni ammesse.

(36) Si è constatato che la zona geografica risultante dalla delimitazione amministrativa e i requisiti del disciplinare di produzione presentano un'adeguata omogeneità che permette soddisfare i requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CEE) n. 2081/92. Il pascolo estensivo e la transumanza, che costituiscono i capisaldi dell'allevamento dei capi ovini e caprini destinati a fornire la materia prima del formaggio «Feta», sono l'espressione di una tradizione ancestrale che ha permesso l'adattamento alle variazioni climatiche e alle loro conseguenze sulla vegetazione disponibile. Quest'adattamento ha condotto allo sviluppo di razze ovine e caprine autoctone di piccola taglia, molto sobrie e resistenti, capaci di sopravvivere in un ambiente poco generoso dal punto di vista quantitativo, ma qualitativamente ricco perché dotato di una flora specifica estremamente diversificata, che confe-

risce al prodotto finito un aroma e un sapore particolari. L'osmosi tra i fattori naturali succitati e fattori umani specifici, in particolare il metodo tradizionale di elaborazione che richiede imperativamente lo sgocciolamento senza pressione, ha conferito così al formaggio «Feta» una meritata rinomanza internazionale.

(37) Dato che il disciplinare di produzione presentato dalle autorità elleniche comprende tutti gli elementi prescritti dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2081/92 e che l'analisi formale di tale disciplinare non ha messo in luce errori palesi di valutazione, è opportuno registrare la denominazione «Feta» quale denominazione di origine protetta.

(38) Occorre modificare in conformità il regolamento (CE) n. 1170/96.

(39) Il comitato di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2081/92 non ha emesso un parere entro il termine fissato dal suo presidente. Conformemente all'articolo 15, quarto comma, del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Commissione ha sottoposto una proposta al Consiglio. Poiché quest'ultimo non ha deliberato entro il termine di tre mesi di cui all'articolo 15, quinto comma, dello stesso regolamento (CEE) n. 2081/92, le misure proposte vengono adottate dalla Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La denominazione «Φέτα» (Feta) è iscritta quale denominazione di origine protetta (DOP) nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette previsto all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

2. Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96, alla voce «Formaggi» «Grecia» della parte A, è aggiunta la denominazione «Φέτα» (Feta).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1830/2002 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 2342/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 8, l'articolo 6, paragrafo 7, l'articolo 11, paragrafo 5, e l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) Per quanto riguarda il premio per vacca nutrice, il regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 169/2002 ⁽⁵⁾, stabilisce all'articolo 29 bis la regola dell'arrotondamento del numero di animali per il calcolo del numero minimo o massimo di giovenche, espresso in percentuale. L'articolo 17, paragrafo 3 dello stesso regolamento stabilisce inoltre il numero di giovenche che possono beneficiare del premio qualora una domanda di premio, dopo l'adeguamento al livello del massimale individuale, riguardi un numero di animali compreso tra 2 e 5. La coesistenza di queste due regole comporta delle difficoltà di applicazione e provoca divergenze nel disbrigo delle domande di premio. Onde garantire l'applicazione di una regola di arrotondamento unica, pur mantenendo la regola più favorevole al produttore, occorre sopprimere l'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2342/1999 stabilisce, all'articolo 41, alcune norme relative al versamento di anticipi. A seguito di condizioni climatiche avverse eccezionali, i produttori di alcuni Stati membri non hanno potuto raccogliere foraggi quantitativamente e qualitativamente sufficienti per poter alimentare gli animali durante l'inverno. Per consentire ai produttori di far fronte agli ulteriori oneri finanziari derivanti dalla necessità di acquistare foraggi supplementari, occorre autorizzare un aumento dell'importo dell'anticipo del premio speciale, del premio per vacca nutrice, del premio alla macellazione e dei pagamenti supplementari.
- (3) Il regolamento (CE) n. 2342/1999 stabilisce all'articolo 42, secondo comma, le modalità per determinare l'anno

di imputazione degli animali oggetto del regime di premio speciale, qualora questo venga concesso in base ad una delle facoltà previste all'articolo 8 dello stesso regolamento. A norma di quest'ultimo articolo, gli Stati membri che hanno deciso di concedere il premio speciale al momento della macellazione dispongono che il premio possa essere concesso anche al momento della spedizione di animali aventi diritto verso un altro Stato membro o della loro esportazione verso un paese terzo. Il secondo comma dell'articolo 42 non contiene alcun riferimento a questo caso. La determinazione dell'anno di imputazione non solleva alcuna difficoltà nel caso della spedizione verso un altro Stato membro, visto che la domanda di aiuto è presentata prima dell'uscita degli animali dal territorio dello Stato membro interessato, a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, terzo comma, del regolamento. Nel caso di esportazione verso paesi terzi, invece, la domanda di aiuto può essere presentata anche dopo l'uscita dal territorio doganale della Comunità ed occorre pertanto precisare il campo d'applicazione dell'articolo 42, secondo comma.

- (4) Il regolamento (CE) n. 2342/1999 stabilisce, all'articolo 43, che la conversione in moneta nazionale degli importi dei premi e del pagamento per l'estensivizzazione è effettuata in base alla media, pro rata temporis, dei tassi di cambio applicabili nel mese di dicembre che precede l'anno d'imputazione determinato conformemente all'articolo 42. Occorre precisare che, come per le altre organizzazioni comuni di mercato, è la Commissione a fissare annualmente il tasso di cambio.
- (5) Viste le difficoltà riscontrate, occorre che la disposizione del presente regolamento relativa all'anticipo sui premi e sui pagamenti supplementari entri immediatamente in vigore. Per lasciare ai produttori e alle autorità competenti degli Stati membri il tempo di adeguarsi al nuovo dispositivo, occorre inoltre prevedere l'applicazione differita della disposizione relativa all'arrotondamento del numero di giovenche. Per quanto concerne la fissazione annua del tasso di cambio, è sufficiente far coincidere la sua applicazione con l'inizio del prossimo anno di calendario. Per tenere infine conto della situazione delle esportazioni realizzate durante l'anno in corso, occorre prevedere l'applicazione retroattiva della disposizione relativa all'anno di imputazione.

⁽¹⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30.

⁽⁵⁾ GU L 30 del 31.1.2002, pag. 21.

- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2342/1999 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 17, il paragrafo 3, è soppresso.
- 2) All'articolo 41, paragrafo 1, il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente:
«Tuttavia, per quanto concerne gli anni 2000, 2001 e 2002, l'anticipo del premio speciale, del premio per vacca nutrice, del premio alla macellazione e dei pagamenti supplementari può essere versato sino alla concorrenza dell'80 % dell'importo di tali premi o pagamenti.»
- 3) All'articolo 42, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:
«Tuttavia, in caso di concessione del premio speciale in base ad una delle facoltà previste all'articolo 8,
— se l'animale è stato macellato o esportato entro il 31 dicembre, e

— se la domanda di premio per detto animale viene presentata dopo tale data,

l'importo del premio applicabile è quello in vigore il 31 dicembre dell'anno in cui si è proceduto alla macellazione o all'esportazione.»

- 4) La seguente frase è aggiunta all'articolo 43:

«La media del tasso di cambio è fissata dalla Commissione nel corso del mese successivo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Tuttavia,

- i punti 1 e 4 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003,
- il punto 3 dell'articolo suddetto si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1831/2002 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2002

che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricultura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricultura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricultura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽³⁾, modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 2062/97 ⁽⁴⁾, tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli Stati membri. È importante fissare immediatamente tali prezzi per poter stabilire i dazi doganali applicabili. A tal fine, è opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 ottobre 2002.

Esso si applica dal 16 al 29 ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 14 ottobre 2002, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricultura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

(in EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 16 al 29 ottobre 2002

Prezzi comunitari alla produzione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
	16,62	10,69	28,49	13,69
Prezzi comunitari all'importazione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
Israele	—	—	8,50	8,76
Marocco	10,24	9,48	—	—
Cipro	—	—	—	—
Giordania	—	—	—	—
Cisgiordania e Striscia di Gaza	—	—	—	—

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2002/79/CE DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 2002

recante modifica degli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di certi antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/71/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/76/CE della Commissione⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/71/CE, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/76/CE, in particolare l'articolo 7,

(1) Gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE sono costituiti da elenchi di residui di antiparassitari e relative quantità massime ammissibili.

(2) A seguito del riesame dei dati disponibili è stato stabilito che sussistono informazioni sufficienti tali da consentire la fissazione di quantità massime per taluni residui di antiparassitari, e cioè le sostanze abamectin, azociclotin, bioresmetrin, bifentrin, bitertanol, bromopropilato, clorfentezina, ciromazina, ciesatin, fenpropimorf, flucitrinato, esaconazol, metacrifos, miclobutanil, penconazolo, procloraz, profenofos, resmetrin, tridemorf, triadimefon e triadimenol.

(3) Nei prodotti alimentari di origine animale possono essere presenti residui di antiparassitari come conseguenza di pratiche agricole. È necessario tener conto di dati al riguardo ottenuti a seguito di studi sull'utilizzazione di antiparassitari autorizzati nonché da sperimentazioni controllate e studi sull'alimentazione degli animali.

(4) Le informazioni disponibili sono state riesaminate. Per diverse combinazioni antiparassitario/prodotto agricolo i dati sono sufficienti per poter calcolare un valore della quantità massima di residui al di sotto del quale i residui dell'antiparassitario in questione possono essere considerati inoffensivi per la salute umana. Nel caso in cui tale quantità sia superiore al limite inferiore di determinazione analitica è opportuno fissare la quantità massima di residui al livello calcolato. Per alcune combinazioni le informazioni disponibili non sono adeguate ed è opportuno stabilire le quantità massime di residui

(1) GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26.

(2) GU L 225 del 22.8.2002, pag. 21.

(3) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37.

(4) GU L 240 del 7.9.2002, pag. 45.

(5) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43.

(6) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71.

al livello inferiore di determinazione analitica. Per altre, le informazioni sono sufficienti, ma è risultato che la fissazione di una quantità massima di residui al di sopra del limite inferiore di determinazione analitica può causare una inaccettabile esposizione acuta o cronica dei consumatori ai residui. In tali casi, occorre stabilire le quantità massime di residui al livello inferiore di determinazione analitica.

- (5) L'esposizione in vita e l'esposizione acuta dei consumatori a tali antiparassitari tramite l'assunzione di prodotti alimentari che possono contenere residui di tali antiparassitari sono state esaminate e valutate conformemente alle procedure e prassi comunitarie tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità ⁽⁷⁾. Per l'abamectin, le quantità massime di residui sono state stabilite conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1752/2002 della Commissione ⁽⁹⁾, sulla base dell'impiego di medicinali veterinari contenenti la stessa sostanza per il trattamento di animali da produzione alimentare [regolamento (CE) n. 3425/93 della Commissione ⁽¹⁰⁾]. Si è tenuto conto di tali impieghi e della valutazione della dose giornaliera ammissibile fornita dal Comitato per i medicinali veterinari su cui sono basate tali quantità massime di residui. Si è concluso che le quantità massime di residui proposte nella presente direttiva non implicano il superamento delle dosi giornaliere ammissibili né comportano effetti tossici acuti.

- (6) Per un'adeguata tutela del consumatore contro l'esposizione ai residui presenti in o su prodotti per i quali non è stata concessa alcuna autorizzazione, è prudente fissare quantità massime di residui al livello inferiore di determinazione analitica per tutti i prodotti contemplati dalle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE.

- (7) Pertanto occorre modificare di conseguenza gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE.

- (8) I partner commerciali comunitari sono stati consultati, tramite l'Organizzazione mondiale del commercio, circa le quantità stabilite nella presente direttiva ed è stato tenuto conto delle loro osservazioni al riguardo.

(7) Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta); pubblicazione preparata dal GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari. Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(8) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1.

(9) GU L 264 del 2.10.2002, pag. 18.

(10) GU L 312 del 15.12.1993, pag. 12.

- (9) È stato tenuto conto del parere del comitato scientifico per i vegetali, in particolare del parere e delle raccomandazioni riguardanti la protezione dei consumatori di prodotti alimentari ottenuti da colture trattate con prodotti fitosanitari ⁽¹¹⁾.

- (10) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II della direttiva 76/895/CEE la voce corrispondente a «bromopropilato» è soppressa.

Articolo 2

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE sono aggiunte le quantità massime di residui di antiparassitari per le sostanze abamectin, azociclotin e ciesatin, bifentrin, bitertanol, bromopropilato, clofentezina, ciromazina, fenpropimorf, flucitrinato, esaconazolo, metacrifos, miclobutanil, penconazolo, procloraz, profenofos, resmetrin e bioresmetrin, tridemorf, triadimefon e triadimenol come elencato nell'allegato I della presente direttiva.

Articolo 3

L'allegato II della direttiva 86/363/CEE è modificato come segue:

- a) nella parte A sono aggiunte le quantità massime di residui per le sostanze abamectin, bifentrin, bitertanol, bromopropilato, ciromazina, flucitrinato, metacrifos, penconazolo, procloraz, profenofos, resmetrin e bioresmetrin, tridemorf, triadimefon e triadimenol come elencato nell'allegato II della presente direttiva;
- b) nella parte B sono aggiunte le quantità massime di residui per le sostanze azociclotin e ciesatin, fenpropimorf, clofentezina e miclobutanil come elencato nell'allegato III della presente direttiva.

(11) SCP/RESI/021; SCP/RESI/024.

Articolo 4

L'allegato II della direttiva 90/642/CEE è modificato come segue:

- a) sono aggiunte le quantità massime di residui per le sostanze abamectin, azociclotin e ciesatin, bifentrin, bitertanol, bromopropilato, clofentezina, ciromazina, fenpropimorf, flucitrinato, esaconazol, metacrifos, miclobutanil, penconazolo, procloraz, profenofos, resmetrin e bioresmetrin, tridemorf, triadimefon e triadimenol come elencato nell'allegato IV della presente direttiva;
- b) la quantità massima di residui per la sostanza etion nel tè è sostituita con 3 mg/kg.

Articolo 5

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al disposto dell'articolo 4, lettera b), entro il 31 dicembre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni dal 1º gennaio 2003.

2. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al disposto degli articoli 1, 2 e 3 nonché dell'articolo 4, lettera a), entro il 31 maggio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni dal 1º agosto 2003.

3. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Residui di antiparassitari	Quantità massime in mg/kg
Abamectin (somma di avermectin B1a, avermectin B1b e isomero delta-8,9 di avermectin B1a)	0,01 (*)
Azociclotin e Ciesatin (somma di azociclotin e ciesatin espressa come ciesatin)	0,05 (*)
Bifentrin	0,5 frumento, orzo, avena, tritico 0,05 (*) altri cereali
Bitertanolo	0,05 (*)
Bromopropilato	0,05 (*)
Clofentezina (somma di tutti i composti contenenti la parte caratteristica di 2-clorobenzoil espressa come clofentezina)	0,02 (*)
Ciromazina	0,05 (*)
Fenpropimorf	0,5 orzo, frumento, avena, segale, spelta, tritico 0,05 (*) altri cereali
Flucitrinato (somma di isomeri espressa come flucitrinato)	0,05 (*)
Esaconazolo	0,02 (*)
Metacrifos	0,05 (*)
Miclobutanil	0,02 (*)
Penconazolo	0,05 (*)
Procloraz (somma di procloraz e dei suoi metaboliti contenenti la parte caratteristica di 2,4,6-Triclorofenol espressa come procloraz)	1 avena, orzo 0,5 tritico, frumento, segale 0,05 (*) altri cereali
Profenofos	0,05 (*)
Resmetrin, incluse altre miscele di isomeri componenti (somma di isomeri)	0,05 (*)
Tridemorf	0,2 orzo, avena 0,05 (*) altri cereali
Triadimefon e Triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol)	0,2 frumento, orzo, avena, segale, tritico 0,01 (*) altri cereali

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

ALLEGATO II

Residui di antiparassitari	Quantità massima in mg/kg (ppm)		
	nei grassi delle carni, nelle preparazioni di carni, nelle frattaglie e nei grassi animali elencati nell'allegato I ai codici NC ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 e 1602 ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾	nel latte di vacca crudo e nel latte di vacca intero del codice NC 0401 dell'allegato I; negli altri prodotti alimentari dei codici NC 0401, 0402, 0405 00 e 0406 conformemente alle note ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	nelle uova fresche sgusciate, nelle uova di volatili e nei tuorli elencati nell'allegato I ai codici NC 0407 00 e 0408 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
Abamectin (somma di avermectin B1a, avermectin B1b e isomero delta-8,9 di avermectin B1a)	0,02 fegato bovino [cfr. regolamento (CE) n. 3425/93] 0,01 (*) altri prodotti	0,005 (*)	0,01 (*)
Bifentrin	0,1 grasso di bovini 0,05 (*) altri prodotti	0,01 (*)	0,01 (*)
Bitertanol	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Bromopropilato	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Flucitrinato (somma di isomeri espressa come flucitrinato)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Metacrifos	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Penconazolo	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
Procloraz (somma di procloraz e dei suoi metaboliti contenenti la parte caratteristica di 2,4,6-Triclorofenol espressa come procloraz)	0,2 grasso bovino 2,0 fegato bovino 0,5 rognone bovino 0,1 (*) altri prodotti	0,02 (*)	0,1 (*)
Profenofos	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
Resmetrin, incluse altre miscele di isomeri componenti (somma di isomeri)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
Tridemorf	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)

Residui di antiparassitari	Quantità massima in mg/kg (ppm)		
	nei grassi delle carni, nelle preparazioni di carni, nelle frattaglie e nei grassi animali elencati nell'allegato I ai codici NC ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 e 1602 ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾	nel latte di vacca crudo e nel latte di vacca intero del codice NC 0401 dell'allegato I; negli altri prodotti alimentari dei codici NC 0401, 0402, 0405 00 e 0406 conformemente alle note ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	nelle uova fresche sgusciate, nelle uova di volatili e nei tuorli elencati nell'allegato I ai codici NC 0407 00 e 0408 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
Triadimefon e Triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

⁽¹⁾ Per i prodotti alimentari con tenori di grassi pari o inferiori al 10 % in peso, la quantità di residui si riferisce al peso complessivo del prodotto disossato. In tal caso, la quantità massima è pari a 1/10 del valore riferito al tenore di grassi, ma non può essere inferiore a 0,01 mg/kg.

⁽²⁾ Per determinare i residui nel latte di vacca crudo e nel latte di vacca intero si deve prendere in considerazione, per il calcolo, una quantità di grassi del 4 % in peso. Nel latte crudo e nel latte intero di altra origine animale, i residui sono espressi in base ai grassi. Per gli altri prodotti alimentari enumerati nell'allegato I ai codici NC 0401, 0402, 0405 00, 0406:

- aventi tenore di grassi inferiore al 2 % in peso, la quantità massima è pari alla metà di quella fissata per il latte crudo e il latte intero,
- aventi tenore di grassi pari o superiore al 2 % in peso, la quantità massima è espressa in mg/kg di grassi. In tal caso la quantità massima è pari a 25 volte quella fissata per il latte crudo e il latte intero.
- Per le uova e per i prodotti a base di uova con tenore di grassi superiore al 10 %, la quantità massima è espressa in mg/kg di grassi.

⁽³⁾ In tal caso la quantità massima è pari a 10 volte quella fissata per le uova fresche.

⁽⁴⁾ Le note ⁽¹⁾, ⁽²⁾ e ⁽³⁾ non si applicano nei casi in cui è indicato il limite inferiore di determinazioni analitiche.

ALLEGATO III

Residui di antiparassitari	Quantità massima in mg/kg (ppm)		
	nelle carni incluso il grasso, nelle preparazioni di carni, nelle frattaglie e nei grassi animali elencati nell'allegato I ai codici NC ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 e 1602	nel latte di vacca crudo e nel latte di vacca intero dei codici NC 0401, 0402, 0405 00 e 0406 dell'allegato I	nelle uova fresche sgusciate, nelle uova di volatili e nei tuorli elencati nell'allegato I ai codici NC 040700 e 0408
Azociclotin e Ciesatin (somma di azociclotin e ciesatin espressa come ciesatin)	0,2 carni bovine 0,05 (*) altri prodotti	0,05 (*)	0,05 (*)
Fenpropimorf acido carbossilico (BF 421-2) espresso come fenpropimorf	0,3 fegato di bovini, suini, ovini e caprini 0,05 rognone di bovini, suini, ovini e caprini 0,01 (*) carni di pollame, grassi, frattaglie commestibili 0,02 carni bovine, suine, ovine e caprine 0,01 altri prodotti	0,01	0,01 (*)
Ciromazina	0,05 (*) tutti i prodotti eccetto gli ovini	0,02 (*)	0,2
Clofentezina (somma di tutti i composti contenenti la parte caratteristica di 2-clorobenzoil espressa come clofentezina)	0,1 fegato di bovini, ovini e caprini 0,05 (*) altri prodotti	0,05 (*)	0,02 (*)
Alfa-(3-idrossibutile) - alfa - (4-clorofenile) - 1H - 1,2,4 - triazolo - 1-propanenitrile (RH9090) espresso come miclobutanile	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

ALLEGATO IV

ANTIPARASSITARI E QUANTITÀ MASSIME (mg/kg)

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Abamectine (somma di avermectin B1a, avermectin B1b e isomero delta 8,9 di avermectine B1a)	Azociclotin e Ciesatin (somma di azociclotin e ciesatin espressa come ciesatin)	Bifentrin	Bitertanolo	Bromopropilato	Clofentezina
1. Frutta fresche, secche o non cotte conservate mediante congelazione, senza zuccheri addizionati; frutta a guscio					0,05 (*)	
i) AGRUMI	0,01 (*)	0,2	0,1	0,05 (*)		0,02 (*)
Pompelmi						
Limoni						
Limette						
Mandarini (comprese clementine e altri ibridi)						
Arance						
Pomeli						
Altri						
ii) FRUTTA A GUSCIO (con guscio o sgusciate)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)		0,05 (*)
Mandorle						
Noci del Brasile						
Noci di acagiù						
Castagne						
Noci di coco						
Nocciole						
Noci del Queensland						
Noci di pecan						
Pinoli						
Pistacchi						
Noci						
Altri						
iii) POMACEE	0,01 (*)		0,3	2		0,5
Mele		0,2				
Pere		0,1				
Cotogne						
Altre		0,05 (*)				

Ciromazina	Fenpropimorf	Flucitrinato	Esaconazolo	Metacrifos	Miclobutanil	Penconazolo	Procloraz (somma di procloraz e dei suoi metaboliti contenenti la parte caratteristica di 2,4,6 Triclorofenol espressa come procloraz)	Profenofos	Resmetrin, incluse altre miscele di isomeri componenti (somma di isomeri)	Tridemorf	Triadimefon e Triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol)
0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	3	0,05 (*)	10	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0,05 (*)	0,05 (*)				0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)		0,2 (*)	0,1 (*)	0,2 (*)
0,05 (*)	0,05 (*)				0,5	0,2	0,05 (*)		0,1 (*)	0,05 (*)	0,2
											0,1 (*)

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui		Abamec- tine (somma di avermectin B1a, aver- mectin B1b e isomero delta 8,9 di avermec- tine B1a)	Azociclotin e Ciesatin (somma di azociclotin e ciesatin espressa come cie- satin)	Bifentrin	Bitertanolo	Bromopro- pilato	Clofente- zina
iv)	FRUTTA A NOCCIOLO	0,01 (*)		0,2			
	Albicocche				1		
	Ciliege				1		
	Pesche (comprese le nettarine et ibridi simili)				1		
	Prugne		0,3		2		0,2
	Altre		0,05 (*)		0,05 (*)		0,02 (*)
v)	BACCHE E PICCOLA FRUTTA				0,05 (*)		
a)	Uve da tavola e da vino	0,01 (*)		0,2			
	Uve da tavola		0,05 (*)				0,02 (*)
	Uve da vino		0,3				1
b)	Fragole (escluse le fragole selvatiche)	0,1	0,05 (*)	0,5			2
c)	Bacche a stelo (diverse da quelle di bosco)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)			
	More						3
	More di rovo						
	More-lamponi						
	Lamponi						3
	Altre						0,3
d)	Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)			
	Mirtilli neri (frutto della specie <i>Vaccinium myrtillus</i>)						
	Mirtilli rossi						
	Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)						0,5
	Uva spina						
	Altre						0,02 (*)
e)	Bacche e frutti selvatici	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)			0,02 (*)
vi)	VARIE	0,01 (*)	0,05 (*)				0,02 (*)
	Avocadi						
	Banane			0,1	3		
	Datteri						
	Fichi						
	Kiwi						
	Kumquat						

Ciromazina	Fenpropi- morf	Flucitrinato	Esacona- zolo	Metacrifos	Miclobu- tanil	Pencona- zolo	Procloraz (somma di procloraz e dei suoi metaboliti contenenti la parte caratteris- tica di 2,4,6 Triclorofe- nol espressa come pro- cloraz)	Profenofos	Resmetrin, incluse altre miscele di isomeri compo- nenti (somma di isomeri)	Tridemorf	Triadime- fon e Tri- dimenol (somma di triadi- mefon e triadi- menol)
0,05 (*)	0,05 (*)				0,3 1 0,5 0,5 0,02 (*)	0,1 0,1 0,05 (*)	0,05 (*)		0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0,05 (*)	0,05 (*)				1	0,2	0,05 (*)		0,1 (*)	0,05 (*)	2
	1				1 0,02 (*)	0,05 (*) 0,05 (*)					0,5 0,1 (*)
	1 0,05 (*) 0,05 (*)					0,05 (*)					0,1 (*)
					1 1 0,02 (*)						
0,05 (*)	0,05 (*)				0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
	2				2		5				0,2

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Abamec- tine (somma di avermectin B1a, aver- mectin B1b e isomero delta 8,9 di avermec- tine B1a)	Azociclotin e Ciesatin (somma di azociclotin e ciesatin espressa come cie- satin)	Bifentrin	Bitertanolo	Bromopro- pilato	Clofente- zina
Litchi						
Mangui						
Olive						
Passiflore						
Ananassi						
Papaya						
Altre			0,05 (*)	0,05 (*)		
2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi					0,05 (*)	
i) RADICI E TUBERI	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)
Barbabietola						
Carote						
Sedani-rapa						
Barbaforte						
Topinambur						
Pastinaca						
Prezzemolo a grossa radice						
Ravanelli						
Salsefrica						
Patate dolci						
Rutabaga						
Rape						
Ignome						
Altre						
ii) BULBI	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)
Agli						
Cipole						
Scalogni						
Cipolline						
Altre						

	Ciromazina	Fenpropi- morf	Flucitrinato	Esacona- zolo	Metacrifos	Miclobu- tanil	Pencona- zolo	Procloraz (somma di procloraz e dei suoi metaboliti contenenti la parte caratteris- tica di 2,4,6 Triclorofe- nol espressa come pro- cloraz)	Profenofos	Resmetrin, incluse altre miscele di isomeri compo- nenti (somma di isomeri)	Tridemorf	Triadime- fon e Triadime- nol (somma di triadime- fon e triadime- nol)
								5				
		0,05 (*)				0,02 (*)		5				3
								5				
								0,05 (*)				0,1 (*)
		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
						0,2						
						0,02 (*)						
	0,05 (*)	0,05 (*)				0,02 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)		0,05 (*)	
								0,5				
								5				0,5
												1
								0,05 (*)				0,1 (*)

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Abamectine (somma di avermectin B1a, avermectin B1b e isomero delta 8,9 di avermectine B1a)	Azociclotin e Ciesatin (somma di azociclotin e ciesatin espressa come ciesatin)	Bifentrin	Bitertanolo	Bromopro-pilato	Clofente-zina
iii) ORTAGGI DA FRUTTO						
a) Solanacea		0,05 (*)				
Pomodori	0,02		0,2	3		0,3
Peperoni	0,05		0,2			
Capsici						
Melanzane	0,02		0,2			
Altre	0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)
b) Cucurbitacee (buccia commestibile)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1	0,5		0,02 (*)
Cetrioli						
Cetriollini						
Zucchine						
Altre						
c) Cucurbitacee (buccia non commestibile)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		
Meloni						0,1
Zucche						
Cocomeri						
Altre						0,02 (*)
d) Granturco dolce	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)
iv) ORTAGGI DEL GENERE BRASSICA	0,01 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)		0,02 (*)
a) Cavolo a infiorescenza			0,2			
Broccoli (compresso Calabrese)						
Cavolfiori						
Altri						
b) Brassica da capolino			1			
Cavoletti di Bruxelles						
Cavoli cappucci						
Altri						
c) Brassica da foglia			0,05 (*)			
Cavoli cinesi						
Cavoli rapa						
Altri						

Ciromazina	Fenpropimorf	Flucitrinato	Esaconazolo	Metacrifos	Miclobutanil	Penconazolo	Procloraz (somma di procloraz e dei suoi metaboliti contenenti la parte caratteristica di 2,4,6 Triclorofenol espressa come procloraz)	Profenofos	Resmetrin, incluse altre miscele di isomeri componenti (somma di isomeri)	Tridemorf	Triadimefon e Triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol)
	0,05 (*)					0,05 (*)	0,05 (*)			0,05 (*)	
1					0,3						0,3
0,05 (*)					0,5						0,5
					0,3			5			
1					0,02 (*)			0,05 (*)			0,1 (*)
0,05 (*)					0,1	0,05 (*)		0,05 (*)			0,1 (*)
1											
1											
1											
0,05 (*)											
					0,2			0,05 (*)			0,1 (*)
0,3						0,1					
0,3						0,1					
0,05 (*)						0,05 (*)					
0,05 (*)					0,02 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)			0,1 (*)
0,05 (*)					0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)
	0,05 (*)										
	0,5										
	0,05 (*)										
	0,05 (*)										

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Abamectine (somma di avermectin B1a, avermectin B1b e isomero delta 8,9 di avermectine B1a)	Azociclotin e Ciesatin (somma di azociclotin e ciesatin espressa come ciesatin)	Bifentrin	Bitertanolo	Bromopropilato	Clofentezina
d) Cavoli ricci			0,05 (*)			
v) ORTAGGI ERBACEI, FRESCHI		0,05 (*)		0,05 (*)		0,02 (*)
a) Lattughe e simili	0,1		2			
Crescione						
Dolcetta						
Lattuga						
Scarola						
Altri						
b) Spinaci e simili	0,01 (*)		0,05 (*)			
Spinaci						
Bietole da foglia e da costa						
Altri						
c) Crescione	0,01 (*)		0,05 (*)			
d) Cicorie Witloof	0,01 (*)		0,05 (*)			
e) Condimenti	0,01 (*)		0,05 (*)			
Cerfoglio						
Erba cipollina						
Prezzemolo						
Foglie di sedano						
Altri						
vi) LEGUMI DA GRANELLA, freschi	0,01 (*)			0,05 (*)		0,02 (*)
Fagioli (non sgranati)		0,5	0,5			
Fagioli (sgranati)						
Piselli (non sgranati)			0,1			
Piselli (sgranati)						
Altri		0,05 (*)	0,05 (*)			
vii) ORTAGGI DA STELO, freschi	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)
Asparagi						
Cardi						
Sedani						

	Ciromazina	Fenpropimorf	Flucitrinato	Esaconazolo	Metacrifos	Miclobutanil	Penconazolo	Procloraz (somma di procloraz e dei suoi metaboliti contenenti la parte caratteristica di 2,4,6 Triclorofenol espressa come procloraz)	Profenofos	Resmetrin, incluse altre miscele di isomeri componenti (somma di isomeri)	Tridemorf	Triadimefon e Triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol)
15		0,05 (*) 0,05 (*)				0,02 (*)	0,05 (*)	5	0,05 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)
	0,05 (*)							0,05 (*)				
	0,05 (*)							0,05 (*)				
	0,05 (*)							0,05 (*)				
	0,05 (*)							5				
	0,05 (*)	0,05 (*)				0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)
								0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	
2												

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Abamectine (somma di avermectin B1a, avermectin B1b e isomero delta 8,9 di avermectine B1a)	Azociclotin e Ciesatin (somma di azociclotin e ciesatin espressa come ciesatin)	Bifentrin	Bitertanolo	Bromopropilato	Clofent-zina
Finocchi						
Carciofi						
Porri						
Rabarbaro						
Altri						
viii) FUNGHI	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)
a) Funghi coltivati						
b) Funghi selvatici						
3. Leguminose	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
Fagioli						
Lenticchie						
Piselli						
Altre						
4. Semi oleosi	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Semi di lino						
Semi di arachide						
Semi di papavero						
Semi di sesamo						
Semi di girasole						
Semi di ravizzone						
Semi di soia						
Semi di senape						
Semi di cotone						
Altri						
5. Patate	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
Patate novelle e da consumo						
6. Tè (foglie e steli di Camellia sinensis essiccati, fermentati o altrimenti lavorati)	0,02 (*)	0,1 (*)	5	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
7. Luppolo essiccato, compresi i pannelli di luppolo e polvere non concentrata	0,05	0,1 (*)	10	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

Ciromazina	Fenpropimorf	Flucitrinato	Esaconazolo	Metacrifos	Miclobutanil	Penconazolo	Procloraz (somma di procloraz e dei suoi metaboliti contenenti la parte caratteristica di 2,4,6 Triclorofenol espressa come procloraz)	Profenofos	Resmetrin, incluse altre miscele di isomeri componenti (somma di isomeri)	Tridemorf	Triadimefon e Triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol)
2	0,5				0,5	0,2					1
											0,1 (*)
0,05 (*)	0,05 (*)				0,02 (*)	0,05 (*)					0,1 (*)
	0,05 (*)				0,02 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
5							2				
0,05 (*)							0,05 (*)				
0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
							0,3				
0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,2 (*)	0,1 (*)	0,2 (*)
							0,5				
							0,5				
							0,5				
								2			
1	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
							0,05 (*)				
0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,2 (*)	20	0,2 (*)
0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	2	0,5	0,1 (*)	0,1 (*)	0,2 (*)	0,1 (*)	10

DIRETTIVA 2002/80/CE DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 2002

che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/116/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 70/220/CEE è una delle direttive particolari del sistema di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE.
- (2) La direttiva 70/220/CEE prevede un nuovo metodo per verificare la conformità dei veicoli in circolazione. È opportuno specificare il tipo di informazioni che il costruttore deve raccogliere e comunicare all'autorità di omologazione per consentire di verificare se i veicoli in circolazione rimangono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/220/CEE per tutta la durata prevista, nonché completare la definizione dei veicoli che possono essere considerati «fonte di emissioni fuori linea» nel caso in cui un campione rappresentativo di veicoli di un tipo sia sottoposto a prove e analisi statistiche destinate ad accertare le caratteristiche delle emissioni di tale tipo di veicoli.
- (3) È necessario definire le modalità tecniche per l'omologazione, come entità tecniche separate, dei convertitori catalitici di ricambio, al fine di garantirne le caratteristiche per quanto riguarda le emissioni e, se del caso, la compatibilità con il sistema diagnostico di bordo (OBD) del veicolo cui sono destinati. È altresì necessario introdurre disposizioni miranti ad agevolare l'applicazio-

ne di tali modalità, relative alla marcatura dei convertitori catalitici di ricambio, dei convertitori catalitici di ricambio d'origine e dei loro imballaggi. È inoltre necessario introdurre una richiesta di informazione che accompagni anche i convertitori catalitici di sostituzione fabbricati e immessi in commercio nella Comunità prima dell'entrata in vigore della presente direttiva.

- (4) La direttiva 70/220/CEE ha introdotto disposizioni relative ai sistemi OBD. Affinché lo sviluppo di pezzi di ricambio essenziali per il buon funzionamento dei sistemi OBD non sia ostacolato dalla mancanza di informazioni su tali dispositivi, è opportuno introdurre norme che prescrivano l'obbligo per il costruttore del veicolo di comunicare tali informazioni all'autorità preposta all'omologazione.
- (5) Le prescrizioni tecniche relative ai dispositivi d'indicazione delle disfunzioni sono chiarite, di modo che si considera abbia luogo una disfunzione se i limiti fissati per l'OBD sono oltrepassati o se il sistema OBD non è in grado di soddisfare i requisiti fondamentali di controllo stabiliti dalla presente direttiva.
- (6) È altresì necessario introdurre modifiche riguardanti in modo specifico il trattamento delle informazioni relative ai sistemi OBD, che consentano di valutare in modo indipendente il funzionamento del veicolo a benzina o a gas.
- (7) Tenuto conto della prossimità della data del 1° gennaio 2003, a partire dalla quale i nuovi tipi di veicoli alimentati a gas devono essere equipaggiati con un sistema OBD, si rende necessario consentire l'omologazione di veicoli alimentati a gas che presentano un numero limitato di anomalie di scarsa rilevanza che possono insorgere prima o al momento dell'omologazione. L'autorità preposta all'omologazione può anche rilasciare un certificato di estensione dell'omologazione per i veicoli che sono già stati omologati qualora anomalie vengano riscontrate in seguito nel sistema OBD dei veicoli in circolazione. Non vi è estensione se la funzione di monitoraggio è totalmente assente. Le anomalie ammesse dall'autorità di omologazione devono essere eliminate entro un periodo specificato sui veicoli di produzione futura.
- (8) La direttiva 70/220/CEE va aggiornata per tener conto del progresso tecnico e in particolare delle nuove definizioni degli ulteriori codici standard di errore diagnostico, degli ulteriori codici di errore diagnostico specifici dei costruttori e dei nuovi codici esadecimali,

⁽¹⁾ GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 18 del 21.1.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 76 del 6.4.1970, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 16 del 18.1.2002, pag. 32.

nonché della norme ISO 15031-6 e SAE J2012 che sono state aggirate.

- (9) La direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio⁽⁵⁾, modificata dalla direttiva 2000/71/CE della Commissione⁽⁶⁾, prescrive che il tenore di zolfo della benzina e del gasolio in vendita nella Comunità dal 1° gennaio 2005 non possa superare i 50 mg/kg (parti per milione). È ora opportuno ridefinire i carburanti di riferimento utilizzati per le prove di omologazione dei veicoli in relazione ai limiti di emissione applicabili a partire dal 2005, per meglio tener conto, nei casi appropriati, del tenore di zolfo, idrocarburi aromatici e ossigeno della benzina e del gasolio disponibili sul mercato a partire dal 2005 e utilizzati per i veicoli equipaggiati con sistemi perfezionati di controllo delle emissioni o con un motore ad iniezione diretta.
- (10) È quindi necessario modificare di conseguenza la direttiva 70/220/CEE.
- (11) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

- 1) L'articolo 1 della direttiva 70/220/CEE è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Ai fini della presente direttiva, s'intende per:

- a) "veicolo", ogni veicolo quale definito nell'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE;
- b) "veicolo alimentato a GPL o a gas naturale", un veicolo munito d'un dispositivo speciale che permette l'uso del GPL o del gas naturale nel suo sistema di propulsione. I veicoli di questo tipo possono essere concepiti e costruiti come veicoli monocarburante o bicarburante;
- c) "veicolo monocarburante", un veicolo concepito essenzialmente per funzionare in permanenza a GPL o a gas naturale, ma che può anche essere munito d'un sistema a benzina utilizzato solo in

caso di emergenza o per l'avviamento, con un serbatoio della capacità massima di 15 litri;

- d) "veicolo bicarburante", un veicolo che può funzionare alternativamente a benzina e a GPL o a gas naturale.»

- 2) Gli allegati I, II, III, IX, IXa, X, XI e XIII sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1° luglio 2003, se i veicoli sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/220/CEE, come modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri non possono:

- a) rifiutare l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE né
- b) rifiutare l'omologazione nazionale né
- c) vietare l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di veicoli ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 70/156/CEE.

2. Se un nuovo tipo di veicolo non è conforme alle prescrizioni della direttiva 70/220/CEE, come modificata dalla presente direttiva, a decorrere dal 1° luglio 2003 gli Stati membri non rilasciano più:

- a) l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE né
- b) l'omologazione nazionale.

Tuttavia, gli Stati membri possono continuare a rilasciare le omologazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 70/156/CEE.

3. Se i veicoli non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/220/CEE, come modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri:

- a) considerano i certificati di conformità di cui sono muniti i veicoli nuovi a norma della direttiva 70/156/CEE non più validi ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva;
- b) rifiutano l'immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione di veicoli nuovi che non sono muniti di un certificato di conformità valido a norma della direttiva 70/156/CEE, a meno che non siano invocate le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE,

4. Il paragrafo 3 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006:

- a) ai veicoli della categoria M, ad eccezione dei veicoli la cui massa massima è superiore a 2 500 kg;
- b) ai veicoli della categoria N1, classe I.

⁽⁵⁾ GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.

⁽⁶⁾ GU L 287 del 14.11.2000, pag. 46.

Il paragrafo 3 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007:

- a) ai veicoli della categoria N1, classi II e III, come definiti nella tabella del punto 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE;
- b) ai veicoli della categoria M la cui massa massima è superiore a 2 500 kg.

Articolo 3

1. Per quanto riguarda i convertitori catalitici di ricambio nuovi destinati ad essere montati su veicoli che sono stati omologati conformemente alla direttiva 70/220/CEE, come modificata dalla presente direttiva, a decorrere dal 1° luglio 2003, gli Stati membri non possono:

- a) rifiutare l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE né
- b) vietarne la vendita o l'installazione su un veicolo.

2. A decorrere dal 1° luglio 2003, gli Stati membri non rilasciano più l'omologazione CE a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE per i convertitori catalitici di ricambio nuovi, se non sono omologati in conformità della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla presente direttiva.

3. Gli Stati membri continuano ad autorizzare la vendita e il montaggio di convertitori catalitici nuovi, per i quali è stata rilasciata un'omologazione in quanto entità tecnica prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, per i veicoli in circolazione.

Articolo 4

Entro il 1° luglio 2005 i costruttori adottano disposizioni per fornire informazioni supplementari o direttamente al punto di vendita o ad ogni distributore, riguardanti tutti i convertitori catalitici di ricambio nuovi immessi in commercio nell'UE prima della data di entrata in vigore della presente direttiva e che non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 98/77/CE della Commissione ⁽⁷⁾.

Le informazioni supplementari di cui al primo comma sono conformi alle disposizioni dell'allegato XIII, punto 7, della presente direttiva.

⁽⁷⁾ GU L 286 del 23.10.1998, pag. 34.

Articolo 5

A decorrere dalla data d'entrata in vigore della presente direttiva, le disposizioni dettagliate dell'allegato I, punto 7 della direttiva 70/220/CEE, come modificata dalla presente direttiva, relative alla conformità dei veicoli in circolazione, si applicano a tutti i veicoli omologati a norma della direttiva 70/220/CEE, come modificata dalla direttiva 98/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾ o dalle successive direttive di modifica.

Articolo 6

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 maggio 2003, le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° giugno 2003.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 7

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2002.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽⁸⁾ GU L 350 del 28.12.1998, pag. 1.

ALLEGATO

MODIFICHE DEGLI ALLEGATI I, II, III, IX, IXa, X, XI e XIII DELLA DIRETTIVA 70/220/CEE

A. L'allegato I è modificato nel modo seguente:

- 1) Al punto 1, l'ultimo paragrafo è così modificato:

«La presente direttiva si applica inoltre alla procedura di omologazione CE dei convertitori catalitici di ricambio, quali entità tecniche destinate ad essere montate sui veicoli delle categorie M1 e N1.»

- 2) I punti 2.17 e 2.18 sono formulati come segue e il testo del punto 2.19 è sostituito dal testo seguente:

«2.17. Per "convertitore catalitico d'origine" s'intende un convertitore catalitico o un insieme di convertitori catalitici che rientrano nell'omologazione rilasciata per il veicolo e che sono indicati al punto 1.10 dell'appendice dell'allegato X della presente direttiva.

2.18. Per "convertitore catalitico di ricambio" s'intende un convertitore catalitico o un insieme di convertitori catalitici destinato a sostituire un convertitore catalitico d'origine su un veicolo omologato conformemente alla direttiva 70/220/CEE e che può essere omologato come entità tecnica, come definita all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 70/156/CEE.

2.19. Per "convertitore catalitico di ricambio d'origine" s'intende un convertitore catalitico o un insieme di convertitori catalitici i cui tipi sono indicati al punto 1.10 dell'appendice dell'allegato X della presente direttiva, ma che sono commercializzati come entità tecniche separate dal titolare dell'omologazione del veicolo.»

- 3) Il punto 3.2 è sostituito dal seguente:

«3.2. Il modello della scheda informativa per quanto riguarda le emissioni di gas allo scarico, le emissioni per evaporazione, la durata ed il sistema di diagnosi di bordo (OBD) figura nell'allegato II. Le informazioni di cui al punto 3.2.12.2.8.6 dell'allegato II devono essere incluse nell'appendice 2 "Dati relativi al sistema OBD" del certificato di omologazione CE figurante nell'allegato X.»

- 4) Il punto 5.2.2 è sostituito dal seguente:

«5.2.2. I veicoli con motore ad accensione comandata alimentati a GPL o a GN (veicoli monocarburante o bicarburante) sono sottoposti alle seguenti prove:

Tipo I (controllo delle emissioni medie dallo scarico dopo una partenza a freddo),

Tipo II (emissioni di monossido di carbonio con regime al minimo),

Tipo III (emissioni dal basamento),

Tipo IV (emissioni per evaporazione), se del caso,

Tipo V (durata dei dispositivi antinquinamento),

Tipo VI (controllo delle emissioni medie dallo scarico di monossido di carbonio e idrocarburi dopo una partenza a freddo a bassa temperatura ambiente,

prova OBD, se del caso.»

5) La tabella I.5.2 è sostituita dalla tabella seguente:

«Prova di omologazione	Veicoli con motore ad accensione comandata delle categorie M e N			Veicoli con motore ad accensione spontanea delle categorie M ₁ e N ₁
	Veicoli a benzina	Veicoli bicarburante	Veicoli monocarburante	
Tipo I	Sì (massa massima ≤ 3,5 t)	Sì (prova con i due tipi di carburante) (massa massima ≤ 3,5 t)	Sì (massa massima ≤ 3,5 t)	Sì (massa massima ≤ 3,5 t)
Tipo II	Sì	Sì (prova con i due tipi di carburante)	Sì	—
Tipo III	Sì	Sì (prova solo con benzina)	Sì	—
Tipo IV	Sì (massa massima ≤ 3,5 t)	Sì (prova solo con benzina) (massa massima ≤ 3,5 t)	—	—
Tipo V	Sì (massa massima ≤ 3,5 t)	Sì (prova solo con benzina) (massa massima ≤ 3,5 t)	Sì (massa massima ≤ 3,5 t)	Sì (massa massima ≤ 3,5 t)
Tipo VI	Sì (massa massima ≤ 3,5 t)	Sì (massa massima ≤ 3,5 t) (prova solo con benzina)	—	—
Estensione	Punto 6	Punto 6	Punto 6	Punto 6; M ₂ e N ₂ con massa di riferimento ≤ 2 840 kg ⁽¹⁾
Diagnosi di bordo	Sì, conformemente al punto 8.1.1 o al punto 8.4	Sì, conformemente al punto 8.1.2 o al punto 8.4	Sì, conformemente al punto 8.1.2 o al punto 8.4	Sì, conformemente ai punti 8.2, 8.3 o 8.4

⁽¹⁾ La Commissione esaminerà in modo approfondito la questione dell'estensione delle prove di omologazione ai veicoli delle categorie M₂ e N₂ con massa di riferimento non superiore a 2 840 kg e presenterà proposte entro il 2004, secondo la procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE, per le misure da applicare nel 2005.»

6) Nella nota ⁽¹⁾ del punto 5.3.7.3, la definizione dei valori Hcv e Ocv è modificata nel modo seguente:

Hcv = rapporto atomico idrogeno/carbonio [1,73], per il GPL [2,53], per il GN [4,0]

Ocv = rapporto atomico ossigeno/carbonio [0,02], per il GPL [zero], per il GN [zero]»

7) Il punto 5.3.8 è sostituito dal seguente:

«5.3.8. Convertitori catalitici di ricambio e convertitori catalitici di ricambio d'origine.

5.3.8.1. I convertitori catalitici di ricambio destinati a essere montati su veicoli omologati CE devono essere sottoposti a prova conformemente all'allegato XIII.

5.3.8.2. I convertitori catalitici di ricambio d'origine di un tipo di cui al punto 1.10 dell'appendice dell'allegato X e che sono destinati a essere montati su un veicolo cui si riferisce il documento di omologazione possono non essere conformi alle prescrizioni dell'allegato XIII della presente direttiva purché rispondano ai requisiti di cui ai punti 5.3.8.2.1 e 5.3.8.2.2.

5.3.8.2.1. Marcatura

I convertitori catalitici di ricambio d'origine recano almeno le seguenti identificazioni:

5.3.8.2.1.1. nome o marchio commerciale del costruttore del veicolo.

5.3.8.2.1.2. marca e numero di identificazione della parte del convertitore catalitico di ricambio d'origine indicati nelle informazioni di cui al punto 5.3.8.3.

5.3.8.2.2. Documentazione

I convertitori catalitici di ricambio d'origine sono corredati delle informazioni seguenti:

5.3.8.2.2.1. nome o marchio commerciale del costruttore del veicolo.

5.3.8.2.2.2. marca e numero di identificazione della parte del convertitore catalitico di ricambio d'origine indicati nelle informazioni di cui al punto 5.3.8.3.

5.3.8.2.2.3. i veicoli per i quali il convertitore catalitico di ricambio d'origine è di un tipo di cui al punto 1.10 dell'appendice dell'allegato X, se del caso con un'indicazione precisante se il convertitore catalitico di ricambio d'origine può essere montato su un veicolo dotato di sistema di diagnosi di bordo (OBD).

5.3.8.2.2.4. le istruzioni per il montaggio, se necessario.

5.3.8.2.2.5. Tali informazioni sono fornite:

- su un foglio accluso al convertitore catalitico di ricambio, oppure
- sull'imballaggio in cui il convertitore catalitico di ricambio è venduto, oppure
- in altro modo appropriato.

In ogni caso, tali informazioni devono figurare nel catalogo dei prodotti distribuito ai punti di vendita dal costruttore del veicolo.

5.3.8.3. Il costruttore del veicolo fornisce al servizio tecnico e/o all'autorità di omologazione le informazioni necessarie in una forma elettronica che permetta il collegamento tra i numeri delle parti in questione e la documentazione di omologazione.

Tali informazioni contengono:

- la marca (le marche) e il tipo (i tipi) del veicolo,
- la marca (le marche) e il tipo (i tipi) del convertitore catalitico di ricambio d'origine,
- il numero (i numeri) della parte del convertitore catalitico di ricambio d'origine,
- il numero di omologazione del tipo (dei tipi) di veicolo in questione.»

8) Il punto 7.1.1 è sostituito dal seguente:

«7.1.1. La verifica della conformità dei veicoli in circolazione da parte delle autorità di omologazione è effettuata in base alle pertinenti informazioni di cui dispone il costruttore, conformemente a procedure analoghe a quelle di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2 della direttiva 70/156/CEE e all'allegato X, punti 1 e 2 di tale direttiva.

Le figure I.8 e I.9 riportate all'appendice 4 del presente allegato schematizzano la procedura di verifica della conformità dei veicoli in circolazione.

7.1.1.1. Parametri che definiscono la famiglia in circolazione

La famiglia in circolazione può essere definita attraverso parametri progettuali di base comuni a tutti i veicoli che ne fanno parte. Di conseguenza, i tipi di veicoli che hanno in comune, entro i limiti di tolleranza ammessi, almeno i parametri di seguito specificati, possono essere considerati appartenenti alla stessa famiglia in circolazione:

- processo di combustione (2-tempi, 4-tempi, rotativo),
- numero di cilindri,
- configurazione del blocco cilindri (in-linea, a V, radiale, a cilindri contrapposti, altro; l'inclinazione o l'orientamento dei cilindri non costituisce un criterio valido),
- metodo di alimentazione del motore (ad es. iniezione indiretta o diretta),
- tipo di sistema di raffreddamento (aria, acqua, olio),
- metodo di aspirazione (aspirazione naturale, sovralimentazione),
- carburante di alimentazione (benzina, diesel, GN, GPL, ecc.). I veicoli a doppia alimentazione possono far parte di una categoria di veicoli monoalimentati a condizione che uno dei due carburanti utilizzati sia di uso comune,
- tipo di convertitore catalitico (catalizzatore a tre vie o altro/i),
- tipo di filtro per particolato (se presente o meno),
- ricircolo del gas di scarico (se presente o meno),
- cilindrata del motore più potente della famiglia meno il 30 %.

7.1.1.2. La verifica della conformità in circolazione è condotta dalle autorità di omologazione in base alle informazioni fornite dal costruttore. Tali informazioni devono comprendere i seguenti elementi:

7.1.1.2.1. nome e indirizzo del costruttore.

7.1.1.2.2. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica del suo rappresentante autorizzato nelle zone contemplate dalle informazioni fornite dal costruttore.

7.1.1.2.3. Nome del modello o dei modelli di veicoli contemplati dalle informazioni fornite dal costruttore.

7.1.1.2.4. Ove opportuno, elenco dei tipi di veicoli contemplati dalle informazioni fornite dal costruttore, cioè della famiglia di veicoli in circolazione ai sensi del punto 7.1.1.1.

7.1.1.2.5. Numeri di identificazione dei veicoli (codici VIN) applicabili ai tipi di veicoli all'interno della famiglia in circolazione (prefisso VIN).

7.1.1.2.6. Numeri di omologazione applicabili ai tipi di veicoli all'interno della famiglia in circolazione, nonché delle eventuali estensioni dell'omologazione, riparazioni non urgenti o richiami (per la correzione di difetti in fabbrica):

7.1.1.2.7. Dettagli delle estensioni delle omologazioni, delle riparazioni non urgenti o dei richiami effettuati per i veicoli contemplati dalle informazioni fornite dal costruttore (se richiesti dalle autorità di omologazione).

7.1.1.2.8. Arco di tempo nel quale le informazioni fornite dal costruttore sono state raccolte.

7.1.1.2.9. Periodo di produzione considerato nelle informazioni fornite dal costruttore (ad esempio veicoli prodotti nell'anno solare 2001).

- 7.1.1.2.10. Procedura di controllo della conformità dei veicoli in circolazione applicata dal costruttore, tra cui:
- 7.1.1.2.10.1. Metodo di individuazione dei veicoli.
- 7.1.1.2.10.2. Criteri di selezione ed esclusione dei veicoli.
- 7.1.1.2.10.3. Tipo delle prove e procedure applicate.
- 7.1.1.2.10.4. Criteri applicati dal costruttore per inserire o escludere i veicoli dalla famiglia in circolazione.
- 7.1.1.2.10.5. Area o aree geografiche in cui il costruttore ha raccolto le informazioni.
- 7.1.1.2.10.6. Dimensioni del campione e piano di campionamento.
- 7.1.1.2.11. Risultati della procedura di controllo della conformità dei veicoli in circolazione applicata dal costruttore, ivi compresi:
- 7.1.1.2.11.1. Identificazione dei veicoli inseriti nel programma (che siano stati sottoposti a prova o meno). L'identificazione comprende:
- nome del modello,
 - numero di identificazione del veicolo (VIN),
 - numero di immatricolazione del veicolo,
 - data di fabbricazione,
 - regione di utilizzo (se nota),
 - pneumatici montati.
- 7.1.1.2.11.2. Motivi per cui un veicolo è stato escluso dal campione.
- 7.1.1.2.11.3. Antecedenti di manutenzione di ciascun veicolo facente parte del campione (comprese le eventuali correzioni di difetti in fabbrica).
- 7.1.1.2.11.4. Antecedenti di riparazione di ciascun veicolo facente parte del campione (se noti).
- 7.1.1.2.11.5. Dati sulle prove, comprendenti:
- data in cui la prova è stata svolta,
 - luogo in cui la prova è stata svolta,
 - chilometraggio indicato sul contachilometri,
 - specifiche del carburante (ad esempio carburante di riferimento per prove o normale carburante in commercio),
 - condizioni della prova (temperatura, umidità, massa del veicolo),
 - regolazioni dinamometriche (ad esempio regolazione della potenza),
 - risultati della prova (su almeno tre veicoli diversi per famiglia).
- 7.1.1.2.12. Registrazione delle indicazioni fornite dal sistema OBD.»
- 9) Il punto 7.1.2 è sostituito dal seguente.
- «7.1.2. Le informazioni raccolte dal costruttore devono essere sufficientemente esaurienti, così da garantire che le prestazioni dei veicoli in circolazione possano essere valutate relativamente alle condizioni normali di utilizzazione definite al punto 7.1 e in modo rappresentativo della penetrazione geografica del mercato da parte del costruttore.

Ai fini della presente direttiva, il costruttore non è tenuto ad effettuare una verifica della conformità dei veicoli in circolazione per un tipo di veicolo se è in grado di dimostrare, in modo giudicato soddisfacente dall'autorità di omologazione, che le vendite di tale tipo di veicolo nella Comunità non superano i 5 000 esemplari all'anno.»

10) Il punto 7.1.7 è sostituito dal seguente. I punti da 7.1.7.1 a 7.1.7.5 restano invariati.

«7.1.7. In base alla verifica di cui al punto 7.1.1, le autorità di omologazione:

- decidono che la conformità di un tipo o di una famiglia di veicoli in circolazione è soddisfacente e non prendono ulteriori provvedimenti, oppure
- decidono che le informazioni fornite dal costruttore sono insufficienti e richiedono a questi ulteriori informazioni o ulteriori dati relativi alle prove, oppure
- decidono che la conformità del tipo o dei tipi di veicoli facenti parte di una famiglia di veicoli in circolazione è insoddisfacente e provvedono a farli sottoporre a prove ai sensi dell'appendice 3 del presente allegato.

Qualora il costruttore sia stato autorizzato a non effettuare verifiche per un determinato tipo di veicolo conformemente al punto 7.1.2, l'autorità di omologazione può provvedere a farli sottoporre a prove ai sensi dell'appendice 3 del presente allegato.»

11) Il punto 2.6 dell'appendice 3 è sostituito dal seguente:

«2.6. Il tenore di piombo e il tenore di zolfo del campione di carburante prelevato dal serbatoio del veicolo devono soddisfare le norme applicabili fissate dalla direttiva 98/70/CE (*) e non si deve constatare l'uso di un combustibile inadeguato. Possono essere effettuati controlli sul tubo di scappamento o su altre parti.

(*) GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.»

12) Il punto 6.1 dell'appendice 3 è sostituito dal seguente:

«6.1. Qualora più veicoli siano considerati fonti di emissioni fuori linea che:

- rispondono alle condizioni di cui al punto 3.2.3 dell'appendice 4 e l'autorità di omologazione e il costruttore convengano che l'eccesso di emissioni è dovuto alla stessa causa, oppure
- rispondono alle condizioni di cui al punto 3.2.3 dell'appendice 4 e l'autorità di omologazione abbia determinato che l'eccesso di emissioni è dovuto alla stessa causa,

l'autorità di omologazione chiede al costruttore di presentare un programma degli interventi necessari per ripristinare la conformità del veicolo.»

13) L'appendice 4 dell'allegato I è modificata nel modo seguente:

a) Il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. PROCEDIMENTO DA SEGUIRE IN PRESENZA DI FONTI DI EMISSIONI FUORI LINEA NEL CAMPIONE (*)

3.1. Con un campione minimo di tre veicoli ed un campione massimo determinato in base alla procedura di cui al punto 4, un veicolo è estratto a caso dal campione e sottoposto a prove per determinare se è una fonte di emissioni fuori linea.

- 3.2. Un veicolo è considerato fonte di emissioni fuori linea quando si danno le condizioni di cui al punto 3.2.1 o al punto 3.2.2.
- 3.2.1. Se si tratta di un veicolo omologato secondo i valori limite indicati alla riga A della tabella del punto 5.3.1.4 dell'allegato I, è considerato fonte di emissioni fuori linea un veicolo in cui il valore limite applicabile per ogni inquinante regolamentato è superato di un fattore 1,2.
- 3.2.2. Se si tratta di un veicolo omologato secondo i valori limite indicati alla riga B della tabella del punto 5.3.1.4 dell'allegato I, è considerato fonte di emissioni fuori linea un veicolo in cui il valore limite applicabile per ogni inquinante regolamentato è superato di un fattore 1,5.
- 3.2.3. Nel caso specifico di un veicolo con un'emissione misurata per un inquinante regolamentato nella "zona intermedia" (**).
- 3.2.3.1. Se il veicolo presenta le condizioni di cui al presente punto, deve essere determinata la causa dell'eccesso di emissioni e un altro veicolo è estratto a caso dal campione.
- 3.2.3.2. Se più veicoli presentano le condizioni di cui al presente punto, l'autorità di omologazione e il costruttore determinano se l'eccesso di emissioni è dovuto o no alla stessa causa in entrambi i veicoli.
- 3.2.3.2.1. Se l'autorità di omologazione e il costruttore convengono che l'eccesso di emissioni è dovuto alla stessa causa, il campione si considera rifiutato e si applica il programma degli interventi di ripristino di cui al punto 6 dell'appendice 3.
- 3.2.3.2.2. Se l'autorità di omologazione ed il costruttore non concordano sulla causa dell'eccesso di emissioni di un veicolo o sul fatto che le cause siano le stesse per più di un veicolo, un altro veicolo è estratto a caso dal campione, a meno che non sia già stata raggiunta la dimensione massima del campione.
- 3.2.3.3. Se è individuato un solo veicolo che presenta le condizioni di cui al presente punto o se sono stati individuati più veicoli e l'autorità di omologazione ed il costruttore convengono che le cause sono diverse, un altro veicolo è estratto a caso dal campione, a meno che non sia già stata raggiunta la dimensione massima del campione.
- 3.2.3.4. Se in un campione di dimensione massima si constata la presenza di non più di un veicolo che presenta le condizioni di cui al presente punto e l'eccesso di emissioni è dovuto alla stessa causa, il campione si considera accettato per quanto riguarda i requisiti di cui al punto 3 della presente appendice.
- 3.2.3.5. Se, in qualsiasi momento, il campione iniziale è stato esaurito, un altro veicolo vi è aggiunto ed è questo veicolo ad essere scelto.
- 3.2.3.6. Ogniquale volta un altro veicolo è estratto dal campione, al campione aumentato si applica il procedimento statistico di cui al punto 4 della presente appendice.
- 3.2.4. Nel caso specifico di un veicolo con un'emissione misurata per un inquinante regolamentato nella "zona rifiuto" (***).
- 3.2.4.1. Se il veicolo presenta le condizioni di cui al presente punto, l'autorità di omologazione determina la causa dell'eccesso di emissioni e un altro veicolo è estratto a caso dal campione.

- 3.2.4.2. Se più veicoli presentano le condizioni di cui al presente punto e l'autorità di omologazione determina che l'eccesso di emissioni è dovuto alla stessa causa, il costruttore è informato del fatto che il campione è considerato rifiutato nonché delle ragioni di tale decisione e si applica il programma degli interventi di ripristino di cui al punto 6 dell'appendice 3.
- 3.2.4.3. Se è individuato un solo veicolo che presenta le condizioni di cui al presente punto o se sono stati individuati più veicoli e l'autorità di omologazione ha determinato che le cause sono diverse, un altro veicolo è estratto a caso dal campione, a meno che non sia già stata raggiunta la dimensione massima del campione.
- 3.2.4.4. Se in un campione di dimensione massima si constata la presenza di non più di un veicolo che presenta le condizioni di cui al presente punto e l'eccesso di emissioni è dovuto alla stessa causa, il campione si considera accettato per quanto riguarda i requisiti di cui al punto 3 della presente appendice.
- 3.2.4.5. Se, in qualsiasi momento, il campione iniziale è stato esaurito, un altro veicolo vi è aggiunto ed è questo veicolo ad essere scelto.
- 3.2.4.6. Ogniqualvolta un altro veicolo è estratto dal campione, al campione aumentato si applica il procedimento statistico di cui al punto 4 della presente appendice.
- 3.2.5. Ogniqualvolta si constata che un veicolo non è una fonte di emissioni fuori linea, un altro veicolo è estratto a caso dal campione.

(*) Sulla base dei dati reali ottenuti con le prove di conformità dei veicoli in circolazione, che devono essere forniti dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2003, le prescrizioni di cui al presente punto potranno essere rivedute, considerando a) se la definizione di fonte di emissioni fuori linea debba essere modificata per quanto riguarda i veicoli omologati in base ai valori limite indicati nella riga B della tabella al punto 5.3.1.4 dell'allegato; b) se la procedura di individuazione delle fonti di emissioni fuori linea debba essere modificata e c) se le procedure di prova di conformità dei veicoli in circolazione debbano essere sostituite al momento opportuno con una nuova procedura statistica. Se del caso, la Commissione proporrà le necessarie modifiche secondo la procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.

(**) Per ogni veicolo, la "zona intermedia" è determinata come segue: il veicolo presenta le condizioni di cui al punto 3.2.1 o al punto 3.2.2 e inoltre il valore misurato per lo stesso inquinante regolamentato è inferiore ad un livello che è determinato moltiplicando per un fattore 2,5 il valore limite per lo stesso inquinante regolamentato indicato nella riga A della tabella del punto 5.3.1.4 dell'allegato I.

(***) Per ogni veicolo, la "zona rifiuto" è determinata come segue: il valore misurato per un inquinante regolamentato è superiore ad un livello che è determinato moltiplicando per un fattore 2,5 il valore limite per lo stesso inquinante regolamentato indicato nella riga A della tabella del punto 5.3.1.4 dell'allegato I.»

b) Al punto 4.2, la dicitura «(cfr. figura I/7)» è sostituita dalla dicitura: «(cfr. figura I.9)».

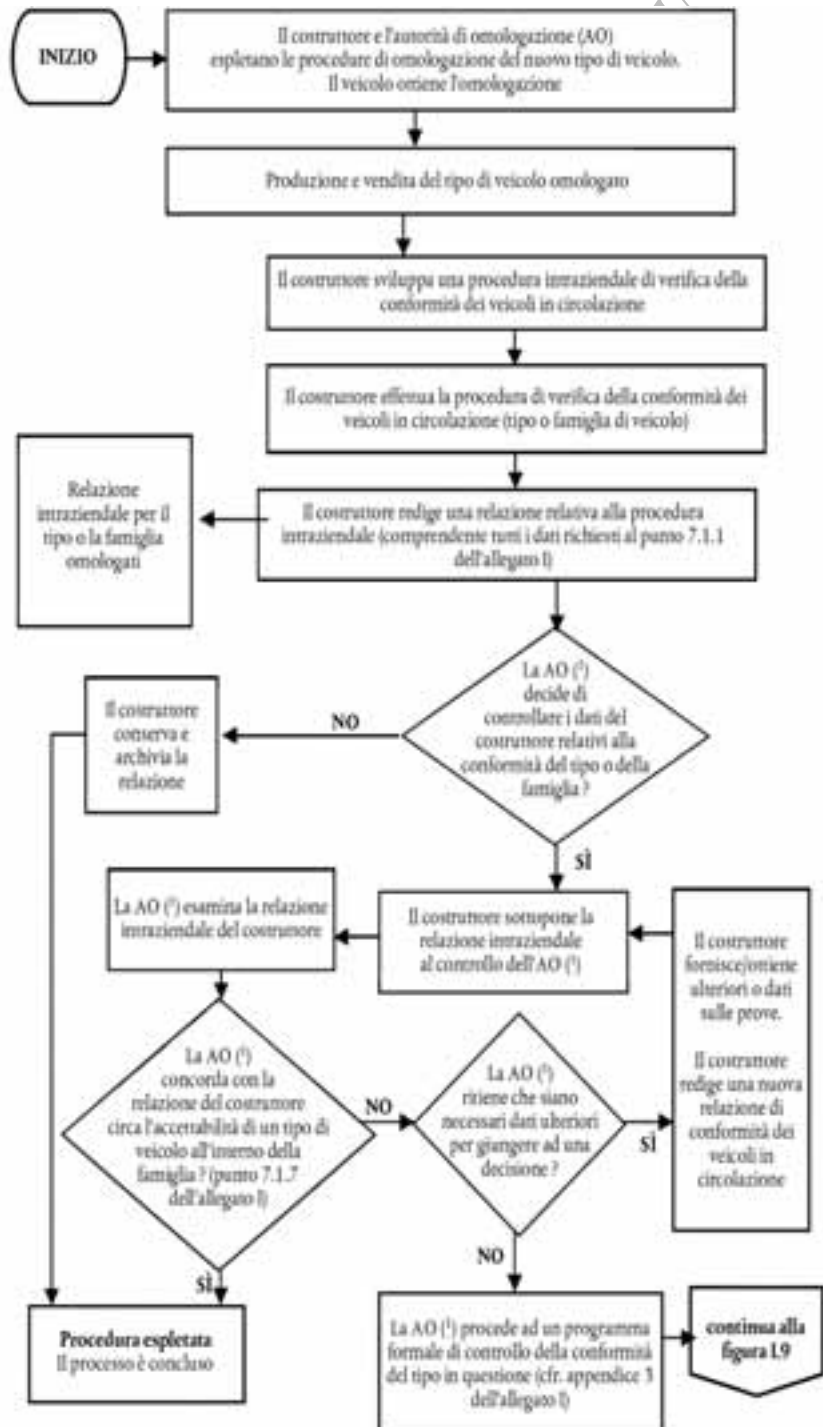
c) «Figura I.7» diventa «Figura I.9: Verifica della conformità dei veicoli in circolazione — selezione e prova dei veicoli».

Nella figura I.9 la parola «no» posta immediatamente sopra il rombo nella parte inferiore destra della figura è sostituita da «no, o incerto».

d) È inserita la seguente figura 1.8:

«Figura 1.8

Verifica della conformità dei veicoli in circolazione — procedura



(1) In questo caso, per AO s'intende l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione in base alla direttiva 70/220/CEE.

B. L'allegato II è modificato nel modo seguente:

1) È aggiunto il punto 3.2.12.2.8.6 seguente:

- «3.2.12.2.8.6. I costruttori del veicolo sono tenuti a comunicare le informazioni complementari sottoelencate per permettere la fabbricazione di pezzi di ricambio o di manutenzione compatibili con il sistema OBD, di dispositivi di diagnosi e di attrezzature di prova, a meno che tali informazioni non siano coperte da diritti di proprietà intellettuale o consistano in cognizioni specifiche di cui siano depositari il costruttore o i fornitori del costruttore del dispositivo d'origine.

Le informazioni indicate qui di seguito devono essere riprese all'appendice 2 del certificato di omologazione CE (cfr. allegato X della presente direttiva).

- 3.2.12.2.8.6.1. Indicazione del tipo e del numero dei cicli di preconditionamento utilizzati per l'omologazione iniziale del veicolo.
- 3.2.12.2.8.6.2. Descrizione del tipo di ciclo di dimostrazione del sistema OBD utilizzato per l'omologazione iniziale del veicolo per quanto riguarda il componente controllato dal sistema OBD.
- 3.2.12.2.8.6.3. Elenco completo dei componenti controllati nel quadro del dispositivo d'individuazione degli errori e d'attivazione della spia di malfunzionamento MI (numero fisso di cicli di guida o metodo statistico), compreso l'elenco dei parametri secondari pertinenti misurati per ogni componente controllato dal sistema OBD; elenco di tutti i codici d'uscita OBD e formati (con una spiegazione per ciascuno) utilizzati per i singoli componenti del gruppo propulsore relativi alle emissioni e per i singoli componenti non relativi alle emissioni, quando il monitoraggio del componente è utilizzato per determinare l'attivazione dell'MI. Deve essere fornita in particolare un'esauriente spiegazione per i dati relativi al servizio \$05 Test ID \$21 a FF e per i dati relativi al servizio \$06. Nel caso di tipi di veicolo che utilizzano un collegamento di comunicazione conforme alla norma ISO 15765-4 "Veicoli stradali — Diagnosi su Controller Area Network (CAN) — Parte 4: Prescrizioni per i sistemi relativi alle emissioni" deve essere fornita un'esauriente spiegazione per i dati relativi al servizio \$06 Test ID \$00 a FF, per ogni ID di monitor OBD supportato.
- 3.2.12.2.8.6.4. Le informazioni richieste possono essere comunicate, ad esempio, sotto forma di una tabella come quella seguente, da allegare al presente allegato.

Componente	Codice di errore	Dispositivo di controllo	Criteri di individuazione degli errori	Criteri di attivazione MI	Parametri secondari	Precondizionamento	Prova di dimostrazione
Catalizzatore	P0420	Segnali dei sensori di ossigeno 1 e 2	Differenza tra i segnali dei sensori 1 e 2	3° ciclo	Regime del motore, carico del motore, modo A/F, temperatura del catalizzatore	Due cicli di tipo I	Tipo I»

C. L'allegato III è modificato nel modo seguente:

1) È aggiunto il punto 2.3.5 seguente:

- «2.3.5. Per i tipi di veicolo per i quali la velocità di rotazione del motore al regime di minimo è superiore a quella che si avrebbe durante le operazioni 5, 12 e 24 del ciclo urbano elementare (Parte 1), su richiesta del costruttore la frizione può essere disinnestata nel corso dell'operazione precedente.»

- 2) Il punto 3.2 è sostituito dal seguente:

«3.2. Carburante

Il carburante di riferimento appropriato utilizzato per le prove effettuate per verificare il rispetto dei valori limite di emissione indicati alla riga A della tabella figurante al punto 5.3.1.4 dell'allegato I della presente direttiva deve essere conforme alle specifiche di cui alla parte A dell'allegato IX o, nel caso dei carburanti di riferimento gassosi, di cui alla parte A.1 o alla parte B dell'allegato IXa.

Il carburante di riferimento appropriato utilizzato per le prove effettuate per verificare il rispetto dei valori limite di emissione indicati alla riga B della tabella figurante al punto 5.3.1.4 dell'allegato I della presente direttiva deve essere conforme alle specifiche di cui alla parte B dell'allegato IX o, nel caso dei carburanti di riferimento gassosi, di cui alla parte A.2 o alla parte B dell'allegato IXa.»

- 3) Nella colonna 5 della tabella III.1.2 [titolo: «Velocità (km/h)»] per l'operazione 23 leggi: «35-10».

D. Nell'allegato VII il punto 3.4.1 è sostituito dal seguente:

- «3.4.1. Il carburante utilizzato per la prova deve essere conforme alle specifiche di cui alla parte C dell'allegato IX.»

E. L'allegato IX è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IX

A. Specifiche dei carburanti di riferimento da utilizzare per le prove dei veicoli in relazione ai valori limite di emissione indicati alla riga A della tabella figurante al punto 5.3.1.4 dell'allegato I — prova di tipo I

1. CARATTERISTICHE TECNICHE DEL CARBURANTE DI RIFERIMENTO DA UTILIZZARE PER LE PROVE DEI VEICOLI MUNITI DI MOTORE AD ACCENSIONE COMANDATA

Tipo: Benzina senza piombo

Parametro	Unità	Limiti ⁽¹⁾		Metodo di prova
		Minimo	Massimo	
Numero di ottano ricerca, RON		95,0	—	EN 25164
Numero di ottano motore, MON		85,0	—	EN 25163
Densità a 15 °C	kg/m ³	748	762	ISO 3675
Pressione di vapore (metodo Reid)	kPa	56,0	60,0	EN 12
Distillazione:				
— punto di ebollizione iniziale	% v/v	24	40	EN-ISO 3405
— evaporato a 100 °C	% v/v	49,0	57,0	EN-ISO 3405
— evaporato a 150 °C	% v/v	81,0	87,0	EN-ISO 3405
— punto di ebollizione finale	°C	190	215	EN-ISO 3405
Residuo	% v/v		2	EN-ISO 3405

Parametro	Unità	Limiti ⁽¹⁾		Metodo di prova
		Minimo	Massimo	
Analisi degli idrocarburi:				
— olefinici	% v/v	—	10	ASTM D 1319
— aromatici	% v/v	28,0	40,0	ASTM D 1319
— benzene	% v/v	—	1,0	pr. EN 12177
— saturi	% v/v	—	resto	ASTM D 1319
Rapporto carbonio/idrogeno		indicare	indicare	
Periodo di induzione ⁽²⁾	min.	480	—	EN-ISO 7536
Tenore in ossigeno	% m/m	—	2,3	EN 1601
Gomma	mg/ml	—	0,04	EN-ISO 6246
Tenore in zolfo ⁽³⁾	mg/kg	—	100	pr. EN ISO/DIS 14596
Corrosione del rame classe I		—	1	EN-ISO 2160
Tenore in piombo	mg/l	—	5	EN 237
Tenore in fosforo	mg/l	—	1,3	ASTM D 3231

(1) I valori indicati nelle specifiche sono "valori effettivi". I valori limite sono stati determinati in base alla norma ISO 4259 "Prodotti petroliferi — Determinazione e applicazione dei dati di precisione in relazione ai metodi di prova". Per fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra zero; per fissare un valore massimo e uno minimo, la differenza minima è 4R (R = riproducibilità). Nonostante questa misura, necessaria per ragioni tecniche, il produttore di carburante deve cercare di ottenere un valore zero quando il valore massimo stabilito è 2R o il valore medio nel caso in cui siano indicati i limiti massimo e minimo. Qualora si debba verificare la conformità di un carburante alle specifiche, si applica la norma ISO 4259.

(2) Il carburante può contenere inibitori antiossidanti e deattivatori dei metalli generalmente utilizzati per stabilizzare le mandate di benzina di raffineria, ma non deve contenere additivi detergenti o disperdenti né oli solventi.

(3) Deve essere indicato il tenore reale in zolfo del carburante utilizzato per le prove di tipo I.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE DEL CARBURANTE DI RIFERIMENTO DA UTILIZZARE PER LA PROVA DEI VEICOLI MUNITI DI MOTORE DIESEL (AD ACCENSIONE SPONTANEA)

Tipo: Carburante Diesel

Parametro	Unità	Limiti ⁽¹⁾		Metodo di prova
		Minimo	Massimo	
Numero di cetano ⁽²⁾		52,0	54,0	EN-ISO 5165
Densità a 15 °C	kg/m ³	833	837	EN-ISO 3675
Distillazione:				
— punto 50 %	°C	245	—	EN-ISO 3405
— punto 95 %	°C	345	350	EN-ISO 3405
— punto di ebollizione finale	°C	—	370	EN-ISO 3405

Parametro	Unità	Limiti ⁽¹⁾		Metodo di prova
		Minimo	Massimo	
Punto di infiammabilità	°C	55	—	EN 22719
CFPP (punto di occlusione filtro freddo)	°C	—	- 5	EN 116
Viscosità a 40 °C	mm²/s	2,5	3,5	EN-ISO 3104
Idrocarburi aromatici policiclici	% m/m	3	6,0	IP 391
Tenore in zolfo ⁽³⁾	mg/kg	—	300	Pr. EN-ISO/DIS 14596
Corrosione del rame		—	1	EN-ISO 2160
Carbonio di sul 10 % del residuo distillato	% m/m	—	0,2	EN-ISO 10370
Tenore in ceneri	% m/m	—	0,01	EN-ISO 6245
Tenore in acqua	% m/m	—	0,02	EN-ISO 12937
Indice di neutralizzazione (acido forte)	mg KOH/g	—	0,02	ASTM D 974-95
Resistenza all'ossidazione ⁽⁴⁾	mg/ml	—	0,025	EN-ISO 12205
Metodo nuovo e migliorato in sviluppo per gli aromatici policiclici	% m/m	—	—	EN 12916

⁽¹⁾ I valori indicati nelle specifiche sono "valori effettivi". I valori limite sono stati determinati in base alla norma ISO 4259 "Prodotti petroliferi — Determinazione e applicazione dei dati di precisione in relazione ai metodi di prova". Per fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra zero; per fissare un valore massimo e un minimo, la differenza minima è 4R (R = riproducibilità). Nonostante questa misura, necessaria per ragioni tecniche, il produttore di carburante deve cercare di ottenere un valore zero quando il valore massimo stabilito è 2R o il valore medio nel caso in cui siano indicati i limiti massimo e minimo. Qualora si debba verificare la conformità di un carburante alle specifiche, si applica la norma ISO 4259.

⁽²⁾ L'intervallo del numero di cetano non è conforme all'intervallo minimo prescritto di 4R. Tuttavia, in caso di controversia tra il fornitore e l'utilizzatore del carburante, può essere applicata la norma ISO 4259, a condizione di effettuare ripetute misurazioni, in numero sufficiente ad ottenere la precisione necessaria, anziché ricorrere ad una misurazione unica.

⁽³⁾ Deve essere indicato il tenore reale in zolfo del carburante utilizzato per le prove di tipo I.

⁽⁴⁾ Anche se la resistenza all'ossidazione è controllata, è probabile che la durata di conservazione sia limitata. È opportuno consultare il fornitore circa le condizioni e la durata dello stoccaggio.

B. Specifiche dei carburanti di riferimento da utilizzare per le prove dei veicoli in relazione ai valori limite di emissione indicati alla riga B della tabella figurante al punto 5.3.1.4 dell'allegato I — prova di tipo I

1. CARATTERISTICHE TECNICHE DEL CARBURANTE DI RIFERIMENTO DA UTILIZZARE PER LE PROVE DEI VEICOLI MUNITI DI MOTORE AD ACCENSIONE COMANDATA

Tipo: Benzina senza piombo

Parametro	Unità	Limiti ⁽¹⁾		Metodo di prova
		Minimo	Massimo	
Numero di ottano "Ricerca", RON		95,0	—	EN 25164
Numero di ottano "Motore", MON		85,0	—	EN 25163
Densità a 15 °C	kg/m ³	740	754	ISO 3675
Pressione di vapore (metodo Reid)	kPa	56,0	60,0	pr EN ISO 13016-1 (DVPE)
Distillazione:				
— evaporato a 70 °C	% v/v	24,0	40,0	EN-ISO 3405
— evaporato a 100 °C	% v/v	50,0	58,0	EN-ISO 3405
— evaporato a 150 °C	% v/v	83,0	89,0	EN-ISO 3405
— punto di ebollizione finale	°C	190	210	EN-ISO 3405
Residuo	% v/v	—	2,0	EN-ISO 3405
Analisi degli idrocarburi:				
— olefinici	% v/v	—	10,0	ASTM D 1319
— aromatici	% v/v	29,0	35,0	ASTM D 1319
— benzene	% v/v	—	1,0	pr. EN 12177
— saturi	% v/v	resto		ASTM D 1319
Rapporto carbonio/idrogeno		indicare		
Periodo di induzione ⁽²⁾	minuti	480	—	EN-ISO 7536
Tenore in ossigeno	% m/m	—	1,0	EN 1601
Gomma	mg/ml	—	0,04	EN-ISO 6246
Tenore in zolfo ⁽³⁾	mg/kg	—	10	ASTM D 5453
Corrosione del rame		—	classe 1	EN-ISO 2160

Parametro	Unità	Limiti ⁽¹⁾		Metodo di prova
		Minimo	Massimo	
Tenore in piombo	mg/l	—	5	EN 237
Tenore in fosforo	mg/l	—	1,3	ASTM D 3231

(1) I valori indicati nelle specifiche sono "valori effettivi". I valori limite sono stati determinati in base alla norma ISO 4259 "Prodotti petroliferi — Determinazione e applicazione dei dati di precisione in relazione ai metodi di prova". Per fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra zero; per fissare un valore massimo e uno minimo, la differenza minima è 4R (R = riproducibilità). Nonostante questa misura, necessaria per ragioni tecniche, il produttore di carburante deve cercare di ottenere un valore zero quando il valore massimo stabilito è 2R o il valore medio nel caso in cui siano indicati i limiti massimo e minimo. Qualora si debba verificare la conformità di un carburante alle specifiche, si applica la norma ISO 4259.

(2) Il carburante può contenere inibitori antiossidanti e deattivatori dei metalli generalmente utilizzati per stabilizzare le mandate di benzina di raffineria, ma non deve contenere additivi detergenti o disperdenti né oli solventi.

(3) Deve essere indicato il tenore reale in zolfo del carburante utilizzato per le prove di tipo I.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE DEL CARBURANTE DI RIFERIMENTO DA UTILIZZARE PER LA PROVA DEI VEICOLI MUNITI DI MOTORE DIESEL (AD ACCENSIONE SPONTANEA)

Tipo: Carburante Diesel

Parametro	Unità	Limiti ⁽¹⁾		Metodo di prova
		Minimo	Massimo	
Numero di cetano ⁽²⁾		52,0	54,0	EN-ISO 5165
Densità a 15 °C	kg/m ³	833	837	EN-ISO 3675
Distillazione:				
— punto 50 %	°C	245	—	EN-ISO 3405
— punto 95 %	°C	345	350	EN-ISO 3405
— punto di ebollizione finale	°C	—	370	EN-ISO 3405
Punto di infiammabilità	°C	55	—	EN 22719
CFPP (punto di occlusione filtro freddo)	°C	—	- 5	EN 116
Viscosità a 40 °C	mm ² /s	2,3	3,3	EN-ISO 3104
Idrocarburi aromatici policiclici	% m/m	3,0	6,0	IP 391
Tenore in zolfo ⁽³⁾	mg/kg	—	10	ASTM D 5453
Corrosione del rame		—	classe 1	EN-ISO 2160
Carbonio di sul 10 % del residuo del distillato	% m/m	—	0,2	EN-ISO 10370
Tenore in ceneri	% m/m	—	0,01	EN-ISO 6245

Parametro	Unità	Limiti ⁽¹⁾		Metodo di prova
		Minimo	Massimo	
Tenore in acqua	% m/m	—	0,02	EN-ISO 12937
Indice di neutralizzazione (acido forte)	mg KOH/g	—	0,02	ASTM D 974
Resistenza all'ossidazione ⁽⁴⁾	mg/ml	—	0,025	EN-ISO 12205
Untuosità (diametro del segno d'usura, test HFRR a 60 °C)	mm	—	400	CEC F-06-A-96
Esteri metilici di acidi grassi	vietati			

⁽¹⁾ I valori indicati nelle specifiche sono "valori effettivi". I valori limite sono stati determinati in base alla norma ISO 4259 "Prodotti petroliferi — Determinazione e applicazione dei dati di precisione in relazione ai metodi di prova". Per fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra zero; per fissare un valore massimo e uno minimo, la differenza minima è 4R (R = riproducibilità). Nonostante questa misura, necessaria per ragioni tecniche, il produttore di carburante deve cercare di ottenere un valore zero quando il valore massimo stabilito è 2R o il valore medio nel caso in cui siano indicati i limiti massimo e minimo. Qualora si debba verificare la conformità di un carburante alle specifiche, si applica la norma ISO 4259.

⁽²⁾ L'intervallo del numero di cetano non è conforme all'intervallo minimo prescritto di 4R. Tuttavia, in caso di controversia tra il fornitore e l'utilizzatore del carburante, può essere applicata la norma ISO 4259, a condizione di effettuare ripetute misurazioni, in numero sufficiente ad ottenere la precisione necessaria, anziché ricorrere ad una misurazione unica.

⁽³⁾ Deve essere indicato il tenore reale in zolfo del carburante utilizzato per le prove di tipo I.

⁽⁴⁾ Anche se la resistenza all'ossidazione è controllata, è probabile che la durata di conservazione sia limitata. È opportuno consultare il fornitore circa le condizioni e la durata dello stoccaggio.

C. Specifiche del carburante di riferimento da utilizzare per la prova a bassa temperatura ambiente dei veicoli muniti di motore ad accensione comandata — prova di tipo VI

Tipo: Benzina senza piombo

Parametro	Unità	Limiti ⁽¹⁾		Metodo di prova
		Minimo	Massimo	
Numero di ottano "Ricerca", RON		95,0	—	EN 25164
Numero di ottano "Motore", MON		85,0	—	EN 25163
Densità a 15 °C	kg/m ³	740	754	ISO 3675
Pressione di vapore (metodo Reid)	kPa	56,0	95,0	pr. EN ISO 13016-1 (DVPE)
Distillazione:				
— evaporato a 70 °C	% v/v	24,0	40,0	EN-ISO 3405
— evaporato a 100 °C	% v/v	50,0	58,0	EN-ISO 3405
— evaporato a 150 °C	% v/v	83,0	89,0	EN-ISO 2405
— punto di ebollizione finale	°C	190	210	EN-ISO 3405

Parametro	Unità	Limiti ⁽¹⁾		Metodo di prova
		Minimo	Massimo	
Residuo	% v/v	—	2,0	EN-ISO 3405
Analisi degli idrocarburi:				
— olefinici	% v/v	—	10,0	ASTM D 1319
— aromatici	% v/v	29,0	35,0	ASTM D 1319
— benzene	% v/v	—	1,0	pr. EN 12177
— saturi	% v/v	resto		ASTM D 1319
Rapporto carbonio/idrogeno		indicare		
Periodo di induzione ⁽²⁾	minuti	480	—	EN-ISO 7536
Tenore in ossigeno	% m/m	—	1,0	EN 1601
Gomma	mg/ml	—	0,04	EN-ISO 6246
Tenore in zolfo ⁽³⁾	mg/kg	—	10	ASTM D 5453
Corrosione del rame		—	classe 1	EN-ISO 2160
Tenore in piombo	mg/l	—	5	EN 237
Tenore in fosforo	mg/l	—	1,3	ASTM D 3231

⁽¹⁾ I valori indicati nelle specifiche sono "valori effettivi". I valori limite sono stati determinati in base alla norma ISO 4259 "Prodotti petroliferi — Determinazione e applicazione dei dati di precisione in relazione ai metodi di prova". Per fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra zero; per fissare un valore massimo e uno minimo, la differenza minima è 4R (R = riproducibilità). Nonostante questa misura, necessaria per ragioni tecniche, il produttore di carburante deve cercare di ottenere un valore zero quando il valore massimo stabilito è 2R o il valore medio nel caso in cui siano indicati i limiti massimo e minimo. Qualora si debba verificare la conformità di un carburante alle specifiche, si applica la norma ISO 4259.

⁽²⁾ Il carburante può contenere inibitori antiossidanti e deattivatori dei metalli generalmente utilizzati per stabilizzare le mandate di benzina di raffineria, ma non deve contenere additivi detergenti o disperdenti né oli solventi.

⁽³⁾ Deve essere indicato il tenore reale in zolfo del carburante utilizzato per le prove di tipo I.

F. L'allegato IXa è modificato nel modo seguente:

«ALLEGATO IXa

SPECIFICHE DEI CARBURANTI DI RIFERIMENTO GASSOSI

A. Caratteristiche tecniche dei carburanti di riferimento GPL

1. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI CARBURANTI DI RIFERIMENTO GPL UTILIZZATI PER LE PROVE DEI VEICOLI IN RELAZIONE AI VALORI LIMITE DI EMISSIONE INDICATI ALLA RIGA A DELLA TABELLA FIGURANTE AL PUNTO 5.3.1.4 DELL'ALLEGATO I — PROVA DI TIPO I

Parametro	Unità	Carburante A	Carburante B	Metodo di prova
Composizione:				ISO 7941
C ₃	% vol	30 ± 2	85 ± 2	

Parametro	Unità	Carburante A	Carburante B	Metodo di prova
C ₄	% vol	resto	resto	
< C ₃ , >C ₄	% vol	max 2	max 2	
Olefine	% vol	max 12	max 15	
Residuo all'evaporazione	mg/kg	max 50	max 50	ISO 13757
Acqua a 0 °C		assente	assente	ispezione visiva
Tenore totale in zolfo	mg/kg	max 50	max 50	EN 24260
Solfuro di idrogeno		assente	assente	ISO 8819
Corrosione del rame	valutazione	classe 1	classe 1	ISO 6251 ⁽¹⁾
Odore		caratteristico	caratteristico	
Numero d'ottano del motore		min 89	min 89	EN 589, allegato B

⁽¹⁾ La determinazione della presenza di materiali corrosivi secondo questo metodo può risultare imprecisa se il campione contiene inibitori della corrosione o altri prodotti chimici che diminuiscono la corrosività del campione nei confronti della striscia di rame. È pertanto vietata l'aggiunta di tali composti al solo scopo di falsare il metodo di prova.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI CARBURANTI DI RIFERIMENTO GPL UTILIZZATI PER LE PROVE DEI VEICOLI IN RELAZIONE AI VALORI LIMITE DI EMISSIONE INDICATI ALLA RIGA B DELLA TABELLA FIGURANTE AL PUNTO 5.3.1.4 DELL'ALLEGATO I — PROVA DI TIPO I

Parametro	Unità	Carburante A	Carburante B	Metodo di prova
Composizione:				ISO 7941
C ₃	% vol	30 ± 2	85 ± 2	
C ₄	% vol	resto	resto	
< C ₃ , >C ₄	% vol	max 2	max 2	
Olefine	% vol	max 12	max 15	
Residuo all'evaporazione	mg/kg	max 50	max 50	ISO 13757
Acqua a 0 °C		assente	assente	ispezione visiva
Tenore totale in zolfo	mg/kg	max 10	max 10	EN 24260
Solfuro di idrogeno		assente	assente	ISO 8819

Parametro	Unità	Carburante A	Carburante B	Metodo di prova
Corrosione del rame	valutazione	classe 1	classe 1	ISO 6251 ⁽¹⁾
Odore		caratteristico	caratteristico	
Numero d'ottano del motore		min 89	min 89	EN 589, allegato B

⁽¹⁾ La determinazione della presenza di materiali corrosivi secondo questo metodo può risultare imprecisa se il campione contiene inibitori della corrosione o altri prodotti chimici che diminuiscono la corrosività del campione nei confronti della striscia di rame. È pertanto vietata l'aggiunta di tali composti al solo scopo di falsare il metodo di prova.

B. Caratteristiche tecniche dei carburanti di riferimento GN

Caratteristiche	Unità	Base	Limiti		Metodo di prova
			Min	Max	

Carburante di riferimento G₂₀

<i>Composizione:</i>					
Metano	% mole	100	99	100	ISO 6974
Altro ⁽¹⁾	% mole	—	—	1	ISO 6974
N ₂	% mole				ISO 6974
Tenore in zolfo	mg/m ³ ⁽²⁾	—	—	10	ISO 6326-5
Indice di Wobbe (netto)	MJ/m ³ ⁽³⁾	48,2	47,2	49,2	

Carburante di riferimento G₂₅

<i>Composizione:</i>					
Metano	% mole	86	84	88	ISO 6974
Altro ⁽¹⁾	% mole	—	—	1	ISO 6974
N ₂	% mole	14	12	16	ISO 6974
Tenore in zolfo	mg/m ³ ⁽²⁾	—	—	10	ISO 6326-5
Indice di Wobbe (netto)	MJ/m ³ ⁽³⁾	39,4	38,2	40,6	

⁽¹⁾ Inerti (diversi da N₂) + C₂ + C₂₊.

⁽²⁾ Valore da determinare a 293,2 K (20 °C) e 101,3 kPa.

⁽³⁾ Valore da determinare a 273,2 K (0 °C) e 101,3 kPa.»

G. L'allegato X è modificato nel modo seguente:

- 1) La terza riga del titolo è sostituita dalla seguente:
«CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE».
- 2) Il punto 1.8.1.1 è sostituito dal seguente:
«1.8.1.1. Ripetere la tabella per tutti i carburanti GPL o GN di riferimento, indicando se i risultati sono misurati o calcolati, e per il risultato finale (unico) delle emissioni del veicolo a GPL o GN. Se si tratta di un veicolo bicarburante, indicare il risultato per la benzina e ripetere la tabella per tutti i carburanti GPL o GN di riferimento, indicando se i risultati sono misurati o calcolati, e per il risultato finale (unico) delle emissioni del veicolo a GPL o GN.»
- 3) «Appendice» diventa «Appendice 1» e il titolo è sostituito dal seguente: «Addendum al certificato di omologazione CE n. ...».
- 4) È aggiunto il seguente punto 1.10 dell'appendice 1:
«1.10. Convertitori catalitici
1.10.1. Convertitore catalitico d'origine sottoposto alle prove relative a tutte le prescrizioni pertinenti della presente direttiva.
1.10.1.1. Marca e tipo del convertitore catalitico d'origine figuranti al punto 3.2.12.2.1 dell'allegato II della presente direttiva (scheda informativa):
1.10.2. Convertitore catalitico di ricambio d'origine sottoposto alle prove relative a tutte le prescrizioni pertinenti della presente direttiva.
1.10.2.1. Marca (marche) e tipo (tipi) del convertitore catalitico di ricambio d'origine figuranti al punto 3.2.12.2.1 dell'allegato II della presente direttiva (scheda informativa):»
- 5) È aggiunta l'appendice 2 seguente:

«Appendice 2

Dati relativi al sistema OBD

Come indicato al punto 3.2.12.2.8.6 della scheda informativa, i dati di cui alla presente appendice sono forniti dal costruttore del veicolo per permettere la fabbricazione di pezzi di ricambio o di manutenzione compatibili con il sistema OBD, di dispositivi di diagnosi e di attrezzature di prova, a meno che tali informazioni non siano coperte da diritti di proprietà intellettuale o consistano in cognizioni specifiche del costruttore o dei fornitori del costruttore del dispositivo d'origine.

La presente appendice sarà messa a disposizione, senza discriminazioni, di ogni fabbricante di parti, di dispositivi di diagnosi o di attrezzature di prova che ne faccia richiesta.

1. Indicazione del tipo e del numero di cicli di preconditionamento utilizzati per l'omologazione iniziale del veicolo.
2. Descrizione del tipo di ciclo di dimostrazione del sistema OBD utilizzato per l'omologazione iniziale del veicolo per quanto riguarda il componente controllato dal sistema OBD.
3. Elenco completo dei componenti controllati nel quadro del dispositivo d'individuazione degli errori e d'attivazione del MI (numero fisso di cicli di guida o metodo statistico), compreso l'elenco dei parametri secondari pertinenti misurati per ogni componente controllato dal sistema OBD; elenco di tutti i codici d'uscita OBD e formati (con una spiegazione per ciascuno) utilizzati per i singoli componenti del gruppo propulsore relativi alle emissioni e per i singoli componenti non relativi alle emissioni, quando il monitoraggio del componente è utilizzato per determinare l'attivazione dell'MI. Deve essere fornita in particolare un'esauriente spiegazione per i dati relativi al servizio \$05 Test ID \$21 a FF e per i dati relativi al servizio \$06. Nel caso di tipi di veicolo che utilizzano un collegamento di comunicazione conforme alla norma ISO 15765-4 "Veicoli stradali — Diagnosi su Controller Area Network (CAN) — Parte 4: Prescrizioni per i sistemi relativi alle emissioni" deve essere fornita un'esauriente spiegazione per i dati relativi al servizio \$06 Test ID \$00 a FF, per ogni ID di monitor OBD supportato.

Le informazioni richieste possono essere comunicate sotto forma di una tabella come quella seguente.

Componente	Codice di errore	Dispositivo di controllo	Criteri d'individuazione degli errori	Criteri di attivazione ML	Parametri secondari	Precondizionamento	Prova di dimostrazione
Catalizzatore	P0420	Segnali dei sensori di ossigeno 1 e 2	Differenza tra i segnali dei sensori 1 e 2	3° ciclo	Regime del motore, carico del motore, modo A/F, temperatura del catalizzatore	Due cicli di tipo I	Tipo I»

H. L'allegato XI è modificato nel modo seguente:

1) Il punto 2.6 è sostituito dal seguente:

«2.6. "malfunzionamento", il guasto di un componente o sistema relativo alle emissioni tale da determinare un livello di emissioni superiore ai limiti di cui al punto 3.3.2 del presente allegato o l'incapacità del sistema OBD di soddisfare i requisiti fondamentali di cui al presente allegato».

2) Il punto 3.5.2 è sostituito dal seguente:

«3.5.2. Nel caso di sistemi che richiedono in media più di due cicli di condizionamento per l'attivazione dell'MI, il costruttore deve presentare dati e/o una valutazione tecnica che dimostrino in modo adeguato che il sistema di controllo è ugualmente efficace e tempestivo nel rilevare il deterioramento di un elemento. Non sono ammessi sistemi che richiedono in media più di dieci cicli di guida per attivare l'MI. L'MI deve inoltre entrare in funzione ogni volta che i comandi del motore si trovano in una fase di modo standard di emissione stabile se vengono superati i limiti delle emissioni di cui al punto 3.3.2 o se il sistema OBD è incapace di soddisfare i requisiti fondamentali di controllo specificati al punto 3.3.3 o al punto 3.3.4 del presente allegato. L'MI deve fornire un segnale distinto, ad esempio una luce intermittente, ogni volta che si verifica una accensione irregolare del motore che potrebbe provocare un guasto al catalizzatore, secondo quanto specificato dal costruttore. L'MI deve attivarsi quando l'iniezione del veicolo è attivata (chiave in posizione di contatto) prima dell'avviamento del motore e disattivarsi dopo l'avviamento del motore se non è stato accertato alcun malfunzionamento.»

3) Il punto 3.6 è sostituito dal seguente:

«3.6. Il sistema OBD deve registrare il codice o i codici che indicano lo stato del sistema di controllo delle emissioni. Si devono usare codici differenti per individuare i sistemi di controllo delle emissioni che funzionano correttamente e quelli che richiedono un ulteriore utilizzo del veicolo per poter essere valutati appieno. Se l'MI è attivato a causa di un deterioramento o malfunzionamento o del passaggio al modo standard di emissione stabile, deve essere memorizzato un codice di guasto che identifica il tipo di malfunzionamento. Un codice di guasto deve anche essere memorizzato nei casi di cui ai punti 3.3.3.5 e 3.3.4.5 del presente allegato.»

4) È aggiunto il punto 3.9 seguente:

«3.9. Veicoli a gas bicarburante

3.9.1. Per i veicoli a gas bicarburante, le procedure:

- attivazione della spia di malfunzionamento (MI) (cfr. punto 3.5 del presente allegato),
- memorizzazione del codice di guasto (cfr. punto 3.6 del presente allegato),

- disattivazione della spia MI (cfr. punto 3.7 del presente allegato),
- cancellazione di un codice di guasto (cfr. punto 3.8 del presente allegato),

sono eseguite l'una indipendentemente dall'altra quando il veicolo funziona a benzina o a gas. Quando il veicolo funziona a benzina, il risultato delle procedure di cui sopra non è influenzato quando il veicolo funziona a gas. Quando il veicolo funziona a gas, il risultato delle procedure di cui sopra non è influenzato quando il veicolo funziona a benzina.

In deroga a questa prescrizione, il codice di stato (descritto al punto 3.6 del presente allegato) indica che i sistemi di controllo sono stati valutati appieno per entrambi i tipi di carburante (benzina e gas) quando i sistemi di controllo sono stati valutati appieno per un tipo di carburante.»

5) I punti 4.4 e 4.5 sono sostituiti dal seguente:

«4.4. Anteriormente o al momento dell'omologazione non è ammessa alcuna anomalia in relazione alle prescrizioni del punto 6.5 — con l'eccezione del punto 6.5.3.4 — dell'appendice 1 del presente allegato. Questo punto non si applica ai veicoli a gas bicarburante.

4.5. Veicoli a gas bicarburante

4.5.1. In deroga alle prescrizioni del punto 3.9.1, e qualora il fabbricante ne faccia richiesta, l'autorità di omologazione accetta le anomalie seguenti come conformi alle prescrizioni del presente allegato ai fini dell'omologazione dei veicoli a gas bicarburante:

- cancellazione di codici di guasto, della distanza percorsa e di un'informazione "congelata" (trama fissa) dopo 40 cicli di riscaldamento del motore, indipendentemente dal carburante utilizzato,
- attivazione della spia di malfunzionamento (MI) con entrambi i tipi di carburante (benzina e gas) dopo l'individuazione di un malfunzionamento con uno dei tipi di carburante,
- disattivazione della spia MI dopo tre cicli di guida consecutivi nel corso dei quali non sono individuati malfunzionamenti, indipendentemente dal carburante utilizzato,
- uso di due codici di stato, uno per ciascun tipo di carburante.

A richiesta del costruttore, altre opzioni possono essere autorizzate dall'autorità di omologazione.

4.5.2. In deroga alle prescrizioni del punto 6.6.1 dell'appendice 1 del presente allegato, e qualora il fabbricante ne faccia richiesta, l'autorità di omologazione accetta le anomalie seguenti come conformi alle prescrizioni del presente allegato ai fini della valutazione e della trasmissione dei segnali diagnostici:

- trasmissione dei segnali diagnostici per il carburante utilizzato con un unico indirizzo di partenza,
- valutazione di una serie di segnali diagnostici per entrambi i tipi di carburante (corrispondente alla valutazione dei veicoli a gas monocarburante e indipendentemente dal carburante utilizzato),
- selezione di una serie di segnali diagnostici (associati a uno dei due tipi di carburante) mediante la posizione dell'interruttore del carburante.

A richiesta del costruttore, altre opzioni possono essere autorizzate dall'autorità di omologazione.»

6) Il punto 4.6 diventa punto 4.7.

7) È inserito il punto 4.6 seguente:

«4.6. Durata dell'anomalia

4.6.1. Un'anomalia può protrarsi per due anni dopo l'omologazione del tipo di veicolo, a meno che non possa essere adeguatamente dimostrato che, per correggere tale anomalia, è necessaria una modifica sostanziale dell'hardware del veicolo e un ulteriore lasso di tempo superiore a due anni per l'adeguamento. In questo caso, un'anomalia può protrarsi per un periodo non superiore a tre anni.

4.6.1.1. Nel caso di un veicolo a gas bicarburante, un'anomalia ammessa ai sensi del punto 4.5 può protrarsi per tre anni dopo l'omologazione del tipo di veicolo, a meno che non possa essere adeguatamente dimostrato che, per correggere tale anomalia, è necessaria una modifica sostanziale dell'hardware del veicolo e un ulteriore lasso di tempo superiore a tre anni per l'adeguamento. In questo caso, un'anomalia può protrarsi per un periodo non superiore a quattro anni.

4.6.2. Il costruttore può richiedere che l'autorità che ha rilasciato l'omologazione ammetta un'anomalia con effetto retroattivo se tale anomalia si è manifestata dopo che è stata rilasciata l'omologazione originaria. In questo caso, l'anomalia può protrarsi per due anni dopo la notifica dell'autorità di omologazione, a meno che non possa essere adeguatamente dimostrato che, per correggere tale anomalia, è necessaria una modifica sostanziale dell'hardware del veicolo e un ulteriore lasso di tempo superiore a due anni per l'adeguamento. In questo caso, un'anomalia può protrarsi per un periodo non superiore a tre anni.»

8) È aggiunto il punto 5 seguente:

«5. ACCESSO AI DATI RELATIVI AL SISTEMA OBD

5.1. Le domande di omologazione o di modifica di un'omologazione presentate ai sensi dell'articolo 3 o dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE devono essere corredate dei dati riguardanti il sistema OBD del veicolo. Tali dati permettono ai fabbricanti di componenti di ricambio o di adeguamento di assicurarne la compatibilità con i sistemi OBD dei veicoli ed evitare malfunzionamenti. Tali dati permettono inoltre ai fabbricanti di dispositivi di diagnosi e di attrezzature di prova di fabbricare dispositivi e attrezzature che forniscano una diagnosi efficace e precisa dei sistemi OBD dei veicoli.

5.2. L'autorità preposta all'omologazione mette a disposizione, senza discriminazioni, di ogni fabbricante di componenti, dispositivi di diagnosi o attrezzature di prova che ne faccia richiesta l'appendice 2 del certificato di omologazione CE, contenente tutte le informazioni utili riguardanti il sistema OBD.

5.2.1. Se l'autorità di omologazione riceve da un fabbricante di componenti, dispositivi di diagnosi o attrezzature di prova una domanda di informazioni circa il sistema OBD di un veicolo che è stato omologato sulla base di una precedente versione della direttiva 70/220/CEE,

- l'autorità di omologazione invita, entro 30 giorni, il costruttore del veicolo in questione a comunicargli le informazioni di cui al punto 3.2.12.2.8.6 dell'allegato II. Le disposizioni del punto 3.2.12.2.8.6, secondo paragrafo, non si applicano,
- il costruttore comunica queste informazioni all'autorità di omologazione entro due mesi dalla domanda,
- l'autorità di omologazione trasmette queste informazioni alle autorità di omologazione degli Stati membri; l'autorità che ha rilasciato l'omologazione iniziale acclude queste informazioni all'allegato II della documentazione di omologazione del veicolo.

La disposizione di cui sopra non invalida le omologazioni precedentemente rilasciate in base della direttiva 70/220/CEE né osta all'estensione di tali omologazioni alle condizioni previste dalla direttiva in base alla quale esse sono state inizialmente rilasciate.

- 5.2.2. Queste informazioni possono essere richieste soltanto per parti di ricambio o di manutenzione che sono oggetto di un'omologazione CE o per componenti di sistemi che sono oggetto di un'omologazione CE.
- 5.2.3. Nella domanda di informazioni devono essere indicate con precisione le caratteristiche del modello di veicolo in questione e deve essere specificato che le informazioni sono richieste in vista dello sviluppo di parti o di componenti di ricambio o di adeguamento di dispositivi di diagnosi o attrezzature di prova.»

I. L'appendice 1 dell'allegato XI è modificata nel modo seguente:

- 1) Il punto 3.2 è sostituito dal seguente:

«3.2. Carburante

Per la prova deve essere utilizzato il carburante di riferimento appropriato specificato nell'allegato IX per la benzina e per il carburante diesel e nell'allegato IXa per i carburanti GPL e GN. Il tipo di carburante per ciascun tipo di guasto da sottoporre a prova (descritto al punto 6.3 della presente appendice) può essere scelto dall'autorità di omologazione tra i carburanti di riferimento specificati nell'allegato IXa per la prova di un veicolo a gas monocarburante e tra i carburanti di riferimento specificati nell'allegato IX o nell'allegato IXa per la prova di un veicolo a gas bicarburante. Il tipo di carburante scelto non deve essere cambiato nel corso di alcuna delle fasi della prova (descritte ai punti 2.1-2.3 della presente appendice). Nel caso sia utilizzato come carburante il GPL o il GN è consentito avviare il motore a benzina e passare al GPL o al GN dopo un periodo di tempo predeterminato controllato automaticamente e non modificabile dal guidatore.»

- 2) I punti 6.3.1.4 e 6.3.1.5 sono sostituiti dai seguenti:

«6.3.1.4. Disinnesto elettrico di tutti gli altri componenti che interessano le emissioni collegati a un computer di controllo del gruppo propulsore (se attivato col tipo di carburante scelto).

6.3.1.5. Disinnesto elettrico del dispositivo elettronico di spurgo delle evaporazioni (se montato sul veicolo e se attivato col tipo di carburante scelto). La prova di tipo I non è effettuata per questo tipo di guasto specifico.»

- 3) I punti 6.4.1.5 e 6.4.1.6 sono sostituiti dai seguenti:

«6.4.1.5. Disinnesto elettrico del dispositivo elettronico di spurgo delle evaporazioni (se montato sul veicolo e se attivato col tipo di carburante scelto).

6.4.1.6. Disinnesto elettrico di tutti gli altri componenti del gruppo propulsore che interessano le emissioni collegati a un computer, che producano emissioni superiori ai limiti di cui al punto 3.3.2 del presente allegato (se attivato col tipo di carburante scelto).»

- 4) Il punto 6.5.3 è sostituito dal seguente:

«6.5.3. L'accesso al sistema di diagnosi per il controllo delle emissioni deve essere normalizzato e illimitato; il sistema deve essere conforme alle norme ISO e/o alle specifiche SAE sottoindicate.

6.5.3.1. Per i collegamenti tra gli strumenti di bordo e quelli esterni si applica una delle norme seguenti, con le restrizioni indicate:

ISO 9141 — 2: 1994 (modifica 1996) "Veicoli stradali — Sistemi di diagnosi — Parte 2: Prescrizioni per lo scambio di dati digitali (CARB)";

SAE J1850: marzo 1998: interfaccia rete comunicazione di dati di classe B (SAE J1850). I messaggi relativi alle emissioni devono utilizzare il controllo di ridondanza ciclica (CRC) e l'intestazione a tre byte e non devono utilizzare separazioni tra i byte né sommare i controlli;

ISO 14230 — Parte 4 "Veicoli stradali — Protocollo 'Keyword 2000' per i sistemi di diagnosi — Parte 4: Prescrizioni per i sistemi relativi alle emissioni" datata 1º novembre 2001;

ISO DIS 15765-4 "Veicoli stradali — Diagnosi su Controller Area Network (CAN) — Parte 4: Prescrizioni per i sistemi relativi alle emissioni".

6.5.3.2. L'apparecchiatura di prova e gli strumenti di diagnosi necessari per comunicare con i sistemi OBD devono essere almeno conformi alle specifiche funzionali di cui alla norma ISO DIS 15031-4 "Veicoli stradali — Comunicazione tra il veicolo e l'apparecchiatura di prova esterna per la diagnosi relativa alle emissioni — Parte 4: Apparecchiatura di prova esterna", datata 1º novembre 2001.

6.5.3.3. I dati diagnostici di base (specificati al punto 6.5.1) e le informazioni per il controllo bidirezionale devono essere forniti utilizzando il formato e le unità descritti nella norma ISO DIS 15031-5 "Veicoli stradali — Comunicazione tra il veicolo e l'apparecchiatura di prova esterna per la diagnosi relativa alle emissioni — Parte 5: Servizi di diagnosi relativi alle emissioni", datata 1º novembre 2001, ed essere accessibili per mezzo di uno strumento di diagnosi conforme alle prescrizioni della norma ISO DIS 15031-4.

Il costruttore del veicolo comunica ad un organismo nazionale di normalizzazione particolari di tutti i dati diagnostici relativi alle emissioni, per es. PID, ID monitor OBD, ID prova non specificati nella norma ISO DIS 15031-5, ma relativi alla presente direttiva.

6.5.3.4. Quando viene memorizzato un codice di guasto, il costruttore deve individuare il guasto servendosi del codice di guasto più appropriato coerente con quelli precisati al punto 6.3 della norma ISO 15031-6 "Veicoli stradali — Comunicazione tra il veicolo e l'apparecchiatura di prova esterna per la diagnosi relativa alle emissioni — Parte 6: Definizioni dei codici diagnostici di guasto" relativi ai "codici diagnostici di guasto del sistema relativi alle emissioni". Se l'identificazione non è possibile, il costruttore può utilizzare i codici diagnostici di guasto di cui ai punti 5.3 e 5.6 della norma ISO DIS 15031-6.

I codici di guasto devono essere interamente accessibili utilizzando uno strumento diagnostico standardizzato conformemente alle prescrizioni di cui al punto 6.5.3.2. Il costruttore del veicolo comunica ad un organismo nazionale di normalizzazione particolari di tutti i dati diagnostici relativi alle emissioni, per es. PID, ID monitor OBD, ID prova non specificati nella norma ISO DIS 15031-5, ma relativi alla presente direttiva.

6.5.3.5. L'interfaccia di connessione tra il veicolo e il dispositivo di diagnosi deve essere normalizzata e conforme a tutte le prescrizioni della norma ISO DIS 15031-3 "Veicoli stradali — Comunicazione tra il veicolo e l'apparecchiatura di prova esterna per la diagnosi relativa alle emissioni — Parte 6: Connettore di diagnosi e relativi circuiti elettrici: caratteristiche e uso", datata 1º novembre 2001.

La posizione di montaggio deve essere approvata dall'autorità di omologazione e deve essere facilmente accessibile al personale tecnico, ma protetta in modo da evitare danni accidentali nelle normali condizioni d'uso.»

5) È aggiunto il punto 6.6 seguente:

6.6. Veicoli a gas bicarburante

6.6.1. Per i veicoli a gas bicarburante, i segnali diagnostici (descritti al punto 6.5 dell'appendice 1 del presente allegato) per il funzionamento a benzina e per il funzionamento a gas sono valutati e trasmessi indipendentemente gli uni dagli altri. Su richiesta di uno strumento di diagnosi, i segnali diagnostici per il veicolo funzionante a benzina sono trasmessi con un indirizzo di partenza e i segnali diagnostici per il veicolo funzionante a gas sono trasmessi con un altro indirizzo di partenza. L'uso degli indirizzi di partenza è descritto nella norma ISO DIS 15031-5 "Veicoli stradali — Comunicazione tra il veicolo e l'apparecchiatura di prova esterna per la diagnosi relativa alle emissioni — Parte 5: Servizi di diagnosi relativi alle emissioni", datata 1º novembre 2001.»

J. L'allegato XIII è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO XIII

OMOLOGAZIONE CE DI CONVERTITORI CATALITICI DI RICAMBIO QUALI ENTITÀ TECNICHE

1. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente allegato riguarda l'omologazione CE, quali entità tecniche a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 70/156/CEE, di convertitori catalitici destinati ad essere montati su uno più tipi di veicoli a motore o famiglie di veicoli a motore delle categorie M₁ e N₁ ⁽¹⁾ quali pezzi di ricambio.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato, s'intende per:

- 2.1. "convertitore catalitico d'origine": cfr. punto 2.17 dell'allegato I;
- 2.2. "convertitore catalitico di ricambio": cfr. punto 2.18 dell'allegato I;
- 2.3. "convertitore catalitico di ricambio d'origine": cfr. punto 2.19 dell'allegato I;
- 2.4. "tipo di convertitore catalitico", convertitori catalitici che non differiscono in relazione ad aspetti essenziali quali:
 - 2.4.1. numero di substrati rivestiti, struttura e materiale,
 - 2.4.2. tipo di azione catalitica (ossidazione, tre vie, ecc.),
 - 2.4.3. volume, rapporto di area frontale e lunghezza del sostrato,
 - 2.4.4. contenuto materiale del catalizzatore,
 - 2.4.5. rapporto materiale del catalizzatore,
 - 2.4.6. densità delle celle,
 - 2.4.7. dimensioni e forma,
 - 2.4.8. protezione termica;
- 2.5. "tipo di veicolo", cfr. punto 2.1 dell'allegato I;
- 2.6. "omologazione di un convertitore catalitico di ricambio", omologazione di un convertitore destinato ad essere montato quale pezzo di ricambio su uno o più tipi specifici di veicoli per quanto riguarda la limitazione delle emissioni di inquinanti, il livello sonoro, l'effetto sulle prestazioni del veicolo e, se del caso, il sistema OBD;
- 2.7. "convertitore catalitico di ricambio deteriorato", un convertitore invecchiato o deteriorato artificialmente in modo da soddisfare i requisiti di cui all'allegato XI, appendice 1, punto 1, della presente direttiva ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Quali definite nell'allegato II, parte A della direttiva 70/156/CEE.

⁽²⁾ Ai fini della prova di dimostrazione dei veicoli muniti di un motore a accensione comandata, quando il valore degli HC misurato ai sensi del punto 6.2.1 del presente allegato è superiore al valore misurato nel corso dell'omologazione del veicolo, la differenza deve essere aggiunta ai valori limite di cui al punto 3.3.2 dell'allegato XI, ai quali si applica il superamento autorizzato di cui all'allegato XI, appendice 1, punto 1.

3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE

3.1. La domanda di omologazione CE di un tipo di convertitore catalitico di ricambio è presentata dal costruttore a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE.

3.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1 del presente allegato.

3.3. Nel caso di una domanda di omologazione di un convertitore catalitico di ricambio, al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione deve essere presentato:

3.3.1. Uno o più veicoli del tipo omologato in conformità della direttiva 70/220/CEE dotato o dotati di un convertitore catalitico d'origine nuovo. Tale veicolo o tali veicoli sono prescelti dal richiedente col consenso del servizio tecnico, e devono soddisfare i requisiti indicati al punto 3 dell'allegato III alla presente direttiva.

I veicoli sottoposti a prova non devono avere anomalie nei sistemi di controllo delle emissioni; eventuali parti troppo logore o male funzionanti, che diano luogo ad emissioni non soddisfacenti, devono essere riparate o sostituite. Prima della prova delle emissioni, i veicoli sottoposti a prova devono essere adeguatamente regolati e resi conformi alle specifiche del costruttore.

3.3.2. Un esemplare del tipo di convertitore catalitico di ricambio. Esso reca in modo chiaramente leggibile e indelebile il marchio del richiedente e la propria denominazione commerciale.

3.3.3. Nel caso di un convertitore catalitico di ricambio destinato ad essere montato su un veicolo dotato di un sistema OBD, un esemplare supplementare del tipo di convertitore catalitico di ricambio. Esso reca in modo chiaramente leggibile e indelebile il marchio del richiedente e la propria denominazione commerciale e deve essere stato deteriorato come indicato al punto 2.7.

4. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE

4.1. Se sono soddisfatti i requisiti del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE.

4.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura nell'appendice 2 del presente allegato.

4.3. A ciascun tipo di convertitore catalitico di ricambio omologato è assegnato un numero d'omologazione conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE. Lo stesso Stato membro non assegna lo stesso numero ad un altro convertitore catalitico di ricambio. Lo stesso numero d'omologazione può riguardare l'uso di quel tipo di convertitore catalitico di ricambio su diversi tipi di veicolo.

5. MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE

5.1. Ogni convertitore catalitico di ricambio conforme al tipo omologato a norma della presente direttiva quale entità tecnica reca un marchio di omologazione CE.

5.2. Tale marchio è costituito da un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera "e", seguita dal numero o dalla serie di lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione:

1 per la Germania	12 per l'Austria
2 per la Francia	13 per il Lussemburgo
3 per l'Italia	17 per la Finlandia
4 per i Paesi Bassi	18 per la Danimarca
5 per la Svezia	21 per il Portogallo
6 per il Belgio	23 per la Grecia
9 per la Spagna	24 per l'Irlanda
11 per il Regno Unito	

In prossimità del rettangolo figura il "numero dell'omologazione di base" definito nella sezione 4 del sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, preceduto da due cifre indicanti il numero progressivo assegnato al più recente adeguamento tecnico significativo della direttiva 76/220/CEE alla data in cui è stata concessa l'omologazione CE. Nella presente direttiva, il numero progressivo è 01.

- 5.3. Il marchio di omologazione CE di cui al punto 5.2 deve essere chiaramente leggibile e indelebile e, per quanto possibile, essere visibile quando il convertitore catalitico di ricambio è installato sul veicolo.
- 5.4. L'appendice 3 del presente allegato fornisce esempi del marchio di omologazione CE e dei dati relativi all'omologazione sopra menzionati.

6. PRESCRIZIONI

6.1. Prescrizioni generali

- 6.1.1. Il convertitore catalitico di ricambio deve essere progettato, costruito e suscettibile di essere installato in modo da consentire ad un veicolo di restare conforme alle disposizioni della presente direttiva, come era originariamente, e da garantire che le emissioni di inquinanti siano efficacemente limitate lungo la durata normale del veicolo in condizioni d'impiego normali.
- 6.1.2. Il convertitore catalitico di ricambio deve essere installato nell'esatta posizione del convertitore catalitico d'origine, e non deve essere modificata l'ubicazione di eventuali sensori di ossigeno nel condotto di scarico.
- 6.1.3. Se il convertitore catalitico d'origine comprende una protezione termica, il convertitore catalitico di ricambio deve comprendere una protezione equivalente.
- 6.1.4. Il convertitore catalitico di ricambio deve essere duraturo, cioè progettato, costruito e suscettibile di essere installato in modo da conseguire una ragionevole resistenza ai fenomeni di corrosione e ossidazione ai quali è esposto, tenuto conto delle condizioni d'impiego del veicolo.

6.2. Prescrizioni relative alle emissioni

Il veicolo o i veicoli di cui al punto 3.3.1 del presente allegato, dotati di convertitore catalitico di ricambio del tipo per il quale si richiede l'omologazione, devono essere sottoposti a prova del tipo I alle condizioni descritte nel corrispondente allegato della presente direttiva, al fine di compararne le prestazioni col convertitore catalitico d'origine conformemente alla procedura descritta di seguito.

6.2.1. Determinazione della base per la comparazione

Il veicolo o i veicoli devono essere dotati di un convertitore catalitico d'origine nuovo (cfr. punto 3.3.1) che viene fatto funzionare in 12 cicli extraurbani (prova di tipo I, parte 2).

Dopo tale preconditionamento, il veicolo o i veicoli sono tenuti in un locale dove la temperatura rimane relativamente costante tra 293 e 303 K (20 e 30 °C). Tale condizionamento viene condotto per almeno sei ore e prosegue fino a che la temperatura dell'olio del motore e del fluido di raffreddamento sono a ± 2 K rispetto alla temperatura del locale. In seguito sono effettuate tre prove di tipo I.

6.2.2. Prova sui gas di scarico con convertitore catalitico di ricambio

Il convertitore catalitico di origine del veicolo o dei veicoli di prova viene sostituito dal convertitore catalitico di ricambio (cfr. punto 3.3.2) che viene fatto funzionare in 12 cicli extraurbani (prova di tipo I, parte 2).

Dopo tale preconditionamento, il veicolo o i veicoli sono tenuti in un locale dove la temperatura rimane relativamente costante tra 293 e 303 K (20 e 30 °C). Tale condizionamento viene condotto per almeno sei ore e prosegue fino a che la temperatura dell'olio del motore e del fluido di raffreddamento sono a ± 2 K rispetto alla temperatura del locale. In seguito sono effettuate tre prove di tipo I.

6.2.3. *Valutazione delle emissioni di inquinanti di veicoli dotati di convertitori catalitici di ricambio*

Il veicolo o dei veicoli di prova col convertitore catalitico d'origine devono rispettare i valori limite in base all'omologazione del veicolo o dei veicoli, compresi, se del caso, i fattori di deterioramento applicati in occasione dell'omologazione del veicolo o dei veicoli.

Le prescrizioni relative alle emissioni del veicolo o dei veicoli dotati di convertitore catalitico di ricambio si ritengono rispettate se per ciascun inquinante regolamentato (CO, HC + NO_x e particolati) sono soddisfatte le seguenti condizioni:

$$M \leq 0,85 S + 0,4 G$$

$$M \leq G$$

dove:

M è il valore medio delle emissioni di un singolo inquinante o della somma di due inquinanti ⁽¹⁾ ottenuto dalle tre prove di tipo I con il convertitore catalitico di ricambio.

S è il valore medio delle emissioni di un singolo inquinante o della somma di due inquinanti ⁽¹⁾ ottenuto dalle tre prove di tipo I con il convertitore catalitico d'origine.

G è il valore medio delle emissioni di un singolo inquinante o della somma di due inquinanti ⁽¹⁾ in base all'omologazione del veicolo o dei veicoli, diviso, se del caso, per i fattori di deterioramento determinati conformemente al punto 6.4.

Qualora la domanda di omologazione riguardi diversi tipi di veicoli dello stesso costruttore di automobili, e purché diversi tipi di veicoli siano dotati dello stesso tipo di convertitore catalitico d'origine, la prova di tipo I può limitarsi ad almeno due veicoli prescelti con l'accordo del servizio tecnico responsabile dell'omologazione.

6.3. **Prescrizioni relative al rumore e alla contropressione allo scarico**

Il convertitore catalitico di ricambio deve soddisfare i requisiti tecnici di cui all'allegato II della direttiva 70/157/CEE.

6.4. **Prescrizioni relative alla durata**

Il convertitore catalitico di ricambio deve soddisfare i requisiti di cui al punto 5.3.5 dell'allegato I della presente direttiva, cioè prova di tipo V o fattori di deterioramento come dalla tabella di seguito riportata per i risultati delle prove di tipo I.

⁽¹⁾ In funzione dei valori limite definiti al punto 5.3.1.4 dell'allegato 1 della direttiva 70/220/CEE, nella versione in base alla quale è stato omologato il veicolo munito del convertitore catalitico d'origine.

Tabella XIII.6.4

Categoria del motore	Fattori di deterioramento				
	CO	HC ⁽¹⁾	NO _x ⁽¹⁾	HC + NO _x	Particolato
Accensione comandata	1,2	1,2	1,2	1,2 ⁽²⁾	—
Accensione spontanea	1,1	—	1,0	1,0	1,2

⁽¹⁾ Applicabile solo ai veicoli omologati in base alla direttiva 70/220/CEE, modificata dalla direttiva 98/69/CE o dalle successive direttive di modifica.

⁽²⁾ Applicabile solo ai veicoli ad accensione comandata omologati in base alla direttiva 70/220/CEE, modificata dalla direttiva 96/69/CE o da precedenti direttive.

6.5. Prescrizioni relative alla compatibilità con il sistema OBD (applicabili soltanto ai convertitori catalitici di ricambio destinati a essere montati su veicoli dotati di un sistema OBD)

La compatibilità con il sistema OBD deve essere dimostrata soltanto se il convertitore catalitico d'origine è stato controllato nella configurazione d'origine.

6.5.1. La compatibilità del convertitore catalitico di ricambio con il sistema OBD deve essere dimostrata utilizzando le procedure di cui all'allegato XI, appendice 1, della direttiva 98/69/CE.

6.5.2. Le disposizioni dell'allegato XI, appendice 1, della direttiva 98/69/CE applicabili ai componenti diversi dal convertitore catalitico non si applicano.

6.5.3. Il costruttore di parti di ricambio può utilizzare lo stesso preconditionamento e la stessa procedura di prova utilizzati per l'omologazione iniziale. In tal caso, l'autorità di omologazione fornisce, su richiesta e senza discriminazioni, l'appendice 2 del certificato di omologazione CE in cui sono indicati il numero e il tipo di cicli di preconditionamento e il tipo di ciclo di prova utilizzato dal costruttore del dispositivo d'origine ai fini della prova OBD del convertitore catalitico.

6.5.4. Per verificare la correttezza dell'installazione e del funzionamento di tutti gli altri componenti da esso controllati, il sistema OBD non deve indicare alcun malfunzionamento e non aver memorizzato alcun codice d'errore prima dell'installazione di un convertitore catalitico di ricambio. A tale scopo può essere utilizzata una valutazione dello stato del sistema OBD al termine delle prove di cui al punto 6.2.1 del presente allegato.

6.5.5. La spia di malfunzionamento (MI) (cfr. punto 2.5 dell'allegato XI della presente direttiva) non deve attivarsi durante il funzionamento del veicolo previsto al punto 6.2.2 del presente allegato.

7. DOCUMENTAZIONE

7.1. Ogni convertitore catalitico di ricambio nuovo è corredato delle informazioni seguenti:

7.1.1. il nome o il marchio commerciale del costruttore del convertitore catalitico;

7.1.2. i veicoli (e il loro anno di fabbricazione) per i quali il convertitore catalitico di ricambio è omologato, se del caso con un'indicazione precisante se il convertitore catalitico di ricambio può essere montato su un veicolo dotato di sistema di diagnosi di bordo (OBD);

7.1.3. le istruzioni per il montaggio, se necessario.

7.2. Tali informazioni sono fornite:

su un foglio accluso al convertitore catalitico di ricambio, oppure

sull'imballaggio in cui il convertitore catalitico di ricambio è venduto, oppure

in altro modo appropriato.

In ogni caso, tali informazioni devono figurare nel catalogo dei prodotti distribuito ai punti di vendita dal costruttore dei convertitori catalitici di ricambio.

8. MODIFICA DEL TIPO E MODIFICA DELLE OMOLOGAZIONI

In caso di modifica del tipo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

9. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

I provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione devono essere presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.

9.2. Disposizioni particolari

9.2.1. I controlli di cui al punto 2.2 dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE devono anche riguardare la conformità alle caratteristiche definite al punto 2.4 del presente allegato.

9.2.2. Ai fini dell'applicazione del punto 3.5 dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE, si possono effettuare le prove di cui al punto 6.2 del presente allegato (prescrizioni relative alle emissioni). In tal caso, il detentore dell'omologazione può chiedere, in alternativa, che quale base per la comparazione non sia usato il convertitore catalitico d'origine, ma il convertitore catalitico di ricambio che era stato usato durante le prove di omologazione (o un altro esemplare comprovato conforme al tipo omologato). I valori delle emissioni misurati con l'esemplare oggetto di verifica non devono eccedere mediamente di più del 15 % i valori medi misurati con l'esemplare usato quale riferimento.

Appendice 1

Scheda informativa n. ... relativa all'omologazione CE di convertitori catalitici di ricambio (direttiva 70/220/CEE modificata da ultimo dalla direttiva ...)

Le seguenti informazioni devono, se del caso, essere fornite in triplice copia ed includere un indice. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli, in formato A4 o in fogli piegati di questo formato. Le eventuali fotografie devono essere sufficientemente dettagliate.

Qualora i sistemi, componenti o entità tecniche includano funzioni comandate elettronicamente, devono essere fornite le necessarie informazioni relative alle loro prestazioni.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): ...

0.2. Tipo: ...

0.5. Nome e indirizzo del costruttore ...

0.7. In caso di componenti o entità tecniche, posizione e modo di fissaggio del marchio di omologazione CE ...

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio ...

1. DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

1.1. Marca e tipo del convertitore catalitico di ricambio: ...

1.2. Disegni del convertitore catalitico di ricambio che mostrino in particolare le caratteristiche menzionate al punto 2.3 del presente allegato: ...

- 1.3. Descrizione del tipo o dei tipi di veicolo ai quali è destinato il convertitore catalitico di ricambio: ...
- 1.3.1. Numero(i) e/o simbolo(i) che contraddistinguono il tipo o i tipi di motore e veicolo: ...
- 1.3.2. Il convertitore catalitico di ricambio è compatibile con i requisiti di un sistema OBD (Sì/No) ⁽¹⁾:
- 1.4. Descrizione e disegni che mostrino la posizione del convertitore catalitico di ricambio in relazione al collettore o ai collettori di scarico del motore: ...

Appendice 2

Modello

[formato massimo: A4 (210 mm × 297 mm)]

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione concernente:

- l'omologazione ⁽¹⁾,
- l'estensione dell'omologazione ⁽¹⁾,
- il rifiuto dell'omologazione ⁽¹⁾,
- la revoca dell'omologazione ⁽¹⁾,

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica ⁽¹⁾ in applicazione della direttiva modificata da ultimo dalla direttiva ...

Numero di omologazione: ...

Motivo dell'estensione: ...

Parte I

- 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): ...
- 0.2. Tipo: ...
- 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica ⁽²⁾: ...
- 0.3.1. Posizione della marcatura: ...
- 0.4. Categoria del veicolo ⁽³⁾: ...

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura inutile.

⁽²⁾ Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo: "?" (ad es.: ABC?123???).

⁽³⁾ Come definita nell'allegato II, parte A della direttiva 70/156/CEE.

- 0.5. Nome e indirizzo del costruttore: ...
- 0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE per componenti ed entità tecniche: ...
- 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: ...

Parte II

- 1. Altre informazioni (se necessarie): cfr. addendum
- 2. Servizio tecnico incaricato delle prove: ...
- 3. Data del verbale di prova: ...
- 4. Numero del verbale di prova: ...
- 5. Eventuali osservazioni: cfr. addendum
- 6. Luogo: ...
- 7. Data: ...
- 8. Firma: ...
- 9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può richiedere copia.

Addendum

alla scheda di omologazione CE n.

concernente l'omologazione come entità tecnica di convertitori catalitici di ricambio per veicoli a motore in applicazione della direttiva 70/220/CE, modificata da ultimo dalla direttiva ...

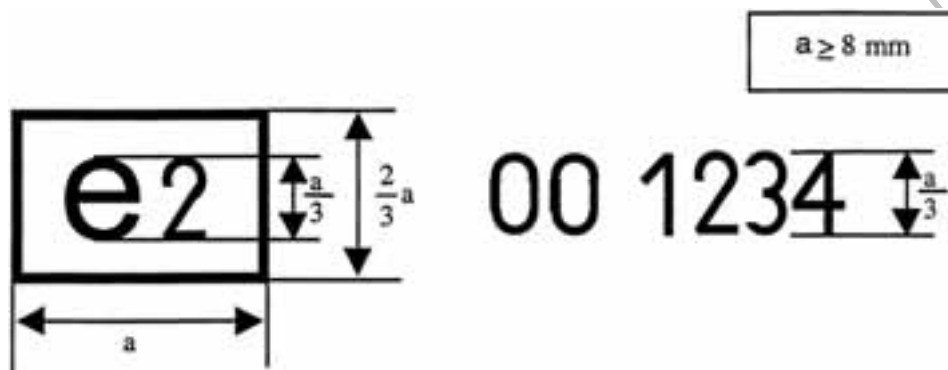
- 1. Informazioni supplementari
 - 1.1. Marca e tipo del convertitore catalitico di ricambio: ...
 - 1.2. Tipo o tipi di veicoli per i quali il tipo di convertitore catalitico costituisce un pezzo di ricambio: ...
 - 1.3. Tipo o tipi di veicoli sui quali il convertitore catalitico di ricambio è stato sottoposto a prova: ...
 - 1.3.1. Il convertitore catalitico di ricambio è risultato compatibile con i requisiti del sistema OBD (sì/no) ⁽¹⁾: ...
- 5. Osservazioni: ...

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura inutile.

Appendice 3

Esempio di marchio di omologazione CE

(cfr. punto 5.2 del presente allegato)



Il marchio di omologazione sopra riportato apposto su un convertitore catalitico di ricambio indica che il tipo interessato è stato omologato in Francia (e 2), conformemente alla presente direttiva. Le prime due cifre del numero di omologazione (00) si riferiscono al numero progressivo attribuito alla più recente modifica alla direttiva 70/220/CEE del Consiglio. Le quattro cifre successive (1234) sono quelle che l'autorità di omologazione ha assegnato al convertitore catalitico di ricambio quale numero di omologazione di base.»

DIRETTIVA 2002/81/CE DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2002

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva flumiossazina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/64/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 2 maggio 1994 la Francia ha ricevuto dalla Sumitomo SA la domanda di iscrizione della sostanza attiva flumiossazina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con la decisione 97/631/CE della Commissione ⁽³⁾, del 12 settembre 1997, è stato confermato che il fascicolo era «completo», nel senso che poteva essere considerato soddisfacente, in linea di massima, ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.
- (2) Gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente della succitata sostanza attiva sono stati valutati in conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. Lo Stato membro relatore designato ha presentato alla Commissione il 20 gennaio 1998 un progetto di relazione di valutazione della sostanza.
- (3) Il progetto di relazione è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Il riesame si è concluso il 28 giugno 2002 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione concernente la flumiossazina.
- (4) Il fascicolo e le informazioni desunte dal riesame della flumiossazina sono stati sottoposti anche al comitato scientifico per le piante. A tale comitato è stato chiesto di pronunciarsi sui protocolli dei test utilizzati in studi di livello superiore per valutare gli effetti della sostanza attiva sulle piante acquatiche e sui lombrichi nonché sugli effetti sullo sviluppo osservati in studi animali. Nel suo parere ⁽⁴⁾ il comitato ha rilevato che lo studio disponibile di livello superiore sulle piante acquatiche è insufficiente per fare una valutazione esaustiva del rapporto tra esposizione ed effetti. Gli studi sui lombrichi e quelli sulla tossicità per lo sviluppo sono stati ritenuti sufficienti ed adeguati a sostegno delle valutazioni dei rischi. Le osservazioni del comitato scientifico sono state prese in considerazione nell'elaborazione della presente direttiva e del relativo rapporto di riesame. La valutazione dei

rischi per le piante acquatiche è stata riesaminata sulla base dello studio standard disponibile.

- (5) Dai vari esami effettuati è risultato che si può prevedere che i prodotti fitosanitari contenenti flumiossazina soddisfino in generale le esigenze di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere la flumiossazina nell'allegato I della direttiva, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva possano essere concesse conformemente alle disposizioni di tale direttiva.
- (6) Il rapporto di riesame della Commissione è necessario per la corretta attuazione, da parte degli Stati membri, di varie sezioni dei principi uniformi stabiliti nella direttiva 91/414/CEE. È pertanto adeguato prevedere che il rapporto di riesame definitivo, salvo le informazioni di carattere riservato, sia tenuto disponibile o reso disponibile dagli Stati membri, per consultazione da parte di eventuali interessati.
- (7) Dopo l'iscrizione, gli Stati membri dovranno disporre di un congruo periodo di tempo per applicare le disposizioni della direttiva 91/414/CEE ai prodotti fitosanitari contenenti flumiossazina e, in particolare, per riesaminare in tale periodo le autorizzazioni temporanee in corso di validità e, entro la scadenza di detto periodo, per trasformare tali autorizzazioni in autorizzazioni a pieno titolo, modificarle o revocarle, conformemente al disposto della direttiva 91/414/CEE.
- (8) È pertanto opportuno modificare la direttiva 91/414/CEE di conseguenza.
- (9) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato come specificato nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri tengono il rapporto di riesame della flumiossazina (ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 91/414/CEE) a disposizione degli eventuali interessati, per consultazione, o lo mettono a loro disposizione su richiesta specifica.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.⁽²⁾ GU L 189 del 18.7.2002, pag. 27.⁽³⁾ GU L 262 del 24.9.1997, pag. 7.⁽⁴⁾ Parere del comitato scientifico per le piante relativo all'inclusione della flumiossazina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (SCP/FLUMIO/002-Final del 23 maggio 2001).

Articolo 3

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 giugno 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1º luglio 2003.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

1. Gli Stati membri riesaminano l'autorizzazione relativa a ciascun prodotto fitosanitario contenente flumiossazina allo scopo di accertare che siano soddisfatte le condizioni riguardanti tale sostanza attiva di cui all'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Ove necessario, essi modificano o revocano l'autorizzazione in conformità della direttiva 91/414/CEE anteriormente al 30 giugno 2003.

2. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente flumiossazina come unica sostanza attiva presente o come una di più sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/

414/CEE alla data del 1º gennaio 2003, forma oggetto di riesame, da parte degli Stati membri, conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III della suddetta direttiva. In base a tale riesame detti Stati stabiliscono se il prodotto è conforme o meno alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) e e), della direttiva 91/414/CEE. Se necessario, entro il 30 giugno 2004 essi modificano o revocano l'autorizzazione relativa a ciascuno di tali prodotti fitosanitari.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il 1º gennaio 2003.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

Nell'allegato I è aggiunta, al fondo della tabella, la seguente sostanza:

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione
«39	Flumiossazina CAS: 103361-09-7 CIPAC N. 578	N-(7-fluoro-3,4-diidro-3-osso-4-prop-2-inil-2H-1,4-benzossazin-6-il)cicloes-1-ene-1,2-dicarbossimide	960 g/kg	1.1.2003	31.12.2012

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1337/2002 della Commissione, del 23 luglio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 76/2002 relativo all'introduzione di una vigilanza comunitaria preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE originari di alcuni paesi terzi

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 195 del 24 luglio 2002)

A pagina 30, nell'«Elenco delle competenti autorità nazionali», «ÖSTERREICH» (Austria):

anziché: «Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung»,

leggi: «Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit».

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651736/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro		Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	271,00	- annuale	56,00
- semestrale	154,00	- semestrale	35,00
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	222,00	- annuale	142,00
- semestrale	123,00	- semestrale	77,00
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		Tipo F - Completo. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	61,00	- annuale	586,00
- semestrale	36,00	- semestrale	316,00
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	57,00	- annuale	524,00
- semestrale	37,00	- semestrale	277,00
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
- annuale	145,00		
- semestrale	80,00		

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	0,80
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	1,50
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	0,80
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	0,80
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	0,80

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	86,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	0,80

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	55,00
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	5,00

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	253,00
Abbonamento semestrale	151,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	0,85

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	188,00
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	175,00
Volume separato	17,50

TARIFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	20,24
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	7,95

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE



* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 0 2 1 2 1 2 *

€ 5,60